DELLA BIBLIOTECA SCELTA
vol. 147

DISCORSI

INTORNO AD ALCUNE PARTI

DELLA SCIENZA

DELLA LEGISLAZIONE

DEL CONTE

F. VIGILIO BARBACOVI

DUE VOLUMI; PREZZO ITALIANE LIR. 4 60

R. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
FIRENZE

LIBRI

DONATI DAL

DOTTOR ANNIBALE GIULIONI

GIURISTA

Nato a Firenze il 7 Febbraio 1807
e morto il 1º Dicembre 1895 in Firenze.

16 Maggio 1896

BIBLIOTECA

SCELTA

DI OPERE ITALIANE

ANTICHE E MODERNE

vol. 147

F. VIGILIO BARBACOVI

VOLUME PRIMO.

Volumi finora pubblicati della BIBLIOTECA SCELTA *di Opere italiane antiche e moderne, in* 16.° *grande, carta sopraffine e Ritratti.*

1 al 26 Novellieri italiani, con un volume
di cose inedite; Ritratti ec., ec. *lir.* 75 00
27 *Arrighetto* da Settimello . . . . » 1 50
28 *Amoretti*. Viaggio ai tre Laghi, col *Ritr.* » 3 00
29 *Giordani*, Pietro. Prose . . . . » 1 50
30 *Neri*, Antonio. L'Arte Vetraria, *corretta*
ed illustrata da Gius. Donadelli. » 2 00
31 *Palcani*, Luigi. Prose, *con figure*. » 1 50
32 *Scinà*. Introduzione alla fisica sper. » 1 35
33 *Plutarco*. Le Vite degli Uomini illustri
al volgarizzate dal Pompei, *coll'Indice*
42 *gen. mancante in molte ediz.*, 10 vol. » 30 00
43 e 44 *Pananti*. Il Poeta di teatro, 2 vol. » 6 00
45 *Bertòla*. Viaggio sul Reno, *colla carta*
del corso del Reno. . . . . . » 3 00
46 — Filosofia della Storia, *II. ediz.* » 2 00
47 *Monti*. Tragedie. *Edizione con notabili*
correzioni dell'Autore. . . . *lir.* 3 00
48 *Filangieri*. La Scienza della Legislazio-
al ne, *con opuscoli scelti editi ed ine-*
53 *diti*, Vita dell'Autore, *ec.* 6 vol. » 18 00
54 *Verri*, Carlo. Saggi di Agricoltura sui
Gelsi e sulle Viti; *ediz. quarta config.* » 3 00
55 *Venini*. Saggi della poesia lirica antica
56 e moderna, 2 vol. . . . . . . » 4 00
57 *Verri*, Alessandro. Notti romane, *con*
58 *sei rami*, 2 vol. . . . . » 4 50
59 — Discorsi vari; *Elogio*, ec. . . » 2 50
60 *Cagnoli*. Notizie astronomiche; *con*
rami, seconda edizione. . . . . » 4 00
61 *Verri*, Pietro. Opere filosofiche, ec. 4
64 vol. coll'*Elogio* e *Ritratto*. . . » 10 00
65 *Gravina*. Opere scelte italiane, e *Ritr.* » 3 25
66 *Denina*. Delle Rivoluzioni d'Italia, col-
al l'aggiunta dell'Italia moderna, 6 vol.
71 col *Ritratto* e *Vita* . . . . . » 18 00
72 *Boccaccio*. La Teseide, col *Ritratto*. » 3 50
——— La stessa, in 8 grande » 6 50

73 *Cesari*. Prose scelte, *col Ritratto* . lir. 3 00
74 *Pandolfini*. Governo della fam., *II. ediz.* » 1 25
75 *Ariosto*. Orlando furioso. Edizione for-
76 mata sopra quella del 1532, 3 vol.
77 *coll' indice delle materie*, ec. . » 10 50
78 *Napione*. Dell'uso e dei pregi della lin-
79 gua italiana, 2 vol. col *Ritratto* . » 6 00
80 *Tacito*. Opere trad. dal Davanzati colle
al giunte e supplimenti del Brotier, trad.
83 dal Pastore, 4 volumi . . . . » 12 00
84 *Pallavicino-Sforza*. Arte della Perfe-
zion Cristiana; colla *Vita* e *Ritratto*. » 4 00
85 *Salvini*. Prose Sacre; colla Vita dell'Au-
tore e Ritratto, ed *aggiunte* . . » 4 00
86 *Dante*. La Divina Commedia, col Comen-
a 88 to del Biagioli. *Tre volumi*. . » 15 50
89 *Genovesi*. Lezioni di Commercio, ed opu-
90 scoli diversi; 2 vol. *col Ritratto*. » 6 50
91 *Machiavelli*. Opere complete, colla *Vita*,
al *Ritr*. e giunta di un nuovo indice ge-
99 nerale delle cose notabili. *Nove vol.* » 40 00
100 Rime di Pentimento spirituale, e Rime
Sacre di circa 130 Autori, ec.. . » 2 50
101 *Cesarotti*. Opere scelte italiane; colla
Vita e *Ritratto* . . . . . . » 3 00
102 *Buonarroti* (il vecchio). Rime e Prose;
colla *Vita* e *Ritratto* . . . . . » 3 00
103 *Parini*. Opere. Le Poesie . . . . » 2 50
104 ——— ——— Le Prose . . . . » 3 50
105 *Pieri*. Operette varie in prosa . . » 3 00
106 *Castiglione*. Il Cortegiano, colla *Vita*,
Ritratto, *Indice*, ec. . . . . » 4 00
107 Raccolta di Lettere sulla Pittura, Scul-
tura ed Architettura, scritte da' più
al celebri Personaggi de' secoli XV, XVI
e XVII, pubblicata da M. G. *Bottari*,
e continuata fino ai nostri giorni da
114 Stefano Ticozzi. *Pubbl. vol.* I. al VII. » 24 00
115 *Cerretti*. Opere. Le Prose . . . » 3 00
116 ——— ——— Le Poesie . . . » 2 00
117 *Lamberti*. Poesie e Prose . . . » 2 50
118 *Foscolo*. Prose e Versi, *Ritratto*, ec. » 4 00

119 *Metastasio*. Opere; edizione fatta su
al quelle di Parigi, 1780, e Lucca, 1782;
122 quattro soli vol., col *Ritr.*, Vita, ec. *lir.* 18 00
123 *Nardini*. Scelta di Lettere familiari.
Ottava ediz. riveduta dall'Autore. » 2 00
124 *Perticari*. Opere: *prima edizione*. Due
125 volumi col *Ritratto* e *Vita*. . . » 6 50
126 *Fantoni*. Poesie; un vol. col *Ritratto*
e *Vita* stesa da D. Bertolotti. . » 3 00
127 *Petrarca*. Rime, giusta l'edizione del
e prof. Marsand, e col Comento del Bia-
128 gioli, *due* volumi col *Ritratto*. . » 9 00
—— Le stesse in 8, carta velina. » 18 00
129 *Alfieri*. Tragedie, coll' aggiunta della
130 Cleopatra; *Ritr.*, ec., due vol. . » 6 50
131 *Lanzi*. Storia pittorica dell' Italia dal
al risorgimento delle Belle Arti fin presso
al fine del secolo XVIII; *Sei* vol. col
136 *Ritratto*, tre *indici*, ec.. . . . . » 17 00
137 *Botta*, Carlo. Storia naturale e medica
di Corfù; *seconda edizione* adorna del
Ritratto e delle notizie sulla vita e le
opere dell' Autore, stese da Davide
Bertolotti. . . . . » 2 50
138 *Vita* di Vittorio Alfieri da Asti, scritta
da esso; col *Ritratto* . . . . . » 3 00
139 *Torricelli*. Lezioni Accademiche. *Seconda ediz.*, col. *Ritratto* e rami. » 2 25
140 *Lecchi*. Trattato de' Canali navigabili,
colla Vita, *Ritratto* e *Rami* . . . » 3 50
141 *Sarpi*, Fra Paolo. Vita e *Ritratto*. » 2 25
142 *Tasso*. Gerusalemme liberata, e Memorie
storiche scritte dal cav. *Compagnoni*,
col *Ritratto* . . . . » 4 40
143 *Soave*. Novelle morali, col *Ritratto*. » 1 75
144 *Cellini*. Vita da lui medesimo scritta;
conforme alla lezione dell' ab. *Carpani*,
e per la prima volta divisa in libri e
capitoli, col *Ritratto* . . . . . » 4 50
145 *Colombo*. Opere, col *Ritratto*, ec. » 4 00
146 *Tasso*. Rime scelte, ed Aminta . » 3 00
—— L'Aminta, col *Ritratto* . . » 1 00

C.te FRANCESCO VIGILIO BARBACOVI

DISCORSI

INTORNO AD ALCUNE PARTI

DELLA SCIENZA

DELLA LEGISLAZIONE

DEL CONTE

F. VIGILIO BARBACOVI

CANCELLIERE EMERITO DEL GIA' PRINCIPATO DI TRENTO; SOCIO CORRISPONDENTE DELLA REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE E LETTERE DI TORINO, E MEMBRO DI VARIE ALTRE ACCADEMIE E SOCIETA' LETTERARIE.

VOLUME PRIMO.

MILANO

PER GIOVANNI SILVESTRI

M. DCCC. XXIV.

Constat ad salutem civium, civitatumque incolumitatem, vitamque hominum quietam et beatam inventas esse leges, eosque qui primum ejusmodi scita sanxerunt, populis ostendisse, ea se scripturos, atque laturos, quibus illi adscriptis, susceptisque honeste beateque viverent.

CICERO, De Leg., Lib. I.

IL TIPOGRAFO

Avendo io compreso nella mia *Biblioteca scelta d' Opere italiane antiche e moderne* anche quelle di alcuni celebri Autori viventi, ho creduto che in essa dovesse ben a ragione aver luogo questa del conte *Barbacovi*, che ora rendo pubblica, e di cui ho ottenuto dal ch. Autore il manoscritto e l' assenso per questa edizione.

Il dotto leggitore vedrà che la nuova Opera divisa in due volumi, il primo de' quali contiene i Discorsi

che trattano delle Leggi Politiche e Civili, ed il secondo quelli che trattano delle Leggi Criminali, può stare a fronte della *Scienza della legislazione* del cavalier Filangieri, sia per la novità e l' importanza di parecchi oggetti da altri non prima trattati, e che altamente interessano il bene di tutte le umane società, sia per la luce filosofica che regna in tutta l' opera, la quale fa ammirar nell'Autore un ingegno superiore e primario che onora la nostra Italia.

PREFAZIONE.

L'opera, che ora presento al pubblico, non è già un trattato delle leggi ad imitazione dei libri delle leggi di Platone, o di quelli di Cicerone, ma riguarda essa soltanto alcuni importanti oggetti di legislazione, intorno ai quali, oltre le cose già da altri insegnate, nuove considerazioni ed alcune nuove leggi io oso proporre, che sono bensì nuove, nè mai dettate furono da alcuno o proposte finora, ma che a me parvero della più grande importanza pel maggior bene pubblico. Io ho ardito pure di notare quelle imperfezioni o difetti, che in alcune delle vigenti leggi mi sembrò di vedere, potendo anche l'uomo di mediocre ingegno scorgere talvolta e scoprire ciò ch'è sfuggito alla pe-

netrazione di sommi uomini ad onta della superiorità de' loro lumi. D'alcune nuove leggi, che propongo in questi Discorsi, io ho trattato più diffusamente in diversi miei opuscoli usciti pria d'ora alla luce, spettanti alla scienza della legislazione; *ma io ho creduto non inutil opera il riprodurre qui brevemente le cose che sparse sono nei detti diversi opuscoli, e compendiate e riunite in un sol corpo porle sotto l'occhio de' miei leggitori. I Sovrani ed i Governi illuminatissimi, che reggono oggidì le civili società, non solo non vietano, ma bramano anzi e desiderano che sieno svelati gli errori o le sviste, in cui esser posson caduti gli autori o estensori delle lor leggi, per quanto grande fosse il loro sapere. Essi sanno quanto importi il favorire questo nobil coraggio degli scrittori, e il dare loro la libertà non sol di notare i vizi delle leggi che sono in vigore, ma di proporre pur quelle che loro sembrano le più conformi al bene della società;*

poichè, quand' anche avvenga che l'autore s'inganni, resta sempre in loro potere l'adattare o il rigettare ciò ch'egli propone. Sarebbero inutili le scienze e le lettere, se quelli che le coltivano non potessero farle servire al bene del genere umano, e se col mezzo dei libri proporre non potessero tutto ciò ch' essi giudicano tendere alla maggior perfezione delle leggi. Nulla dunque più onora la sapienza de' governi che l'accogliere favorevolmente tutte le osservazioni che dirette sono a questo scopo, perchè le leggi sono l'anima degl' imperj, e sono gl' istrumenti della felicità e prosperità pubblica.

DISCORSO PRIMO.

DELLE LEGGI IN GENERALE.

Qualunque fosse la condizione degli uomini viventi nello stato di natura pria della formazione delle civili società, l'oggetto, per cui in esse si riunirono, altro non fu se non quello di godere con sicurezza e tranquillità delle loro proprietà, della loro libertà, e della lor vita sotto la tutela delle leggi e dei magistrati scelti per farle osservare. Qualunque poi sia la forma della società civile, che fu stabilita, e sia ch'ella dia a sè stessa le leggi riunita in corpo o col mezzo de' suoi rappresentanti, sia che quest'autorità, o tutta o in parte, sia stata dalla medesima conferita ad uno o più capi supremi, gli uomini riunendosi in società altro non poterono volere nè altro scopo proporsi che il loro ben-essere e la loro felicità. Anche quando un popolo ha stabilito un governo monarchico pieno ed assoluto, non limitato da alcuna espressa legge fondamentale, egli non ha trasferito, nè potè

trasferire il sovrano potere nel re o nel principe scelto per governarlo se non colla condizione che quegli, in cui l'ha trasferito, non l'eserciterà che in quella guisa che gli sembrerà ognora la più conforme al bene ed alla prosperità pubblica.

Il legislatore dunque aver non dee nelle sue leggi altra mira che il bene della società. Tutte le leggi devono partire dal medesimo principio, ed andare al medesimo fine, cioè all'utilità pubblica ed universale. La sola utilità pubblica dee ispirare il legislatore, ed a questa devon cedere tutti i particolari riguardi, e tutti i privati interessi.

Le vedute generali sono quelle che guidar debbono e dirigere il legislatore. Un inconveniente particolare, che in qualche caso la legge potrebbe produrre, non può contrabbilanciare l'utilità universale che da essa risulta. *Nulla lex*, diceva Catone nel Senato romano, *satis commoda omnibus est: id modo quæritur si universim et in summam prodest.*

La legge dee andare alla sorgente del male o dei vizi, ai quali vuol rimediare. Parecchi vizi ed abusi derivano talvolta da una causa comune. Il legislatore dee dunque an-

dare alla loro sorgente, ed allora una sola legge li farà sparire tutti.

Le leggi delle civili società esser non debbono mai contrarie ai dettami di quella legge sacra, che l'Autor supremo della natura ha impressa nel cuore di tutti gli uomini come la norma dell'onestà e della giustizia, di quella legge ch'è anteriore alle città ed ai regni, e ch'è nata insieme col genere umano. Nè solo non debbono esserle contrarie, ma la legge naturale, dice Platone, esser dee il fondamento di tutte le leggi umane: *Sempiternæ naturæ legis cum nobis nascentis, et in omnes vitæ partes permanantis, sempiterna auctoritas esto: illa omnium legum fundamentum esto.* Eguale è l'insegnamento di Cicerone (1): *Constituendi vero juris,* dic'egli, *ab illa summa lege capiamus exordium, quæ seculis omnibus ante nata est quam scripta lex ulla, aut quam omnino civitas constituta.* Questa è quella legge eterna, che nè il senato, nè il popolo non possono, nè in tutto nè in parte, abolire nè cangiare, ma che esser dee la regola di tutte le istituzioni e le leggi che fanno gli uomini.

(1) Cicero, De Leg., I. 19.

La bontà delle leggi altra è assoluta, ed altra è relativa. La bontà assoluta delle leggi consiste nella loro conformità a quei principj del naturale diritto, che sono comuni ad ogni uomo, e che propri sono di tutti i climi. Questi principj morali tendono tutti ad un medesimo fine; ma le circostanze variandone l'applicazione esiger possono differenti mezzi per giungervi. La bontà relativa delle leggi consiste unicamente nella scelta di questi mezzi, di cui gli uni convenir possono ad un paese, e gli altri convenire ad un altro; ma la bontà relativa delle leggi non è indipendente da quegl'invariabili principj che la natura, universal madre, ha posto in tutti i cuori. Non può mai vedersi alcun bene, nè assoluto nè relativo, in ciò che contrasta colla natural legge; e tutto ciò che a lei s'oppone, e che la rovescia, sia in uno, sia in altro paese, è essenzialmente cattivo; e ciò ch'è essenzialmente cattivo, non può in alcun caso divenir giusto, nè relativamente buono.

Abbiam detto che le leggi delle civili società non debbono mai essere in contraddizione con quella legge che l'Autor supremo della natura ha dettata a tutto il genere umano. Porta questa impresso il suggello

della divina autorità; ma nella serie infinita delle umane azioni v'ha di quelle che non sono comprese nè nel comando, nè nel divieto della legge naturale, e che la legge civile può comandare o vietare secondo ciò che esige il bene e l'utilità pubblica, e secondo le circostanze de' tempi e de' luoghi.

Il legislatore dee rispettare la libertà naturale de' cittadini, ch'è il loro più prezioso patrimonio, nè dee ristringerla co' regolamenti se non quanto assolutamente lo esiga il bene della società. La libertà consiste in poter fare tutto ciò che non nuoce ad altrui, e che non è dalle leggi vietato, nè le leggi debbono mai vietare se non quelle cose che nocevoli sono alla società, o che offendono la natural legge.

Il legislatore dee rispettare pure l'opinion pubblica, nè dee giammai contrariarla senza necessità. S'essa è erronea, egli procurar dee di rettificarla ed illuminarla cogli scritti, e non urtarla di fronte senza averle prima dimostrata la verità. Torre agli uomini le lor costumanze e i loro piaceri d'abitudine, di qualunque sorta essi sieno, è un attaccarli per la parte più sensibile. Non si posson rompere ad un tratto le abitudini e le affe-

zioni nazionali; ma allorchè sono contrarie al bene della società, in luogo di precipitare tosto una legge, che vi si opponga direttamente, convien prepararla. Il legislatore prudente fa proporre da un qualche celebre scrittore la legge nuova, ch'egli vuole stabilire, e dachè il pubblico è stato in tal guisa illuminato sulla bontà ed utilità della nuova legge, egli la riceve senza mormorare, ed onora dei suoi encomi il legislatore.

Convien avvertire tuttavia che v'hanno talvolta de' pregiudizi e degli errori i quali tornano pur in vantaggio ed in bene pubblico. In vano si dice allora che i pregiudizi sono la vergogna della ragione umana, poichè la ragione medesima che ci fornisce i lumi per conoscerli, è quella che comanda al legislatore di rispettarli, allorchè sono utili.

I filosofi hanno talvolta tacciate di errore alcune leggi, che pur sono necessarie al bene de' cittadini, nè hanno osservato che, malgrado de' loro vizi apparenti, elle devono la loro origine all'esperienza. *Multa*, dice il giureconsulto Paolo, *in jure civili contra rationem disputandi pro utilitate communi recepta esse, innumerabilibus rebus ostendi potest.*

Il legislatore non dee mai perder di vista

la distinzione tra le leggi buone in sè medesime, ma non convenienti o non praticabili nel paese, di cui si tratta. È noto il detto di Solone: *Io ho dato agli Ateniesi non le leggi migliori, ma quelle che potevano comportare.* Le leggi deono esser adattate al carattere, al genio, all'indole, ed ai costumi del popolo, a cui vengon date, alla qualità del clima, alla natura del suolo, ed a tutte le altre locali circostanze.

Ogni popolo ha un carattere che gli è proprio e particolare, e che interamente non si cancella giammai. Qualunque però sia il carattere nazionale, e qualunque pur sia la forza o l'influenza del clima, la storia ci dimostra che le leggi sono una delle cause principali de' costumi de' popoli, e che le virtù o i vizi delle nazioni, la loro energia o la loro mollezza, i loro lumi o la loro ignoranza sono in gran parte opera delle leggi e del governo cui sono soggette.

La scienza della legislazione è la meditazione dei mezzi più propri a rendere gli uomini felici e virtuosi ed utili alla società, di cui sono membri. Dalla perfezion delle leggi dipendono la virtù e la felicità de' cittadini, e dai progressi della ragione umana dipende la perfezion delle leggi. Niun'opera

umana esige tanti lumi, e tanta esperienza e saviezza, quanta n'esige la legislazione. Il Cielo ha voluto che gli uomini dovessero alla meditazione l'eccellenza delle lor leggi, e che la conoscenza di queste leggi fosse il prodotto del genio, perfezionato dal tempo e dall'esperienza.

Il legislatore agisce per la posterità, e sparge sovente sopra il suo suolo de' benefizi, che daranno il frutto solo in un'altra età.

Gli avvenimenti e gli uomini vanno successivamente perdendosi nell'abisso del tempo: una sola cosa immutabile nel corso delle umane vicende sono le buone leggi, cioè quelle che furono l'opera della sapienza; e quando sono fondate sulle basi sacre della giustizia e del bene pubblico, producono la felicità delle generazioni che si succedono, e stabiliscono la sorte e il destino degl'imperi.

V'han delle leggi cattive e perniciose, che non meritano punto, dice Cicerone, il nome di leggi: *Quid quod multa perniciose, multa pestifere sciscuntur in populis, quæ non magis legis nomen attingunt, quam si latrones aliqua consensu suo sanxerint ... Nam neque medicorum præcepta dici possunt, siquæ, inscii imperitique, pro salutaribus mor-*

tifera conscripserint (1). L'ignoranza guasta e sconcia tutto ciò ch'ella tocca: ella mal conosce il bene ed il male; ella confonde l'uno coll'altro: allora dunque si dettano leggi imperfette e viziose; e i vizi e l'imperfezion delle leggi sono i più crudeli flagelli delle nazioni. Di questa trista verità v'hanno pure in qualche paese sfortunatamente degli esempi anche oggidì.

Un celebre autore dice che le leggi ed i regolamenti politici, quando sono l'opera di più uomini, sono come le strade delle grandi città, fatte in origine più a caso che a disegno, ed i sistemi sono irregolari ed informi, perchè non prodotti da un architetto che abbia di mira un tutto insieme. Le opere d'un uomo che agisce da sè solo, possono avere un regolare disegno, ed essere pure talvolta maravigliose e sublimi. Quindi un codice perfetto di leggi, dic'egli, non può mai essere l'opera d'un'assemblea numerosa, ma d'un solo genio; e se Licurgo, Solone, e Numa travagliato avessero in un' assemblea nazionale, non sarebbero giammai pervenuti a stabilire e formar quelle leggi che hanno formato.

---

(1) Cicero, De Leg., II. 12.

Checchè però di ciò siasi, quelli che vengono destinati a dettare o a propor nuove leggi, non dovrebbero essere semplici giureconsulti; perchè i giureconsulti, dice Bacone da Verulamio, sono la specie d'uomini la meno atta d'ogni altra a formar sagge leggi. Abituati allo studio ed alla venerazione delle leggi già fatte, essi non hanno quello spirito filosofico che sa apprezzarle, e conoscerne i vizi o i difetti; quello spirito filosofico che rimonta ai principj ed alle cagioni delle cose, che analizza e decompone gli oggetti; ed essi ignoran pure ordinariamente le vere regole ed i principj della scienza legislativa.

A dettar buone leggi non bastano nè pure i soli lumi della filosofia; perchè i filosofi, non versati d'ordinario bastantemente negli affari della vita civile, propongono talvolta dei progetti speculativamente utilissimi, ma che non sono eseguibili in pratica, o che, posti in uso, non produrrebbero che sinistri e perniciosi effetti. Egli è dunque necessario che quelli, che sono chiamati alle sublimi funzioni di legislatori, ai lumi della filosofia e della scienza legislativa, uniscan pur quelli che somministra la conoscenza pratica degli affari e degli uomini.

Le leggi, anche in un medesimo regno o in un medesimo stato, esser debbono adattate alle convenienze locali e particolari di ciascun paese. Si predica da alcuni come un assioma che le leggi esser debbono uniformi in tutto lo stato. Senza dubbio nella massima parte le leggi possono e debbono essere uniformi; ma v'han pure delle leggi che se convengono ad un paese, non convengono punto ad un altro, nè possono esservi stabilite, senza che ne risultino i più gravi inconvenienti. La sapienza del legislatore consiste in vedere quali leggi esser debbano per tutto uniformi, e quali esigano delle differenze.

Non potendo le leggi e le istituzioni umane pervenir sempre ad un' intera perfezione, malgrado di tutte le nostre cure, bisogna contentarsi di ciò che vi si avvicina quanto è possibile.

Tutto ciò che gli uomini possono immaginare, ha i suoi inconvenienti. Il saggio mette in un bacile della bilancia gl'inconvenienti, e nell'altro i vantaggi, e considera quali sieno quelli che preponderano. Egli sceglierà quel partito, in cui i vantaggi sieno maggiori degl'inconvenienti, e questa scelta è molte volte tutta quella maggior perfezione a cui possano giungere gli uomini.

Il legislatore, sia che vieti delle azioni viziose, sia che ne comandi di virtuose, dee sempre sfuggire ogni eccesso, perchè ogni eccesso, anche nel bene medesimo, produce un male reale. Gli uomini si accomodano sempre meglio alle cose di mezzo, e la moderazione è quella che li governa, e non gli eccessi.

L'uomo ubbidisce sempre al suo interesse, ben o mal inteso; ed egli è un mal conoscere gli uomini il credere di poterli condurre per altri motivi che quelli delle loro passioni. L'amore de' piaceri e delle ricchezze che li procurano, il desiderio delle cariche e degli onori, la brama della celebrità e della gloria sono le molle che li fanno agire. Il legislatore con una saggia distribuzione di premi, di ricompense, di lodi e di onori dall'un canto, e di pene, di vergogna e di biasimo dall'altro, dee cercar di legare l'interesse particolare all'interesse pubblico, e sforzare i cittadini alla virtù. L'arte dunque di governare gli uomini è l'arte di dirigere le loro passioni, e di farle concorrere al bene generale della società.

Il genere umano è ciò che si vuole ch'egli sia, e la maniera, con cui vien governato, è

quella che lo determina al bene od al male. Quel principe, dice un insigne scrittore, che avrà degli uomini, li farà religiosi, pii, audaci, soldati, secondo ch'egli con leggi e con ordini, tendenti a questo o a quel fine, co' premi e colle pene, opportunamente distribuite, saprà loro ispirare quei sentimenti che giudica vantaggiosi al suo scopo. Si vede il valor militare ora esser frutto d'un clima, ora d'un altro, secondo ch'è sorto qua o là chi ve lo ha saputo far nascere.

Nello scrivere o dettare le leggi non debbonsi adoperare espressioni vaghe, oscure e suscettibili d'interpretazioni diverse.

Le leggi debbon essere, quanto fia possibile, brevi, perchè la moltitudine delle parole genera confusione, e dar può motivo bene spesso a cavillazioni e a dispute. *Legem perbrevem esse oportet*, dice Seneca, *veluti emissa de Coelo vox sit.* La brevità però non dee esser tale che render possa oscuro o dubbio il senso della legge; ma il legislatore cercar dee sempre tutta la chiarezza e la precisione possibile. Lo stile dunque delle leggi dee bensì essere semplice e breve, ma chiaro e preciso.

La legge dovrebbe pure spirare maestà e

grandezza, come un testo sacro ed inviolabile. Nulla più maestoso delle antiche leggi romane, come veggiam nelle leggi delle Dodici Tavole, e ne' frammenti che ci restano d'alcune altre: ma le lingue moderne non sembran suscettibili di quella maestà che ammirasi in quella sovrana lingua, che dal Campidoglio dettava leggi a tutta la terra.

Non dee avvilirsi la dignità e maestà delle leggi impiegandole a regolare piccioli oggetti, che i magistrati di polizia o altri subalterni uffiziali possono regolare con particolari ordinanze ed editti.

V' hanno degli scrittori, i quali dicono che le leggi cominciar debbono direttamente dai termini di comando, e che il legislatore render non dee ragion della legge che promulga, nè disputare sull' utilità o necessità della medesima. *Lex*, dice il citato Seneca (1), *jubeat, non disputet.* I preamboli, che vi si mettono ordinariamente, si dice che sono superflui, e che se la legge è utile o necessaria, il legislatore non ha bisogno di farne l'apologia. Ma ben diverso è il sentimento di Platone (2).

(1) Senec., Epist. 94.
(2) De Leg., Dialog. 9.

Sic leges, dic' egli, *civitatibus conscribantur, ut patris, matrisque personam lator legum penitus gerat: scriptaque charitatis, prudentiæque virtutem habeant potius quam domini, tyrannique imperium minitantis tantum, rationem vero nullam assignantis.* Alla sentenza di Platone eguale è quella pure di Cicerone. *Id mihi*, dic' egli, *credo esse faciendum, ut priusquam ipsam legem recitem, de ejus legis laude dicam, quod idem et Faleucum, et Carondam fecisse video, cum quidem illi non studii et delectationis, sed reipublicæ causa leges civitatibus suis scripserunt* (1). Non sembra dunque doversi adottare il parere di quelli che raccomandano alla podestà legislativa di esprimersi con una maestosa brevità, e vogliono che la legge si contenti di comandare o vietare. Se il legislatore non è d' una specie superiore all'uomo, perchè sdegnerà egli nel preambolo d'una nuova legge esporrè le ragioni, per cui la giudicò utile, e conforme al bene pubblico e generale?

Allorchè trattisi d'un nuovo codice di leggi, pria che ottenga la sanzione della sovrana au-

---

(1) Cicer., De Leg. II, 16.

torità, dovrebbe essere reso pubblico, e consultata su di esso l'opinione di tutti i saggi ed illuminati uomini. Leggiamo in T. Livio, che *Decemviri ita populum romanum allocuti sunt in concione propositis decem tabulis: quod bonum, felix, faustumque reipublicae, ipsis, liberisque eorum esset, ire leges propositas legere jusserunt . . . . plus posse multorum ingenia, consiliaque: versarent in animis secum unamquamque rem, agitarent deinde sermonibus, atque in medium quid in quaque re plus minusve esset, proferrent.* Esempio degno d'esser imitato da ogni legislatore, e che imitò gloriosamente Federico III, re di Prussia, invitando tutti i filosofi e gli uomini illuminati, non solo dei suoi stati, ma quelli ancora d'ogni altra nazione, ad esaminare il progetto del suo nuovo codice, prima che ottenesse forza di legge, ad esporre tutto ciò che vi ritrovassero di vizioso o difettoso, e proporre pure tutto ciò che tender potesse alla maggior perfezione delle sue nuove leggi. Per quanto studio siasi adoperato a formare un nuovo codice di leggi, sia egli stato l'opera d'un solo genio, o l'opera di più uomini scelti a tal fine, ogni legislazione aver dee le sue imperfezioni, che più o meno

accompagnano sempre tutte le opere umane. Nulla dunque v'ha di più saggio che il proporre le nuove leggi, prima che sia lor data la sovrana sanzione, all'esame ed alla considerazion pubblica, ed invitare tutti gli uomini illuminati a recare in mezzo tutto ciò ch'essi credono poter contribuire alla maggior loro perfezione.

Ma anche dopo tutto questo possono tuttavia rimaner in un codice di leggi dei vizi o difetti pria non osservati, che il tempo solo e l'esperienza fanno conoscere, ma che il tempo non può togliere nè correggere. Dovrebbe quindi ogni governo stabilire una commissione legislativa, permanente e perpetua, incaricata d'osservare, quasi dall'alto d'una specola, come le leggi si eseguiscano, come si violino o si eludano, osservare gli effetti che ne risultano, ed i vizi o difetti che alcune potrebbero pur avere, e che solo l'esperienza può dimostrare, a fin d'apportarvi quelle correzioni o quei cangiamenti, che si giudicheranno necessari; poichè la scienza della legislazione con ragione si è detto essere una scienza esperimentale forse più che ogni altra.

Poichè questa commissione non può tutto vedere ed osservare per sè medesima, do-

vrebbe inoltre esser ordinato a tutti i tribunali, a tutti i magistrati e governatori delle province, d'esporre alla commissione legislativa le loro osservazioni sopra le vigenti leggi, e sopra il miglioramento o la maggior perfezione, a cui potrebber forse esser portate alcune di esse, di esporre e rappresentare i vizi o gli abusi, che di tempo in tempo vanno ad introdursi, e che di nuove leggi abbisognano, e di rappresentare finalmente tutto ciò che possa tendere al maggior bene pubblico. Questa commissione dovrebbe pure accogliere di buon grado le osservazioni anche d'ogni privato cittadino; perchè ogni privato cittadino ha non pur il diritto, ma il dovere d'esporre al suo principe ed alla sua patria tutte quelle cose che possono promuovere il bene della società. Spetterà poi alla commissione legislativa l'esaminare cotali rimostranze, e determinare ciò ch'ella crederà esigere la prosperità ed il bene maggior dello stato.

È cosa rattristante il vedere lo scarso numero degli scrittori celebri, che trattano della scienza della legislazione, e l'indifferenza del pubblico per questa sorta di opere, che pur sono le più importanti d'ogni altra, e che più

d'ogni altra interessano il bene del genere umano. L'elettricità e tutti i prodigj ch' ella ha scoperti, l'attrazione, la gravitazione, e tutte le operazioni chimiche, e tutte le scienze fisiche e matematiche non potran valere giammai ciò che vale la scienza del governo e della legislazione pel vantaggio delle civili società e pel bene degli uomini.

Strepitose vittorie, una grande preponderanza nel globo, la celebrità del nome se bastano per la gloria d'una nazione, non bastano già per la sua felicità, nè per la sua durata. Le conquiste d'un secolo possono divenire in un altro secolo la preda d'altre nazioni. Tutto si cangia, e si distrugge col tempo; ma v'ha un'autorità ed una forza superiore a quella delle armi, ch'è quella delle buone leggi. I Romani sottomisero il mondo colle armi; ma essi il mantennero sottomesso, e il conservarono tranquillo e felice per più secoli colla sapienza e giustizia delle loro leggi. Le leggi civili di Roma, perchè nella massima parte attinte ai più puri fonti della natura e della retta ragione, durarono ben più lungamente che le sue conquiste, e regnarono senza sforzo sulle nazioni, e molte di esse sono anche oggidì il fonte, a cui andiamo ad apprendere i

principj e le regole più luminose della giustizia.

Il più bello di tutti i titoli, dice uno scrittor celebre, essere quello di legislatore, ed un sovrano essere quasi un Dio per la sua nazione quando le dà sagge leggi.

DISCORSO SECONDO.

DELLE LEGGI CHE RIGUARDANO LA RELIGIONE.

La prima cura d'ogni legislatore in ogni civile società, ed in qualunque specie o forma di governo, aver dee per oggetto la religione. Platone nelle sue Leggi innanzi a tutte detta la seguente: *Religionis prima in republica cura esto: Religionem convellere, aut quoquomodo perturbare, capitale esto.*

L'esistenza d'un Dio, creatore e conservatore di quest'universo, è una verità evidente ed incontrastabile. L'uomo vede in tutto ciò ch'egli esamina e che considera, sia fuori, sia dentro di sè medesimo, una mano onnipotente, una mano infinitamente intelligente e benefica: e la struttura ammirabile di quest'universo gli fa conoscere ch'ella non può essere se non l'opera d'un Ente sapientissimo ed eterno.

Un'altra verità, non meno manifesta ed incontrastabile, è quella che v'ha una legge data da Dio a tutti gli uomini, e scolpita ne' loro

cuori, che in tutte le loro azioni gli accusa e li giustifica, e che loro dice altamente ciò che è giusto, e ciò ch'è ingiusto, ciò ch'è onesto, e ciò ch'è inonesto. V'ha una luce che illumina tutti gl'intelletti, una voce che parla a tutti i cuori, voce che si fa sentire anche in mezzo al tumulto delle nostre passioni, e che in vano si tenta di soffocare.

Tutte le nazioni del mondo, malgrado della diversità de' loro caratteri e de' loro costumi, ebber sempre, ed hanno le medesime idee del giusto e dell'onesto: per tutto troviamo le medesime nozioni del bene e del male, del vizio e della virtù. *Quae natio*, dice M. Tullio, *non comitatem, non benignitatem, non gratum animum, et beneficii memorem dilligit? Quae superbos, quae maleficos, quae crudeles, quae ingratos non aspernatur, non odit?* E d'onde ciò, se non da quell'intimo senso e da quella legge eterna, ch'è impressa per la mano stessa del Creatore nel cuore di tutti gli uomini e di tutte le genti?

Ma sarebbe una follía il credere che il Legislatore supremo avesse voluto darci una legge imperfetta senza alcuna sanzione, lasciando con ciò in arbitrio nostro l'osservarla o il non osservarla; laonde forza è l'affer-

mare, ch'egli punirà colle meritate pene i violatori della sua legge, e premierà quelli che le saranno fedeli: e poichè in questa vita avviene non di rado che i buoni sieno infelici, ed i malvagi trionfino, conchiuder deesi necessariamente che i premi ed i castighi distribuiti saranno ad ognuno in una vita futura, e che quindi l'anima nostra non perirà già col corpo, ma sarà immortale.

Nulla quindi è più manifesto del dovere che ogni uomo ha d'osservar questa legge, e d'adorare profondamente quell'Ente supremo e divino, che gli ha data la vita, che ha creato quest'universo, e lo mantiene e lo conserva, e di prestargli incessantemente tutto quel maggior culto, che per lui si può, e che ben merita la sua immensa ed infinita bontà.

Iddio annunziar non volle a tutto il genere umano i sacri dogmi e misteri, che ha a noi rivelati. Noi dobbiam adorare i suoi imperscrutabili giudizi; ma la religione santa, in cui noi abbiam avuto la sorte di nascere, esser dee propagata coll'istruzione e colla persuasione, e non colla forza, nè col proscrivere e vietare tutte le altre, che tutte esser debbono permesse e tollerate, allorchè alcuna cosa non hanno che offenda la morale pub-

blica. I dogmi, che il legislatore dee esigere, che ogni cittadino creda e professi, qualunque siasi la sua religione, sono i seguenti: L'esistenza d'un Dio onnipotente, supremo legislatore e giudice di tutti gli uomini; l'immortalità dell'anima umana; il premio e la felicità de' buoni, ed il castigo e l'infelicità de' malvagi in una vita futura; la santità del civile impero, e la fedeltà e l'ubbidienza alle leggi della società in cui vive. Questa è la professione di fede puramente civile, che il legislatore dee da tutti esigere; poichè senza di questa, niuno può essere buon cittadino nè suddito fedele: onde egli può giustamente espellere dallo stato colui che a tali dogmi non crede come uomo incapace d'amare sinceramente le leggi e la giustizia.

Santissima è la religione nostra cristiana, e mentre sembra non aver altro oggetto che la felicità dell'altra vita, ella fa ancora la nostra felicità nella vita presente; ma gravissimi pure sono i mali che dall'abuso di questo dono celeste provennéro ne' passati tempi, e provenir possono pure oggidì. Possono pure oggidì introdursi e regnare delle false opinioni, e superstizioni, ed essere cagione dei più grandi mali, abusando del più grande dei

beni. Spetta alla sapienza del legislatore il procurare d'illuminare il suo popolo mediante una saggia istruzione, e liberarlo dalle illusioni e dalle follíe che vi ha introdotte, o può introdurvi l'ignoranza o la malizia degli uomini.

La politica però non dee distruggere che le superstizioni o costumanze contrarie all'interesse sociale, e rispettar dee quelle che, da essa dirette, tornano in vantaggio e bene dello stato (1).

Abbiam detto che l'esistenza d'un Dio creatore e conservatore di quest'universo, e che la legge sacra della natura, impressa nel cuore di tutti gli uomini come la norma dell'onestà e della giustizia, sono verità evidenti ed incontrastabili; ma disgraziatamente sì negli antichi come ne' moderni tempi v'ebbero e v'hanno de' falsi filosofi, i quali, della ragione abusando, non solo negano la verità della religione rivelata, ma quella pur della religion

(1) Degli abusi della religione, che il saggio legislatore dee aver cura di vietare e proscrivere, io ho parlato in un tenue mio opuscolo, intitolato: *Discorso sulla scienza del governo e della legislazione*, stampato in Trento l'anno 1816, pag. 7, e segg.

naturale, e negano l'esistenza di Dio, e se esiste, dicono che niuna cura ei si prende di noi e di questo mondo; opinione di cui niun'altra può esser più funesta al bene di tutto il genere umano. Non mancarono in ogni tempo insigni scrittori, i quali hanno vittoriosamente dimostrata la verità sì della religion naturale come della religion rivelata; ed atterrati hanno nelle esimie lor opere e distrutti tutti gli argomenti co' quali tentato si è di combatterla e rovesciarla; ma, ad onta di tutto questo, la irreligione o la miscredenza ha già fatto infelicemente in Europa, e va facendo tuttora, i più rapidi progressi per cagion de' rei libri che la insegnano e la predicano, e che sonosi per tutto sparsi e diffusi, e continueranno pure, se non vi si ponga riparo, a spargersi e diffondersi in avvenire: quindi la corruzione e depravazione de' costumi, che va ogni dì più crescendo, e quindi il numero sempre maggior de' delitti, che turbano e funestano le civili società.

Io ho composto, non ha guari, e pubblicato colle stampe un mio opuscolo col titolo *Della necessità della religione* (1), nel quale mi sono

(1) *Della necessità della religione alla conser-*

proposto di dimostrare non già la verità della religion santa che noi professiamo, la quale è già stata, come detto abbiamo, luminosamente dimostrata, ma l'utilità e necessità della religione, quand'anche vera non fosse, alla conservazione ed al ben essere di tutte le umane società. Le leggi penali vietar non possono che i delitti; e non puniscono i vizi, che sono pure sì funesti al bene pubblico non meno che al privato; ma ciò che far non possono le leggi umane, il fa la religione, la quale allontana il vizio, e promuove la virtù col punire l'uno e premiar l'altra in una vita futura. Le leggi penali possono bensì giungere col terrore delle pene ad impedire alcuni misfatti, ma non già quelli che la nequizia umana può in tante guise occultamente commettere, e che a Dio solo son noti. Non appartiene che alla religione l'esercitare un impero che le leggi umane non hanno: essa ci fa sentire la voce formidabile d'un giudice supremo, il quale tutte le nostre ree azioni punisce inesorabilmente, e fino i nostri più segreti pensieri.

---

vazione ed al ben essere delle società umane, e degli effetti funesti dell'empietà. Trento, dall'Imp. Reg. tipografia Monauni, 1822.

Quanto più numerosi senza la religione e più frequenti non sarebbero di quel che ora sono gl'inganni, le falsità, gli spergiuri, le calunnie, le ruberie, gli assassinj, gli avvelenamenti, gli adulterj, gl'incesti, gli stupri, e le scelleraggini d'ogini maniera? È la religione quella che gl'impedisce nella maggior parte degli uomini, e non il timore delle leggi penali; perchè essi possono troppo sovente occultamente commettersi, senza che alcun timor v'abbia che sieno scoperti.

Non potrà mai esservi alcuna società tra gli uomini, nè mai potrà essa mantenersi o durare, senza la religione e senza il timore d'un Dio vendicatore di tutte le ree azioni e di tutti i delitti in una vita futura; nè vi fu mai sentenza più vera di quella che proferì Cicerone: *Pietate adversus Deum sublata et contempta, aut deleta, perturbatio vitae sequitur, et magna confusio, ac fides etiam et societas humani generis tollatur oportet* (1).

Io ho quindi dimostrato che il nome di filosofi non meritan punto, ma sì di ciechi ed insensati, tutti quelli che co' loro discorsi o

(1) Cicer., De Nat. Deor., Lib. 3.

co' loro scritti spargono la miscredenza e l'empietà tra gli uomini; perchè non s'avveggono che colla loro dottrina sciolgono il freno ad ogni licenza, ed aprono la porta a tutti i delitti; che la religione quella è che forma la sicurezza di lor medesimi, della lor vita, delle lor proprietà, le quali, ove non fosse religione, sarebbero di continuo esposte alle ree voglie ed ai più enormi attentati di tutti i malvagi; nè s'avveggono in fine che il tentar di distruggere la religione altro non è che il tentar di distruggere la società del genere umano.

Egli è saggiamente vietato oggidì dai più de' governi lo stampare o introdur nello stato opere o libri, che la religione offendano o i buoni costumi; ma sventuratamente gl' iniqui libri sonosi già da gran tempo stampati, e già da gran tempo introdotti, e sparsi e diffusi. L'irreligione o l'empietà dee oggidì riguardarsi come una delle più grandi calamità dell' Europa: essa si è propagata rapidamente non altrimenti che un male epidemico o contagioso d'uno in altro paese, e va sempre più propagandosi. I saggi scrittori veggono e deplorano amaramente questa sciagura; ma niuno di essi, per quanto io sappia, ha giammai di-

visato o proposto alcun rimedio ad un sì gran male. Non basta già il vietar la lettura di questa o di quell' opera, o formar indici di libri proibiti; poichè le ree opere si leggeran tuttavia, e passeranno d'una in altra mano malgrado di tutti i divieti. Non si può giammai distrugger un male qualunque, se non si va a togliere la cagione che lo produce. La cagione del male, di cui parliamo, sono i libri che spargono l'incredulità e l'irreligione: questi dunque deesi procurar d'annientare e distruggere; perchè non è a sperare che si possan giammai distruggere gli effetti lasciando sussister la causa da cui derivano. Io ho osato quindi nel citato mio opuscolo proporre vari mezzi e varie misure, che la sapienza dei governi potrebbe a quest'oggetto impiegare, colle quali, se non si potranno togliere dalle mani degli uomini tutti gli empi libri, si perverrà almeno a scemarne notabilmente e diminuirne il numero, e quanto minore sarà questo numero, tanto minore sarà sempre il male che essi produrranno.

Ma quali che sieno i mezzi e le misure che i governi vorranno porre in opera per conseguire, se non interamente, quanto almen sia possibile, un sì importante scopo, riguardo

a' libri, che, pria d'ora stampati, sono già infelicemente sparsi e diffusi, essi impiegar debbono tutta la maggior vigilanza per impedire che più non se ne possano stampare nè introdur nello stato in avvenire. Ogni legislatore, ogni governo aver dee la più grande cura che il culto sia rispettato da tutti, e la religione onorata, e punir dee severamente tutti quelli che, sia co' loro discorsi, sia coi loro scritti, o in qualunque altra guisa, la oltraggiano o la offendono; perchè ogni attentato contro la religione è un attentato contro la società. I nostri pensieri o i nostri sentimenti segreti esser non debbono sottomessi alle leggi umane; poichè gli uomini giudicar debbono soltanto le azioni, e Iddio solo giudica i pensieri; ma colui che in voce o in iscritto si scaglia apertamente contro il culto reso alla Divinità, colui che palesa ad altri la sua miscredenza, e gli comunica le prave opinioni da cui è infetto, dee esser punito come un venditor di veleni, e come un nemico pubblico.

Tutti i re, e tutti i principi, e tutti quelli che la Provvidenza ha chiamati al governo delle nazioni, non debbono cessar mai di considerare che la religione è quella che loro

assicura la fedeltà e l'ubbidienza de' popoli, quella ch'è il più saldo appoggio de' loro troni: che la religione è la base ed il fondamento del ben essere, della tranquillità interna e della pace in tutte le civili società, le quali senza di essa non potrebbero giammai conservarsi in alcun modo o sussistere; che la religione quindi dee essere la prima di tutte le loro sollecitudini e cure, la religione il primo, il più grande, il più importante affare dello stato.

DISCORSO TERZO.

DELLE LEGGI CHE RIGUARDANO L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZION PUBBLICA.

L'educazione e l'istruzion pubblica, dopo aver insegnati i misteri e i precetti della religion santa che professiamo, dee pur far vedere quali sieno i doveri, che non la sola religione rivelata c'impone, ma la religion pur naturale o sia la legge sacra della natura. Ella dee insegnare quali sieno i doveri dell'uomo verso l'Ente supremo, creatore e conservatore dell'universo, quali sieno i doveri dell'uomo verso sè stesso, e quali i suoi doveri verso gli altri uomini.

Ogni governo dee aver cura che i parochi ed i ministri della chiesa non trascurino giammai di consagrare alcune ore dei giorni di riposo all'istruzione religiosa e morale dei fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, onde scolpite vengano di buon'ora nelle lor anime le idee imponenti e salutari della religione e della morale. Ma, oltre l'istruzione ne' sacri

tempj, un'altra istruzione morale della gioventù dee dal legislatore ordinarsi nelle pubblice scuole. Nè solo nelle scuole elementari, ove s'insegna a' fanciulli il leggere e lo scrivere, ma in tutte pure le scuole superiori non si dovrebbe mai cessare d'inculcare ai giovani, col mezzo di maestri specialmente a ciò destinati, le massime e le verità più importanti della religione e della morale, cercando con tutti i mezzi d'imprimerle profondamente ne' loro cuori.

La prima di queste verità, che non potrebbesi mai abbastanza ripetere, è quella che vi ha un Dio, il quale formò l'universo, e conserva questa grand'opera, e la mantiene in un eterno vigore: che sebbene invisibile in sè medesimo, ben egli è visibile nelle maraviglie che ha fatte; che noi prestar gli dobbiamo tutto quel culto che la sua benefica bontà dimanda; ch'egli punisce tutte le male azioni degli uomini, e premia la probità e le virtù in una vita futura.

Dopo d'aver insegnato quali sieno i doveri d'ogni uomo verso Dio, e quali i doveri verso sè stesso, e quali i mezzi ch'egli dee impiegare per procurare la sua perfezione, ed ottenere la sua felicità, non minor cura dee

aversi ad instillare ne' cuori de' giovani l'amore e la beneficenza verso tutti gli altri uomini, qualunque siasi la lor condizione, dimostrando questo essere un dover sacro, che c' impone non solo la divina religione nostra, ma la stessa natural legge, che è la legge comune di tutto il genere umano. Non si dovrebbe inoltre trascurar niente di ciò che può alimentare ne' loro cuori la sensibilità e la commiserazione verso gl' infelici; poichè ella è la radice di tutte le virtù sociali, ed è il mezzo più efficace per portare gli uomini ad amarsi e soccorrersi mutuamente. La sensibilità, dice uno scrittor celebre, è un sentimento che ha un impero sull'anima per portarla alla virtù, non meno forte di quello che hanno tutti i precetti della filosofia e delle leggi.

L'educazione della gioventù non dee aver solamente per oggetto il formare gli animi, ma dee aver pur quello di formare e di rendere forti e robusti i corpi. V' ha un'arte di formare i corpi non meno che gli animi, arte che ben conosciuta era dagli antichi, ma che da noi s' ignora o si trascura. Insigni scrittori osservarono che, allontanando i giovani dall'ozio, compagno della noia e del vizio, ed

occupandoli in piaceri utili, le istituzioni dell'antica Grecia erano ammirabili. Anche in Roma gli esercizi penosi, ma aggradevoli, del Campo di Marte sviluppavano i talenti e le forze, ed alle leggi della ginnastica dovettero i Romani quella gioventù infaticabile e coraggiosa, da cui sortirono i Camilli e gli Scipioni. Dovrebbero quindi tutti i governi anche oggidì destinare, sì nelle città come nelle terre e ne' villaggi, un luogo in cui la gioventù in alcuni determinati giorni adunata, vi si formasse a tutto ciò che può fortificare il temperamento, ed elevar l'animo. Lontano dalle voluttà e dai piaceri, che snervano il corpo non meno che l'anima, ella potrebbe pure famigliarizzarsi colle armi, che servir debbono alla difesa della patria, ed imparare di buon'ora ad eseguire con precisione e prontezza tutti quei movimenti e quelle operazioni che l'arte militare prescrive. Il legislatore non solo dee procurare di rendere i suoi cittadini saggi e felici colla istruzione e colle leggi, ma dee pur formarne de' soldati capaci di difendere la loro felicità. Egli dee, prima che venga il bisogno di chiamarli alla milizia, formarli coll'educazione e cogli esercizi ginnastici, rendendoli atti a sostenere, quando ne

venga il bisogno, le fatiche della guerra, ed a soffrirne i disagi. Ne' paesi del Settentrione, e in quelli che vi si accostano, ove il freddo indura i corpi e li rende vigorosi e robusti, gli esercizi ginnastici della gioventù possono sembrare non sì necessari come ne' climi conformi a quelli della Grecia e dell' Italia, o non gran fatto diversi. Questi esercizi della gioventù formerebbero ne' giorni di riposo un aggradevole e giocondo spettacolo, sia rispetto a quelli che vi si eserciterebbero, sia rispetto alla folla che vi accorrerebbe a vederli; e mentre distrarrebbero il popolo dai frivoli trattenimenti, dai giuochi e dai vizi, ai quali suol darsi in preda in tali giorni, renderebbero la gioventù più sana, più forte e robusta, e più atta ne' bisogni a sopportare i travagli e le militari fatiche. Per quanto, dopo l' invenzion della polvere, la maniera di combattere, che ora si osserva, sia dall'antica diversa, e sembri che il cannone e l'artiglieria più che il coraggio o la forza de' soldati decidano della sorte delle battaglie, non potrà però negarsi giammai che anche oggidì il valore, il coraggio e la destrezza de' combattenti, la loro forza e robustezza, e quindi la loro costanza ne' travagli, non sieno della più

alta importanza ed utilità nella guerra. Si dice che in tempo di guerra una gran parte de' soldati, che compongono un'armata, si ammala e muore pei disagi che dee soffrire. Essi non perirebbero, se nella prima lor gioventù, e prima che divengano soldati, data venisse, cogli esercizi ginnastici, a' loro corpi quella forza e robustezza, che acquistar non possono senza un tal mezzo.

Ma, ritornando all'educazione religiosa e morale della gioventù, utilissimo sarebbe, credo io, un piccolo libro elementare, il quale venisse distribuito, e sparso e diffuso non solo nelle città, ma ne' villaggi eziandio e nelle campagne, contenente le più importanti verità della religione e della morale, e scritto in istile bensì semplice e chiaro, ma nobile e grave, diretto ad imprimere nell'animo de giovani le massime più utili, e singolarmente quella che ogni vizio ed ogni delitto è un falso giudizio dell'uomo sul suo vero interesse, e che non v'ha vera utilità o felicità nella vita umana se non nell'amor del dovere e della virtù.

I legislatori greci conobbero che la virtù si persuade meglio col sentimento che co' precetti. Essi annunziarono quindi le più utili

verità, ornate delle grazie della poesia e della musica. Potrebbonsi anche da noi i primi precetti e le principali massime e regole di morale, contenute nel libro elementare suddetto, essere recate in versi, ordinando ch'essi sieno nelle scuole apparati a memoria, e debbano tutti recitarli sovente, acciocchè rimangano altamente impressi nelle lor menti. Non v'ha cosa che più ritengasi nella memoria quanto i bei versi; laonde quelli aurei precetti e quelle regole presenterebbonsi poi a tutti spontaneamente nelle varie circostanze e vicende delle lor vita, ammonendoli a conformarvi la loro condotta.

L'ascendente, che hanno le donne sopra gli uomini, è un dono che ha fatto lor la natura per lo bene comune. Di somma importanza quindi è pure l'educazione, che dee darsi a questa metà del genere umano. Si dice che gli uomini faranno sempre ciò che vorranno le femmine. Se si vuol dunque che gli uomini sieno virtuosi e probi, convien insegnare a quelli ciò ch'è probità e ciò che è virtù.

Alle sollecitudini e cure per l'educazione della gioventù eguali esser debbono quelle che il legislatore dee avere per l'istruzione

religiosa e morale degli uomini d'ogni età e d'ogni condizione, onde formare i loro costumi. Sono i costumi quelli che fanno la sorte degl' imperi e la felicità solida delle nazioni, per modo che vano è senza i costumi l'impero delle leggi. Non v'ha alcuno, tra quelli che hanno meditato sull'arte di governare gli uomini, il quale conosciuto non abbia questa verità: *Frustra feruntur*, scrisse Platone, *civibus leges, nisi eorum animi ita sint informati, ut ipsi sibi sint lex* (1). Lo stesso scrisse Isocrate: *Decere magistratus non tam porticus implere legibus quam efficere, ut cives insitum habeant justitiae et pietatis studium.* Di tutte le leggi, dice un celebre moderno filosofo, la più importante, quella che non si scolpisce nè sul marmo nè sul bronzo, ma nel cuore de' cittadini, che prende sempre nuove forze, e che quando le altre leggi invecchiano e vanno in disuso, le rianima, e le supplisce, e sostituisce insensibilmente la forza dell'abito a quella dell'autorità, questa legge sì forte sono i costumi.

Egli è nelle chiese per mezzo de' sermoni e delle prediche che recitar vi debbono dai

(1) Plato, De Leg., lib. I.

pergami ne' giorni festivi i sagri pastori, ed ivi è principalmente ove ricever possono gli uomini, d'ogni età e d'ogni condizione, delle impressioni indelibili di religione e di morale, e dove si può inspirar loro un amore invincibile della probità e della virtù; ma ad ottenere questo fine il legislatore dee estendere le sue cure anche all'educazione del clero medesimo, destinato ad educare ed ammaestrare gli altri. Due sono gli oggetti che questa educazione dee proporsi, cioè il sapere e la virtù, di cui forniti esser debbono i sagri ministri. Al sapere essi unir debbono l'integrità della vita ed una inviolabile probità di costumi, nulla essendo sì efficace a persuadere gli altri delle verità ch'essi predicano, quanto il vedere nella lor vita l'intima persuasione di lor medesimi.

Molti sono bensì i pii e dotti parochi, ma poichè non in tutti, e massimamente ne' pastori subalterni, e ne' villaggi e nelle campagne, non in tutti, dico, esser possono eguali la dottrina ed il sapere, si recitano in alcuni luoghi talvolta da' sacri pergami, tali discorsi e tali prediche, che sono ben lontane dal poter ottenere lo scopo salutare a cui debbon tendere. Pensando io più volte meco stesso

ad un tal male, parvemi che giovevolissima cosa sarebbe, se venisse composto e prescritto a tutti i parochi un libro uniforme per l' istruzione religiosa e morale del popolo. Egli è vero che molti sonovi di cotai libri, contenenti prediche, sermoni e discorsi, più o meno facondi ed eloquenti, ma non da tutti si leggono, o, se si leggono, non da tutti si seguono i migliori, ed è pur vero che si odono bene spesso oggidì prediche e sermoni, i quali non sono che freddi, e frivoli, e vani, e del tutto inetti a produrre negli animi degli ascoltatori alcun vantaggio o profitto. Questo libro dovrebbe esser dato a tutti i sacri pastori come un esemplare o modello, cui debbano seguire nella maniera d'annunziare ed insegnare al popolo le verità della religione e della morale, e nella maniera d' inspirargli il rispetto e l'ubbidienza dovuta alle leggi, e l'amore e il rispetto dovuto al sovrano ed alle autorità che lo governano. Esso dovrebbe contenere tutti i discorsi e tutte le prediche che i parochi recitar debbono al popolo nel corso dell'anno, non permettendo che le compongano essi medesimi come più loro piace, ed allora si udiranno prediche e concioni guernite di quella forza e di quell'unzione che

aver dee l'eloquenza del pulpito, affinchè convinca e persuada, e muova il cuore di quelli che le ascoltano.

Ma, oltre l'istruzione religiosa e morale ne' sacri tempj, un'altra istruzione morale dee dal legislatore ordinarsi anche fuori di essi; poichè dalla bontà de' costumi de' cittadini dipende, e dipenderà mai sempre, come detto abbiamo, la forza e la felicità vera delle nazioni. I drammi ed i componimenti teatrali esigono la più grande cura d'ogni governo; nè dee permettersi che alcuna cosa sia recicitata ne' teatri, se prima non sia stata approvata dalla pubblica autorità; nè questa approvar dee giammai se non quelle opere, le quali, l'utile unendo al dilettevole, servano esse pure all' istruzione pubblica. Il teatro tutti gli scrittori dicono ch'esser dovrebbe la scuola dei costumi e della virtù. I drammi dovrebbero rendere abbominevole la dissolutezza, la mala fede, l'ipocrisia, le frodi, gli inganni, ed ogni altra rea azione o delitto, e porre sulla scena in tutto il loro splendore le virtù. Essi dovrebbero cogli strali del ridicolo far abborrire la frivolezza, la vanità, le false opinioni, i pregiudizi, e gli errori che regnano nelle varie classi della società.

I costumi d'un popolo nascono quasi sempre dalle opinioni vere o false, delle quali è imbevuto. S'egli ha opinioni false ed erronee, un altro mezzo d'istruire ed illuminare il suo popolo ha in mano il legislatore, cioè quello de' libri, opportunamente sparsi e diffusi, che dimostrino al medesimo i suoi errori, e conoscer gli facciano la verità. Il sovrano, dice un insigne scrittore, coll'istruire la sua nazione e collo spandere dei lumi in tutte le classi, può dominare i costumi, ed ottenere lo scopo della miglior educazione dei cittadini. Ogni governo dovrebbe quindi invitare co' premi e cogli onori i più valenti scrittori a servire colle lor opere all'istruzione pubblica e nazionale; poichè non è facile il dire, quanto un buon autore può divenire importante e prezioso alla società. I buoni libri dominano gli spiriti colla forza dell'evidenza, alla quale non può resistersi, e mutano i costumi d'una nazione col distruggere gli errori ed i pregiudizi che pria vi regnavano.

I principj poi di religione e di morale non possono mai essere abbastanza inculcati e ripetuti nelle chiese, nelle scuole, ne' teatri, ne' libri, e negli scritti d'ogni maniera; poichè essi son quelli pei quali gli uomini, oltre le ricom-

pensa d'un'altra vita goder possono anche su questa terra quel debole grado di felicità che comporta l'umana natura.

Una delle cose inoltre, che più fortemente procurar deesi d'imprimere nell'animo dei cittadini, è l'amor della lor patria. Quest'amore è bensì un sentimento naturale di quasi tutti gli uomini; ma ne' libri destinati all'istruzion pubblica dovrebbesi insegnar loro, che l'amor della patria non dee limitarsi alla città o al luogo in cui nacquero, ma dee estendersi a tutto il corpo sociale di cui sono membri. Convien insegnare a'cittadini a riguardare sè e le loro famiglie come parti di una più grande famiglia, cioè di tutto lo stato, ed a considerare come lor propri i beni ed i mali del medesimo, ed a nutrire in questo spirito i loro figli. Per imprimere in essi l'amore del proprio paese non si dovrebbe tralasciare d'istruirli dei pregi particolari che l'adornano, dei celebri uomini, ai quali diede la nascita, e di tutto ciò che può renderlo ad essi caro e stimabile. Una maniera propria ad eccitare l'amore della patria in tutte le classi della società sarebbe eziandio quella di inserire nelle preci popolari, e di far recitare tutti i giorni festivi una breve preghiera per

la prosperità e felicità della nazione e del sovrano, e delle autorità che la governano. L'amor della patria può allignare ed esser forte non meno nelle monarchie che nelle repubbliche, ed esso ha prodotto in tutti i tempi le più grandi azioni.

Un altro oggetto importantissimo dell'educazione ed istruzion pubblica è pur quello di eccitare ne' cuori de' cittadini l'amor della gloria, il quale, come altrove diremo, quando invita a ben fare, non ripugna punto ai precetti della legge divina. Nulla è sì possente ad eccitare quest'amore quanto gli esempi e le vite degli uomini illustri. Il libro di Plutarco è un'eccellente opera, in cui contengonsi le vite degli uomini celebri che si segnalarono per lo più nelle repubbliche, le vite de' quali lasciano nell'animo de' leggitori, e singolarmente de' giovani, le più profonde impressioni; ma anche la storia delle monarchie ci fornisce una lunga serie d'uomini insigni, i quali occupano meritamente i più luminosi posti nel tempio della gloria. Si potrebbe quindi, sul modello dell'opera di Plutarco, fare un non meno eccellente libro delle vite degli uomini illustri che fiorirono nelle monarchie. Di molti di essi si hanno pure

gli elogi e le vite già stampate; ma queste dovrebbero essere ritoccate e rifuse, quelle almeno che ne abbisognassero, e tutte raccolte in uno o più volumi; poichè non è facile il dire quanto simili opere, allorchè scritte fossero da mano maestra, contribuirebbero a perfezionare l'educazione e l'istruzion pubblica, e ad inspirare ne' leggitori l'amor della patria, e l'amor della gloria, con accendere nei loro cuori il nobile desiderio d' imitare i grandi uomini, de' quali leggono le vite.

V' hanno degli scrittori, che dipingono l'uomo come naturalmente inclinato al male, e come una bestia feroce sempre pronta a lanciarsi contro i suoi simili. Altri il negano, e dicono la natura dell'uomo essere quella di bramare ad ogni istante la sua felicità; ed essere sollecito a procurarsi il piacere ed allontanare il dolore; l'uomo buono, egualmente che il malvagio, non cercare che la sua prosperità, ed il secondo ingannarsi solo nei mezzi onde ottenerla. Quello ch' è certo si è che l'uomo generalmente è un animale docile; poichè l'esperienza dimostra, e dimostrò in tutti i tempi, che l'educazione e l' istruzione unita alle leggi può fare dell'uomo tutto ciò ch'essa vuole. L'educazione e le leggi

hanno virtù di modificare i popoli, e di condurli a tale abitudine di costumi, che sembra dipoi impressa in essi loro dalle mani della stessa natura, nè si può dire abbastanza della forza ch'essi hanno per fare d'una nazione ciò che più vuole il legislatore.

Molti insigni scrittori hanno proposti nei loro libri degli eccellenti piani d'educazione, sì pubblica come privata. Spetta a ciascun governo lo scegliere e adottar quello che più convenga ai bisogni ed alle circostanze del suo paese; ma qualunque sia il piano, che venga creduto il migliore, il legislatore non dee mai obbliare che, dopo la religione, l'educazione e l'istruzion pubblica esser dee la prima di tutte le sue sollecitudini e cure. Platone considerando quanta sia l' importanza dell'educazione, vuole che quegli che ad essa presiede sia il primo ed il più eminente magistrato della repubblica, e sia santissimo e sapientissimo, nè sia d'età minore di cinquant'anni. Sono in ogni governo più ministri incaricati dei vari rami della pubblica amministrazione; ma, oltre a tutti questi, dovrebbesi pure creare un particolare ministro riguardo all'educazione ed istruzion pubblica, il quale non pur eguale fosse nella dignità e negli

onori a tutti gli altri, ma fosse anzi il primo tra di essi.

Quel governo che avrà saputo inspirare ai suoi popoli il rispetto alla religione, la stima e l'amore della virtù, l'amor della patria e l'amor della gloria, avrà piantata la più ferma base dell'edifizio sociale, e la più propria a formare la prosperità e la possanza dello stato.

DISCORSO QUARTO

DELLE LEGGI POLITICHE.

Due sono gli oggetti primari delle leggi politiche, cioè il primo la popolazione, ed il secondo la ricchezza e la possanza dello stato.

La prima base della forza e della possanza d'uno stato è la popolazione, cioè il numero e la moltitudine de' suoi abitanti. Il legislatore per avere questa forza o questa possanza, cioè una copiosa popolazione, dee volgere le sue cure a rendere i suoi popoli felici. Ove sieno felici, essi si moltiplicano senza che impiegar debbansi altri mezzi. Le sagge leggi e tutti i mezzi che promuovono la felicità e prosperità d'uno stato, promuovono pure la propagazione dei suoi cittadini.

V'ha de' paesi in cui non pochi sono gli ostacoli che si oppongono al crescimento della popolazione, ostacoli che il legislatore dee cercar di rimuovere. Egli non dee permettere un soverchio numero di ecclesiastici secolari o regolari, ma quello saltanto che sia necessario in ogni luogo alle funzioni del divin culto ed ai bisogni del popolo.

Le primogeniture o i maggioraschi che, trasferendo tutti o una gran parte dei beni della famiglia in un solo, tolgono a tutti gli altri la facoltà di contrarre matrimonio per l'impotenza, in cui trovansi, di sostenerne i pesi, deono essere dal legislatore interamente aboliti.

Havvi un altro celibato introdotto dallà dissolutezza e dal libertinaggio. I pesi che seco porta il matrimonio, e la facilità di trovarne i piaceri senza averne le pene, moltiplicano il numero de' celibi in tutte le classi. Il celibato che regnava in Roma, e che diminuiva sempre più la popolazione ed il numero de' cittadini, mosse Augusto a pubblicare la celebre legge Papia Poppeia. Accordando questa legge premj ed onori ai maritati, ed imponendo pene ai celibi, i quali dichiarati erano incapaci d'ogni acquisto di eredità o di legati, mentre era diretta a promuovere i matrimoni de' cittadini, veniva pure coll'eredità e coi legati tolti ai celibi, che devoluti erano al fisco, ad arricchire il pubblico erario, ed a formare un fondo pel mantenimento degli eserciti; ma questa legge, se produsse l'effetto d'arricchire l'erario, non produsse se non iscarsamente quello di promuovere la frequenza de' matrimoni e di

bandire il celibato; poichè quest'è un male che di tutt'altri rimedi abbisogna. Quando il legislatore, coll'educazione ed istruzione pubblica, e con altri mezzi, de' quali parleremo a suo luogo, inspirerà in tutti i cittadini l'abborrimento dell'ozio e dei vizi, e farà regnare per tutto il rispetto alla religione, egli giungerà pure a fare sparire, o almeno a diminuire ben molto la dissolutezza ed il libertinaggio, e con ciò a promuovere la frequenza de' matrimoni, e ad aumentare il numero dei cittadini.

Ma il maggior ostacolo d'ogni altro all'aumento della popolazione è la moltitudine ed il troppo gran numero de' soldati che compongono le armate anche in tempo di pace. Il conte di Hertzberg, insigne ministro prussiano, e non meno insigne scrittore, espone in una sua opera il piano stabilito in Prussia d'una milizia permanente e perpetua in tempo di pace, la qual è chiamata agli esercizi militari nel verno, e viene lasciata nelle sue case nella stagione della state a lavorar le campagne, e ad esercitarvi le arti ed i mestieri colla libertà pure di contrarre matrimonio. Allorchè questo sistema potesse essere, e fosse adottato da tutti i sovrani, ognun

può vedere quanto sarebbe l'aumento della popolazione, e quali pure i vantaggi che ne nascerebbero riguardo alla prosperità e felicità pubblica, se tutti i governi lasciassero all'agricoltura ed alle arti le braccia che oggidì loro tolgono.

Alla possanza e prosperità d'uno stato non basta la popolazione; poichè nel presente ordine delle cose necessaria è pure l'opulenza e la ricchezza nazionale, e questa è quella che cercano a gara, e procuran d'acquistare oggidì tutte le nazioni e tutti i governi. La madre d'ogni ricchezza e la prima sorgente d'ogni prosperità altro non è che l'agricoltura. Essa sola è quella che moltiplica le sussistenze; essa è la base della popolazione medesima; essa ci scopre i segreti della natura, ed è il più ammirabile e sorprendente degli effetti, pei quali la Provvidenza si degna manifestarsi a' nostri occhi. Il legislatore dee quindi aver cura che sieno onorati quelli che si consagrano a questa prima delle arti, ed i suoi primi sguardi deon portarsi verso quella classe della società, che nutrisce tutte le altre, e ch'è la più importante e la più preziosa dello stato.

Se v'ha in un paese de' terreni incolti si

deono incoraggiare quelli che ne intraprenderanno la coltura, coll'esenzione dalle decime e dalle imposte per un certo tempo. I beni poi chiamati comuni, il legislatore dee ordinare che sieno ridotti a coltura, e distribuiti e divisi tra tutti i membri della comunità, a cui appartengono, come si è pur fatto a' nostri dì saggiamente in molti paesi.

Una delle più importanti regole dell'agricoltura è quella che insegna doversi serbare una giusta proporzione tra i campi coltivati a grano, ed i pascoli o prati. Senza questa proporzione non può nutrirsi il necessario bestiame, nè procurarsi un necessario concime, e senza di questo restano infeconde le terre, e si hanno minori produzioni di quelle che potrebbonsi avere. Allorchè avvenga, come avviene pure non di rado, che in alcun paese o in qualche parte di esso, non si osservi dagli agricoltori una giusta proporzione tra i campi e i prati, dee il legislatore istruirli ed illuminarli sul loro errore, ed eccitarli ad osservare una regola, ch'è della più grande importanza.

V'ha de' terreni propri solo alla coltura delle viti, e a dispetto del suolo vi si seminano grani. V'ha de' terreni attissimi alla coltura de' grani, e s'ingombrano di viti e di gelsi.

Non omnis fert omnia tellus, disse Virgilio,
Hic segetes, illic veniunt felicius uvæ
Arborei foetus alibi . . . .
Altera frumentis quoniam favet, altera baccho
Densa magis cereri, rarissima quæque lyæo.

Anche questo fallo pertanto dee il legislatore correggere, allorchè in alcun luogo la coltura sia opposta e contraria alla natura del suolo, con istruire opportunamente gli agricoltori, ed illuminarli sul loro errore.

Molti credono inoltre, che utilissima cosa sarebbe il sagrificare una parte delle viti alla coltura de' grani, derrata di prima necessità, sagrificio che il legislatore potrebbe e dovrebbe pur ordinare in quei luoghi ove ciò creda al bene pubblico convenirsi.

Un celebre scrittore pretende che sieno incongruenti tutte le leggi intorno alla coltura delle terre; perchè il proprietario, dice egli, e l'agricoltore soli sanno qual sia la derrata loro più utile e vantaggiosa. Ciò sarà vero il più delle volte, ma quando sia manifesto che in un paese o in una provincia, o in una parte di essa, regna un error generale, per cui si coltiva una derrata che alla natura del suolo non conviene, e si trascura, come avvien pure talvolta, quella che la più util

sarebbe e più profittevole, allora il saggio legislatore dee opporsi all'errore per lo bene pubblico. Egli deè prima cercare d'illuminare il suo popolo coll'istruzione e colla persuasione; ma quando questa non giovi, egli deè allora comandare.

Un altro non men celebre autore (Filangeri, Tom. II, Part. I) disapprova una legge dell'imperator Pertinace, il quale volle che un campo lasciato incolto appartenesse a colui che l'avrebbe coltivato, ed osserva che *per proteggere l'agricoltura egli offendeva la proprietà. Se un campo è mio*, dic'egli, *io posso consacrarlo alla sterilità, e il diritto della proprietà richiede che la legge mi permetta, riguardo a quest'oggetto, di essere un cattivo cittadino; poichè se essa mi toglie questa libertà, se essa mi comanda di coltivarlo a suo talento, io non sono più il padrone del mio fondo, io non sono che un amministratore dipendente dalla volontà di un altro*; ma Filangeri attribuisce al diritto di proprietà un'estensione ed un potere senza limiti, potere che non ha nè dee avere. Fin dalla prima formazione delle civili società ogni uomo, che vi si è unito, ha promesso di conformare la sua volontà e le sue azioni al

bene generale e comune del corpo sociale. Il corpo sociale dunque, o sia il legislatore che lo rappresenta, ha il diritto di comandare tutte quelle cose che sono utili, e di vietar tutte quelle che dannose sono o nocevoli alla società. Colui che lascia sterile ed incolto il suo campo, e non vuole che nascano dalla sua terra quei frutti che, coltivato, potrebbe produrre, diminuendo la massa della ricchezza nazionale, si oppone al bene pubblico ed universale. La legge dunque che gli vieta di lasciare incolto il suo campo, e gli comanda di coltivarlo, è una legge giustissima, perchè conforme al bene universale, ed al bene di lui medesimo. Niente è più vero di quell'assioma, che la sapienza de' romani legislatori ha consacrato: *Interest reipublicæ, ne quis re sua male utatur.* Noi leggiamo quindi in Aulo Gellio (1) che nell'antica Roma: *Si quis agrum suum passus fuerit sordescere, eumve indiligenter curaverit, et neque araverit, neque purgaverit: si quis arborem suam, vineamque haberet derelictui, non is sine pœna fuit, sed censores erarium faciebant.*

(1) Noct. Att., Lib. 4, cap. 12.

Lo studio dell'agricoltura dovrebbe essere propagato in ogni luogo con libri contenenti istruzioni utili, ed a portata dell'intelligenza del popolo. Questi libri e queste istruzioni non mancano; ed abbondano anzi oggidì per le sollecitudini e cure di dotti scrittori e di dotte e zelanti accademie; ma tutti i libri e tutti gli utili insegnamenti rimangono senza alcun frutto, quando sparsi non vengano e diffusi ne' villaggi e nelle campagne. La cura di spargerli e di diffonderli sembra che commetter dovrebbesi a' parochi ed a' sacri pastori, pei quali potrebbe pur formarsi una specie di catechismo agrario, incaricandoli d'esporlo e spiegarlo al loro popolo, ed essi non diverrebbero che più rispettabili, se, dopo averlo istruito dei grandi principj della religione e della morale, gl'insegnassero pure le regole dell'arte più preziosa e più necessaria al genere umano.

Per dare la protezione e gl'incoraggiamenti, che deonsi all'agricoltura, dovrebbe ogni sovrano farsi presentare d'anno in anno lo stato attuale della medesima in tutte le province de' suoi stati, ed i progressi ch'ella vi ha fatti, a fine di favorirli e promuoverli con premiare lo zelo degli agricoltori e ricompen-

sare i loro sforzi, sia con decorazioni e medaglie, sia con pubblici elogi, dati in suo nome a quelli che distinguonsi in ciascun paese. Egli dovrebbe quindi ordinare ai governatori d'ogni provincia, che debba ognun d'essi inviargli annualmente un'accurata descrizione dello stato e dei progressi dell'agricoltura, e di tutto ciò che appartiene all'economia rurale nella provincia che governa; comandando a ciascun di essi d'aggiungervi tutte quelle considerazioni che crederà, tendenti all'avanzamento sempre maggiore di quest'arte importantissima.

Se l'agricoltura è la prima sorgente della ricchezza e prosperità pubblica, le arti, le manifatture, ed il commercio sono la seconda. Il travaglio oggidì è divenuto la misura dell'opulenza e della ricchezza delle nazioni, ed il meno attivo essere dee necessariamente il più povero. La coltura della terra e la coltura delle arti fanno ora la forza degli stati, e la bilancia dell'Europa è nelle mani delle nazioni che più le coltivano. Il legislatore dee quindi cercare tutti i mezzi di far fiorire nel proprio stato le arti ed il commercio: egli dee decretare premi e ricompense a quelli che procurano in esse di segnalarsi, ai fab-

bricatori di nuove utili macchine, di nuovi strumenti, ed a qualunque utile e vantaggiosa invenzione, perchè quanto più il suo popolo sarà industrioso e commerciante, tanto più sarà ricco e possente, e quando l'industria umana è eccitata dai premi e dalle ricompense, ella suol fare i più prodigiosi progressi.

Moltissimi sono i libri ed i trattati che sonosi per tutto pubblicati intorno all'economia pubblica o politica, tendenti a far fiorire e prosperare le arti, le manifatture, ed il commercio, i quali ben meritano d'essere letti e meditati da tutti quelli che governano i popoli; perchè importantissime sono le materie che vi si trattano.

Io non tacerò che gravi scrittori sono d'avviso che il commercio sia utile solamente nei generi di prima necessità, quello che nasce dall'agricoltura, e quello che si fa tra paesi vicini o non molto lontani; ma che, lungi dall'esser utile, sia pernizioso quello che fassi in remote regioni, e che toglie alle campagne ed alle arti, e tien lontane per mesi ed anni, migliaia d'uomini a fine di portare in Europa alcune merci o derrate, senza le quali i nostri avi ebbero non meno di noi agiata e fe-

lice e lunga vita; ma a malgrado di tutte queste ed altre declamazioni, le nazioni ed i governi coltiveranno sempre il commercio terrestre e marittimo; poichè il commercio apporta ricchezza, e la ricchezza, nello stato presente delle cose, forma la forza e la possanza degl'imperi. Al commercio unicamente dovettero molti stati la loro prosperità e la loro potenza. Le repubbliche di Tiro e di Cartagine non sarebbero divenute sì grandi e sì floride senza il commercio e senza la cupidità de' lor cittadini, che da essa erano spinti ad affrontare tutti i pericoli, ed a vincere tutti gli ostacoli. Ad essa dovette Venezia un dì la sua possanza e la sua ricchezza, ad essa dovette la sua l'Olanda, e ad essa dee oggidì l'Inghilterra la signoria de' mari, la sua grandezza e la sua gloria.

I filosofi e gli scrittori di politica dicono inoltre, che le ricchezze producono il lusso, la mollezza, e l'amore delle voluttà e de' piaceri, i quali snervano le anime non meno che i corpi, e che il lusso e l'amor dei piaceri hanno sempre perduto tutti gli stati. Molti però sono i mezzi che il saggio legislatore può impiegare ad impedire o scemare i sinistri effetti delle ricchezze e del lusso. Uno di

questi mezzi egli è quello di disaggravare il popolo dalle imposte, sotto il cui peso egli geme troppo sovente, facendolo portare a quelli che abbondano di ricchezze. Poichè un lusso pernicioso è quello, che per vano fasto e magnificenza, toglie molti uomini all'agricoltura ed alle arti, e molti cavalli alle campagne, opportuna pur sarebbe una legge, la quale limitasse il numero de' servitori e dei cavalli, o imponesse almeno in proporzione del loro numero una determinata tassa da pagarsi per essi annualmente al pubblico erario. Può inoltre il legislatore diminuire i sinistri effetti delle ricchezze e del lusso con cercare di dirigerlo verso oggetti utili allo stato. Ch'egli faccia conoscere ai nobili e ai grandi, che la vera nobiltà e grandezza non consiste già nello splendor della nascita, non nella sontuosità o nella ricchezza degli abiti, degli addobbi, e delle suppellettili, non nella vana pompa di servitori e di cavalli, e non nel lusso e nella squisitezza della mensa, ma sì nelle opere grandi e vantaggiose ed utili al pubblico. Quelle magnifiche opere e que' superbi monumenti, che abbellivano Roma, e tant'altre città dell'impero romano, anfiteatri, portici, acquedotti, strade pubbliche, fon-

tane, e correnti d'acque salubri, passeggi e giardini pubblici, terme o bagni, ed altre opere consagrate al comodo, al bene, ed al vantaggio pubblico, i cui maestosi avanzi attirano oggidì i nostri sguardi, e muovono la nostra ammirazione, si dovettero non solo alla munificenza degl'imperadori romani, ma a quella ancora de' più ricchi e doviziosi signori, che amarono d'impiegare le loro ricchezze all'utilità pubblica ed al vantaggio ed ornamento delle loro patrie. Che il legislatore dunque ecciti con premi ed onori i grandi signori ad ostentare la loro ricchezza in opere che ridondino in vantaggio e bene pubblico, e non solo in quelle che abbiamo or accennate, ma in altre ancora non meno importanti, come in case o stabilimenti destinati all'educazione e all'istruzione pubblica, all'avanzamento ed allo splendor delle scienze e delle arti, e ad altri somiglianti oggetti secondo ciò ch'esiga in ciascun paese il bisogno o l'utilità pubblica; che il sovrano accordi loro, allorchè il facciano, le insegne e le gran croci de' suoi ordini, ed ogni sorta di distinzioni ed onori; che le loro opere sieno annunziate nelle gazzette e ne' giornali pubblici; che nel *Panteon* o sia nel tempio della gloria destinato ad eter-

nare la memoria degli uomini illustri in guerra e in pace sieno poste pure le immagini di quelli che colla loro liberalità e munificenza avranno ben meritato dello stato, e i loro nomi sieno non meno che i primi tramandati alla posterità.

Ma se il legislatore potrà diminuire e scemare i perniciosi effetti delle ricchezze e del lusso, si dirà ch'egli non potrà mai toglierli nè impedirli interamente. Le ricchezze producono inevitabilmente la mollezza, l'amore delle voluttà e dei piaceri, i quali hanno sempre, come detto abbiamo, perduto tutti gli imperi. Nel volume quinto de' miei tenui *Opuscoli spettanti alla scienza del governo e della legislazione*, che vide la luce in Trento l'anno 1816 dai torchi di Gio. Batista Monauni, ed in un Discorso aggiuntovi, che porta il titolo *Della Durata degli stati opulenti*, io ho trattato diffusamente dei vari mezzi che il legislatore può e dee porre in opera ad impedire o a scemare i sinistri effetti del lusso in uno stato ricco e dovizioso, e spero d'aver dimostrato che sonovi pure dei mezzi, co' quali, ad onta della ricchezza ed opulenza d'una nazione, vi si possano far regnare tutte le virtù militari e civili, il va-

lore, il coraggio, l'amor della patria e l'amor della gloria per modo che, anche in mezzo alle maggiori dovizie, può uno stato mantenersi in tutto quel più alto grado di prosperità, di possanza e grandezza, a cui è salito.

Se alla prosperità ed alla possanza d'uno stato sì grandemente contribuiscono l'agricoltura, le arti ed il commercio de' suoi abitanti, di non minor momento ed importanza a ciò sono pure le scienze e le lettere. Per conoscere di quanta utilità sieno le scienze e le lettere al governo de' popoli ed al bene delle umane società, basta il paragonare la condizione degli uomini in quei paesi o in quei governi, ove i lumi e le scienze sono sbandite, colla condizione di quelli, in cui esse fioriscono, e si vedrà quanto la prima più misera sia ed infelice della seconda. L'ignoranza produce l'imperfezion delle leggi, e l'imperfezion delle leggi cagiona sempre i più gravi mali de' popoli. Veggasi inoltre nella storia qual era in Europa, prima del rinascimento delle lettere, la vita e lo stato degli uomini nei tenebrosi tempi di barbarie e d'ignoranza.

Per nulla dire dell'arte o della scienza medica, nulla della giurisprudenza o scienza le-

gale, chi non conoscerà l'utilità e l'importanza delle scienze fisiche e matematiche, le quali tanti soccorsi apportano alle civili società, l'utilità e l'importanza della filosofia, di cui disse Cicerone: *Qua nec mihi carior ulla res unquam in vita fuit, nec hominum generi maius a Diis munus ullum est datum* (1)? La filosofia è per essenza la scuola e l'impero della ragione: la verità, la virtù, la conservazione e la felicità del genere umano sono l'oggetto delle sue ricerche. Ella c'insegna ad onorare come virtù la beneficenza, la bontà, la commiserazione, l'amicizia, la lealtà, la gratitudine, l'amor della patria, l'amore paterno, il rispetto filiale, e tutti i sentimenti in fine che riguardar si possono come altrettanti legami propri ad unire più strettamente gli uomini. La filosofia consagrà i suoi lumi e i suoi travagli a rendere l'uomo migliore, affinchè sia più felice. Ella procura di guarire gli errori ed i vizi, che sono le calamità del genere umano, ed insegna ai re ed a quei che governano le nazioni, ch'essi non giungeranno mai alla vera felicità nè alla vera grandezza se non procurando la felicità e la prosperità

(1) Cicer., Epist., lib. XV, epist. 4.

de' loro popoli. Noi dobbiam dunque amare e rispettare la filosofia come il dono più prezioso che, dopo la religione, Iddio ha fatto agli uomini, e come un raggio della sua sapienza eterna. Il perchè ben ebbe ragione il citato Tullio di dire in altro luogo: *O vitae philosophia dux! O virtutis indagatrix, expultrixque vitiorum! . . . . . Tu inventrix legum, tu magistra morum, et disciplinae fuisti* (1).

Egli è ne' consigli di stato ed ivi principalmente, ove i lumi della filosofia sono necessari; ma v'ha de' paesi, ove sventuratamente pel bene degli uomini e per la prosperità degl'imperi quello non è il loro soggiorno. Finchè però la potenza, dice Platone, sarà separata dalla scienza e dalla dottrina, i popoli continueranno ad essere corrotti, e sempre infelici, nè mai avran termine o fine i loro mali.

Dopo aver veduto quanta sia l'utilità della filosofia, e quanto ella sia pur necessaria a quelli, presso i quali risiede il supremo potere, volgiamo ora uno sguardo sull'utilità della storia, dell'eloquenza e della poesia. La storia è la sorgente della prudenza e della sa-

(1) Tuscul., lib. V.

viezza: ella è la maestra della vita umana, egualmente utile ai grandi che ai piccoli, ed anche più necessaria ai grandi che non a tutti gli altri. Ella è la guida dei ministri e dei re, ed è la scuola della politica; perchè gli avvenimenti dei secoli passati ci guidano a prevedere e presagir l'avvenire. Oltre a ciò, nulla è più proprio che la storia a produrre e far fiorire le virtù. La lettura delle vite degl'insigni uomini, e la gloria e celebrità de' loro nomi fanno nascere il desiderio ed un'ardente brama d'imitarli. Nulla pure è più proprio ad atterrire e sgomentare il vizio, e questo è anzi l'ufficio primario e principale della storia. *Hoc præcipuum*, dice Tacito, *munus annalium reor ut ne virtutes sileantur, atque pravis dictis, factisve ex posteritate, et infamia metus sit* (1). La storia ci presenta un Tiberio, un Caligola, un Nerone, un Domiziano colmati, mentre vissero, dall'adulazione di lodi, e divenuti dopo loro morte, l'orrore e l'esecrazione del genere umano; mentre Tito, Traiano, Antonino e Marco Aurelio ne furono la delizia e l'ammirazione; perchè non usarono della loro possanza se non

(1) Tacit., Annal., lib. I.

per ispargere de' benefizi sugli uomini. La storia fa dunque pei principi e pei ministri le veci, e tien luogo d'un tribunale, che li giudica con esatta giustizia, ed ella è perciò, pei regnanti e per tutti quelli che governano i popoli, il più possente freno, e ad un tempo stesso il più forte stimolo ed eccitamento alla virtù; poichè da essa attender debbono o la gloria e l'immortalità del loro nome, o l'obbrobrio e l'infamia, che eternamente li coprirà dopo morte.

E chi non conoscerà poi l'utilità dell'eloquenza, di quell'arte possente, che da Cicerone chiamata viene *rerum domina?* Essa è quella che ne' pubblici consigli fa vedere e dimostra ciò ch'esige l'interesse ed il bene dello stato, e alle false opinioni ed agli errori fa prevalere la verità ed i consigli della saviezza, che convince, e persuade, e soggioga le volontà. Essa è quella che innanzi a' tribunali protegge e salva gl'innocenti, e fa conoscere e punire i colpevoli; quella che nelle contese, che insorgono intorno alle proprietà de' cittadini, fa trionfare contro la mala causa i diritti sagri della verità e della giustizia. Ella è quella, che dalla sacra tribuna dimostra i loro veri interessi agli uomini, e li fa

ravveder de' loro traviamenti, quella che signoreggia e domina i loro affetti e vince le loro passioni, costringendoli ad immolarle al vero lor bene ed alla virtù.

E chi non conoscerà in fine l'utilità e l'importanza della poesia, il di cui oggetto è d'istruire ed ammaestrare dilettando; che colla bellezza e forza de' suoi carmi inspira l'orrore del vizio, l'amore della virtù e l'amor della gloria, e che può pur servire sì utilmente all'educazione ed istruzione pubblica? La poesia è di somma importanza ancora per celebrare le gesta e le virtù de' grandi uomini, che hanno ben meritato delle umane società.

I grandi poeti, ed i grandi oratori non hanno minor diritto alla celebrità ed all'ammirazione di quello che abbiano i più gran capitani; e la Grecia, e Roma non minore splendore da essi ricevettero che dalle vittorie e da' trionfi de' lor generali. I nomi di Omero, di Pindaro, di Eschilo, di Sofocle, di Euripide, di Eschine, di Demostene sono, e saranno sempre non meno celebri di quelli di Milziade, di Aristide e di Temistocle; e i nomi di Cicerone, d'Orazio e di Virgilio non sono meno immortali che i nomi degli Scipioni e de' Pompei.

Da tutto ciò che abbiam detto ben può ognuno comprendere, quanto tutti i sovrani e tutti i governi promuover debbano con ogni sorta di mezzi e favorire le scienze e le lettere, ed onorare quelli che le coltivano. Essi debbono quindi non solamente instituire nei luoghi opportuni i ginnasi, i licei e le università per l'istruzione ed ammaestramento della gioventù, ma dovrebbero inoltre istituire e fondare in tutte le loro città le accademie e le società letterarie, le quali quanto sieno utili ai progressi delle scienze e delle lettere, non è d'uopo il dimostrarlo. Esse sono pur utili a prevenire l'ozio ed i vizi d'una gioventù sfaccendata, ed esse divengono nelle città, in cui sono stabilite, sorgente d'onore e di gloria, ove prima non vedeansi che sorgenti di corruzioni e di vizi. A fine però di promuovere maggiormente le utili scienze dovrebbe il legislatore ordinare che le accademie propor debbano premi non solamente per quell'autore che meglio tratterà un dato argomento, ma proporli eziandio all'opera che sarà comparsa alla luce entro una determinata epoca, la quale sia la più originale, e la più utile alla società, lasciando la scelta della materia unicamente al genio degli scrit-

tori. Dovrebbero avere sopra tutte la preferenza quelle opere, il cui oggetto fosse la morale e la scienza della legislazione, ben più importando all'uomo il sapere quali sieno le migliori leggi per isbandir l'ozio e la pigrizia, e per far nascere ne' cittadini l'amore della virtù, quali sieno le migliori leggi per prevenire ed impedire i delitti, che non importa il sapere, con quali leggi muovano intorno a Giove i quattro Satelliti che gli fanno corona.

La gloria dei grandi scrittori, dice un re filosofo (Federico), è assai più solida e più durevole che quella dei re ancorchè grandi. Il bene, che questi fanno, sparisce sovente colla lor morte; ma il bene che fa uno scrittore, presto o tardi diviene generale. La verità, ch'egli disvela, viaggia di paese in paese, e lascia per tutto delle tracce del suo passaggio, ella si stabilisce prima in qualche luogo, e finisce poi con lo stabilirsi in tutti.

Ma i premi, che danno le nostre accademie, sono un nulla in paragone di quelli che dava l'antica Grecia. Atene in meno di cinquant'anni vide sortire dal suo seno i più grandi uomini in ogni genere di scienze e di arti. La cagione primaria dei prodigiosi progressi, ch'elle vi fecero, furono i giuochi e le

feste pubbliche, nelle quali coronavansi i migliori componimenti, e le più eccellenti produzioni delle arti, e nelle quali i più solenni onori ed applausi tributavansi agli autori coronati. I doni, che oggidì alcuni sovrani fanno talvolta ai celebri scrittori, d'una medaglia, d'un anello, d'una scatola d'oro, sono attestati onorevoli della stima e del favore ch'essi accordano alle lettere; ma sono doni e stimoli troppo deboli per eccitare il genio e far nascere le grandi opere. Premj d'altra natura, e compartiti colla più grande pompa e solennità, sarebbero a ciò necessari. Che il legislatore annunzi con solenne legge, che il poeta, il quale avrà dato in luce opere degne dell'immortalità, consagrate ai progressi della virtù, sarà colla più grande pompa decorato della corona poetica; che lo scrittore, il filosofo che avrà dilatati ed estesi i confini dell'umano sapere nelle utili scienze, che avrà, con opere riguardanti la legislazione, la morale, la politica, ben meritato delle umane società, otterrà un monumento perpetuo della pubblica riconoscenza coll'onor d'una statua eretta all'immortalità del suo nome, ed allora si vedrà quanto sia vero il detto di Cicerone: *Honos alit artes, omnesque incenduntur ad studia gloria.*

Ma se importantissimi sono i beni e i vantaggi che le scienze e le lettere apportano al genere umano, convien confessare che disgraziatamente pure un grande abuso di esse si è fatto, e che infiniti mali e gravissimi ne derivarono. Se v'ha la vera filosofia, ch'è la scuola della ragione e della virtù, v'ha pure per isventura una falsa filosofia, che, della ragione abusando, trasforma con fallacie e sofismi in verità la menzogna ed il delitto in virtù, che rovescia ogni divino ed umano diritto, che, calpestando le verità più importanti e più sacre, si fa beffe d'ogni religione, e con rei libri d'ogni maniera sparge e diffonde l'empietà e la miscredenza tra gli uomini, e predica anche intorno al civile impero false dottrine, e turba il riposo e la tranquillità pubblica. A prevenire, quanto sia possibile, ed impedire questi mali, il legislatore dee con severe leggi vietare la stampa o la pubblicazione e l'introduzione nel suo stato d'alcun'opera o libro, che non sia stato prima riveduto ed approvato dalla pubblica autorità o sia dalla censura a tal fine stabilita. Così fanno bensì saggiamente oggidì i più dei governi; ma in altri paesi, pur molti, è permesso ad ognuno il mandare alla pubblica luce le opere sue, quali ch'elle

siensi, senza alcuna previa approvazione della pubblica autorità, e senza alcuna previa censura. Io non ignoro ciò che in favore di questa libertà hanno scritto insigni scrittori, e non ignoro che la legge concedente la libera facoltà della stampa forma già da gran tempo una parte essenziale della costituzione o legislazione britannica; che questa legge fu pure a' giorni nostri stabilita dalle nuove costituzioni politiche della Francia, de' Paesi Bassi, della Spagna, della Baviera, d'altri paesi ancora. Si dice che la libertà di pensare, di scrivere e di pubblicare i suoi pensieri è un diritto sagro dell'uomo, diritto che non può essergli tolto da alcuna autorità o podestà umana; che ogni autore ed ogni editore dee render conto dell'opera o del libro che pubblica, e se alcun libro esce alla luce, il quale offenda la religione o il sovrano o l'ordine pubblico ed i costumi, ovvero offenda la fama e l'onor de' privati, l'autore o l'editore deono esser puniti colle pene dettate dalle leggi, ma che impedir non deesi nè vincolare giammai la libertà del pensiero, la libertà del genio, e per conseguenza la libera facoltà della stampa. Ma a malgrado del rispetto dovuto ai celebri autori, ed alle nazioni illustri, che una tal

legge adottarono, io chiedo che mi sia permesso di dire umilmente, che io non so, se alcuna legge esservi possa sì perniziosa e sì funesta alla religione, ai costumi, alla tranquillità pubblica ed al ben essere delle umane società, quanto la legge che accorda la libera facoltà della stampa. La libertà della stampa non è che licenza, e la licenza è sempre nemica dell'ordine sociale. Io accordo che la libertà di pensare e di scrivere sia un diritto naturale dell'uomo, ma solo allorquando col suo scrivere e col pubblicare i suoi pensieri alcun nocumento ei non rechi alla società, nè ad alcun altro; poichè nessun uomo ha il diritto di nuocere a chicchessia. La legge, che non permette la pubblicazione d'alcun libro, se non sia stato prima riveduto ed approvato dalla censura, non toglie all'uomo la libertà di pensare e di scrivere, ma gli toglie solo la libertà di far male e di nuocere.

Egli è un errore il credere che sia provveduto abbastanza al bene della società col dettar pene contro gli autori o editori di rei libri; conciossiachè il male che può fare, e che fa un'opera di tal natura, non vien punto riparato col castigo, con cui l'autore o l'editore di essa viene poscia punito. Il veleno,

che il libro contiene, si sparge rapidamente, e si diffonde per tutto, e può talvolta produrre le più sinistre conseguenze. A nulla giova allora la pena o il gastigo dell'autore o dell'editore; poichè il male è già fatto, e la pena atta più non è ad impedirlo. In vano dunque si vanta la legge reprimente gli abusi della stampa, la quale punisce gli autori o editori di ree opere; poichè non sarà egli meglio, io rispondo, l'impedire i delitti di quello che il permettere che si commettano, e punirli quando commessi già furono? Il legislatore dee prevenire il male allorchè è in suo potere il prevenirlo: così potesse egli impedirli tutti, come può impedire quello di cui parliamo. La legge dunque, che sottomette alla censura ogni opera prima che sia resa pubblica, è del tutto giusta e saggia, perchè previene il delitto, ed impedisce che si commetta. Ella è doppiamente utile e salutare, perchè libera o preserva la società dal male, che la pubblicazione del reo libro le recherebbe, e preserva pure l'autore o l'editore dalla pena che per la pubblicazione avrebbe dovuto subire.

I mali orribili che desolarono la Francia, quelli che desolano oggidì la Spagna, sono in

gran parte gli effetti funesti della libertà della stampa. Le nazioni, presso le quali non regna questa infausta libertà, ma vi è stabilita la saggia legge, che sottomette alla censura ogni scritto prima che uscir possa alla luce, godono fortunatamente la più perfetta tranquillità e pace, ch'è pur l'oggetto ed il fine, per cui gli uomini riunironsi nelle civili società. Io ho trattato più ampiamente questa importante questione nel mio opuscolo, che ho altrove citato, *Della Necessità della Religione*, al quale ho aggiunta una breve appendice, intitolata, *Considerazioni intorno alla Libertà della stampa*. Io ho parlato in essa dei mali gravissimi che ha prodotti e produce non solo in Francia e nella Spagna, ma anche in Inghilterra questa funesta libertà, e ciò colla testimonianza degli stessi inglesi scrittori, che amaramente cotai mali deplorando, conoscono e confessano che la stampa, questo possente mezzo per la diffusione dei lumi, divenne in Inghilterra fatalmente un mezzo di spargere per tutto l'irreligione e l'empietà, ed una leva per ismuovere tutte le basi dell'ordine morale e sociale.

Ma ritornando in via, se abbiam veduto più sopra di quanta utilità ed importanza

sieno le scienze e le lettere, e quanto i legislatori ed i saggi governi debbano con ogni sorta di mezzi promuoverle ed onorarle, essi promuover debbono eziandio ed onorare le belle arti. Se le scienze e le lettere sono uno dei più forti sostegni dell'edificio sociale, le belle arti ne sono l'ornamento e la decorazione. Due popoli celebri, gli antichi Greci e gl'Italiani, si sono alzati coi monumenti del genio ad una gloria, che non finirà giammai, e che onorerà per sempre la specie umana. Le belle arti in Grecia, adoperate a rimunerare il valore guerriero e le virtù, furono stimate degne elleno stesse di pubbliche ricompense. Si creavano giudici per decidere dei premi da darsi agli scultori e pittori più insigni. Differenti repubbliche ed anche rivali si univano a concedere presenti di molto valore, ed a compartire segni della più alta stima agli autori di quelle produzioni che guadagnato avevano il premio. Questa carriera d'onore e di gloria, aperta al genio ed ai talenti, non è maraviglia che vi producesse tanti capi d'opera, che hanno meritata l'ammirazione di tutti i secoli.

Le belle arti, dopo essere state dalle invasioni dei Barbari scacciate e per lunghi secoli

sepolte, ricomparvero al risorgimento delle lettere in Italia, ed il genio produsse tre arti ad un tempo stesso, l'architettura, la scultura e la pittura. Il favore che tutti i principi e sovrani d'Italia, e quelli singolarmente dell'immortale casa de' Medici, e le città e i grandi signori, concedevano a quelli che in essa si segnalavano, e gli applausi e gli onori che loro si rendevano, fecero nascere i Raffaelli, i Michel Angeli, i Coreggi, i Tiziani, i Bramanti, i Palladj, e tant'altri esimj pittori, scultori ed architetti, che onorarono il paese ed il suolo in cui vissero. L'Italia vanta anche a' giorni nostri un nuovo Fidia nelle opere dell'incomparabile Canova. Non sono dunque che degni d'ogni lode ed encomio que' legislatori e que' governi che hanno fondate ne' loro stati e stabilite accademie di belle arti, destinate a distribuire annualmente pubblici premi ed onori alle produzioni che ne son le più degne; esempio che seguir dovrebbero tutti i legislatori e tutti i governi.

La musica viene con ragione chiamata dolce compenso alle noie ed ai mali della vita: ella penetra fino al cuore, lo intenerisce, lo calma, vi sparge la consolazione, il conforto, e l'obblio delle sciagure e delle miserie

umane; ma un oggetto ben più importante ancora aveva la musica antica. Platone stabilisce la musica per fondamento della morale e della politica, ed egli la riguarda come la parte più essenziale dell'educazione pubblica. Ammirabili erano gli effetti, per testimonianza di tutti gli scrittori, che producea la musica antica in Grecia, e che non produce punto la nostra; ma esimj scrittori che profondamente conoscono quest'arte, sono d'avviso che la musica anche oggidì potrebbe portarsi a quell'alto grado, a cui era giunta la greca; il che ben merita di fissare l'attenzione e le cure di tutti i legislatori onde vedere se, col mezzo de' più valenti maestri, possa darsi anche alla nostra musica quella maestosa semplicità e quella forza che aveva l'antica, ed impiegarla, pure sull'esempio de' Greci, all'educazione della gioventù.

Al governo d'ogni stato, alla sua sicurezza, alla sua tranquillità e quiete d'uopo è di ministri, di magistrati e di giudici che vi mantengano l'ordine pubblico e reprimano e puniscano i delitti, che rendano la giustizia ai cittadini nelle lor liti e contese, e necessari pur sono uomini armati, che il difendano contro ogni interno ed esterno nemico. A tutti

questi e ad ogni altro, che sia chiamato al servizio pubblico, egli è forza, ed egli è pur giusto il dare i convenienti stipendi, e questi dar loro non si possono senza i tributi. Ogni cittadino ed ogni membro della società godendo della protezione dello stato dee pur concorrere alle spese necessarie alla sua tranquillità ed alla sua sicurezza e difesa in proporzione delle forze e delle facoltà che possiede. Ognuno conosce che ciò è giusto, che ciò è indispensabile, e nondimeno sono universali e comuni in quasi tutti i paesi d'Europa i lamenti intorno alla gravità delle imposte e delle contribuzioni pubbliche. La cagione principale di ciò, per non parlare delle guerre, è il mantenimento delle armate, che i sovrani per giuste ragioni veggonsi costretti a tenere costantemente in piede anche durante la pace. Abbiam più sopra parlato del piano stabilito in Prussia, il quale, quando venisse anche altrove adottato, diminuirebbe in gran parte questo peso; ma un altro mezzo ancora maggiore sarebbevi onde ottenere uno scopo di tanta importanza. Tutta l'Europa ha ammirato quel memorando Trattato proposto dal magnanimo imperatore Alessandro, a cui accederono prima con glorioso esempio l'Austria e la Prussia,

e successivamente tutte le altre Potenze d'Europa, chiamato la *Sacra Alleanza*, in virtù della quale tutte promisero vicendevolmente ed obbligaronsi d'osservare, sia nel governo de' loro popoli, sia nelle mutue loro relazioni politiche, le leggi ed i precetti della religione santa del cristianesimo, che tutte professano. Poichè queste leggi vietano ogni invasione, e si oppongono ad ogni ingiusta conquista, ed a tutti comandano la giustizia e la pace, qual non dovette essere la gioia che sparse in tutti i cuori un Trattato, che promette a tutte le nazioni una pace universale, ed assicura una costante prosperità e tranquillità al genere umano! Ma non meno glorioso sarebbe un altro trattato ed una convenzione reciproca di tutti i sovrani d'Europa, per cui venisse diminuito e fissato il numero rispettivo delle truppe, che ciascun d'essi conservar potesse in tempo di pace. Questa convenzione produrrebbe l'eguale sicurezza di tutti, sarebbe a tutti egualmente utile, solleverebbe egualmente tutti i popoli, ed arricchirebbe per tutto i regi erari. Un trattato sarebbe questo, il quale colmerebbe d'una nuova gioia tutte le nazioni, e formerebbe, non meno che quello della *Sacra Alleanza*, l'epoca la più gloriosa

per tutti i troni e la più memoranda ne' fasti della storia.

Un'altra cagione della gravità delle imposte è in molti paesi l'eccessiva moltitudine d'impiegati ne' tribunali e nei vari uffici del governo, i quali formano un'altra specie d'armata divisa in più falangi, e distribuita nelle varie province e città dello stato. Spaventa, dice uno scrittore, la quantità enorme di cariche e d'impieghi, di cui sono ingombrati alcuni governi. Col fine di perfezionare l'amministrazione sonosi essi trasformati in macchine eccessivamente complicate, e per rendere il moto di queste macchine più regolare si sono moltiplicate le ruote, il cui numero, in vece di regolarne il movimento, non serve che ad arrestarlo ed a ritardarne il corso. Quando si cangiassero i metodi, che ora si osservano, e si stabilisse un ordine più semplice e men complicato, e si omettessero molte operazioni, e note, e scritture inutili o non necessarie, e quando non si separassero nè si dividessero tra più persone alcune inspezioni o incumbenze, che agevolmente una sola persona potrebbe adempiere col mezzo d'un metodo diverso, allora minorar potrebbesi di molto il numero degl'impiegati, e

assai minore diverrebbe il carico o il peso, che ora dee portarne il pubblico erario, e più spedito pure e più pronto diverrebbe il corso e l'andamento degli affari. Un gran mezzo per accrescere le finanze e le rendite dello stato egli è quello di minorarne, quanto sia possibile, le spese, nulla essendo più vero di quel detto, che *parvi sumptus sunt magni redditus*.

Stabilita la quantità delle imposte e delle contribuzioni, di cui lo stato abbisogna, il legislatore dee aver cura che esse non sieno troppo onerose per le classi inferiori della società; ma sulle classi primarie convien far ricadere la parte più grande del peso. Non si debbono aggravare d'imposte le derrate più necessarie alla vita; ma le contribuzioni impor debbonsi principalmente sugli oggetti d'un consumo puramente volontario. Alcuni scrittori han preteso che altra imposta non debba esservi che sulle terre; ma altri hanno dimostrato che questa opinione non è giusta, e che, oltre la tassa sopra i terreni, le imposte sopra un consumo puramente volontario e sopra un consumo di lusso sono le più legittime.

Giusta sarebbe pure un'imposta sopra l'eredità o le successioni. La vigesima dell'ere-

dità e dei legati stabilita da Augusto non aveva luogo, se l'oggetto non eccedeva il valore di cent'ori, nè contro parenti in prossimo grado. Quando i diritti della natura e della povertà sono in tal guisa rispettati, non v'ha alcun inconveniente, che colui che ottiene da uno straniero, o da un congiunto in grado rimoto un accrescimento inaspettato di fortuna, darne debba una qualche parte all'erario pubblico ed ai bisogni dello stato.

Io aggiungerò per fine, che un bel ricordo, in materia d'imposte, era quello che Mecenate dava ad Augusto: *Non è la moltitudine*, diceva egli, *delle contribuzioni, ma è l'economia quella che aumenta la ricchezza del principe*, *ed ingrandisce le sue rendite*.

Io ho detto più sopra che il legislatore dee aver cura che le contribuzioni non sieno troppo onerose per le classi inferiori della società. Il cielo ha condannato la più gran parte del popolo al travaglio, ai sudori ed alla povertà, mentre una piccola classe d'uomini vive nell'ozio, nell'abbondanza, in mezzo alle ricchezze, ai piaceri ed al lusso. Ciò è duro senza dubbio; ma se questo è un male, che nelle società civili è inevitabile, spetta ai ministri, ed a quei che governano le nazioni,

l'alleviarlo, e renderlo, quanto sia possibile, minore. Essi debbono considerare che il popolo incessantemente travaglia per le classi superiori, ch'egli è quello che le veste, che le nudrisce, che le alloggia, e che, variando i suoi lavori all'infinito, loro procura tutte le delizie e le comodità della vita, e che perciò egli è ben giusto che questo popolo, senza il quale gli altri non potrebbero nè vivere nè esistere, abbia pur esso ciò che gli è necessario, e ciò che può rendergli, secondo la sua condizione, la vita agiata e comoda, essendo cosa iniqua e crudele lo schiacciarlo e l'opprimerlo. V'ha delle verità che non dobbiam stancarci di ripetere per lo bene della specie umana. Tal è quella che non i popoli sono fatti pei governi, ma i governi sono fatti pei popoli, e che non v'ha regno più stabile e più possente di quello, il quale fa sì, che il cittadino abbia sempre nuove ragioni d'amare il suo principe, la sua patria e le sue leggi.

Io ho trattato più diffusamente delle leggi politiche che riguardano il governo e l'amministrazion interna d'uno stato, in un mio opuscolo intitolato *Discorso sulla Scienza del governo e della legislazione*, uscito alla luce in Trento l'anno 1816, dai torchi di Gio.

Bat. Monauni, di cui ne ho qui compendiata e trascritta una parte. Io ho inoltre in esso parlato di ciò che riguarda gli affari esterni e le relazioni che aver suole uno stato cogli stati e colle potenze vicine, di cui pure farò qui qualche cenno.

Tutto il genere umano non è, e non dovrebbe essere, riguardato che come una grande famiglia dispersa sulla faccia della terra, della quale Iddio è il supremo legislatore ed il padre comune, e della quale ciascun popolo o ciascuna nazione non è che una parte. Da questo principio luminoso nascono le leggi chiamate di natura e delle genti, secondo le quali tutti i popoli sono fratelli, ed amar debbonsi come tali. Se queste massime fossero da tutti i governi osservate, e se tutti i re contenti fossero de' loro regni, nè mai cercassero d'estenderne i confini, non vi sarebber allora mai guerre nel mondo, e ben più felici sarebbero, che ora non sono, le umane società. Ma poichè sperar non si può che ciò avvenga, egli è forza che un saggio governo si tenga costantemente armato e pronto a respingere ogni assalto ed invasione nemica. Sonovi pure altresì più casi, ne' quali uno stato è costretto a prendere l'armi suo mal-

grado, e ne' quali necessaria pur è sventuratamente la guerra. Allorchè la guerra è giusta e necessaria, ella diviene il primo dovere dei re, ed il primo dovere de' popoli. Il legislatore, dopo aver colle sagge istituzioni e colle leggi, promossa e fondata la prosperità e felicità del suo popolo, dee pur formarne dei soldati atti a difenderla contro qualunque nemico. Egli dee formarli, mentre son giovani, e prima che venga il bisogno di chiamarli alla milizia, coll'educazione e cogli esercizi ginnastici, de' quali ho parlato nel Discorso terzo, rendendoli atti a sostenere le fatiche della guerra, ed a soffrirne i disagi. Poco numerose esser dovrebbero le armate in tempo di pace a fin d'evitarne le gravi spese che seco portano; ma il governo aver dovrebbe in tutte le province dello stato una numerosa gioventù già addestrata al maneggio dell'armi e pronta ad entrare in campagna nel caso di guerra, colla quale formar potrebbonsi dei formidabili eserciti.

Ma ciò che rende il soldato costante a sostenere i travagli e le fatiche militari; ciò che innalza vie più il di lui cuore, e gl'inspira il coraggio, e gli fa disprezzare i pericoli, ella è la religione. Un gran filosofo, e gran capi-

tano insieme dell'antichità (Senofonte), osserva che alla guerra coloro che più temono gli Dei, meno temono gli uomini: e questa fu una delle principali cagioni, per cui le legioni romane, anche sotto gl'imperatori erano sì invincibili. Tosto che il soldato entrato era al servizio, si esigeva da lui colla più grande pompa un giuramento solenne, che rinnovavasi ogn'anno. La religione ed il rispetto, con cui i Romani riguardavano il giuramento, fu sempre considerato come il nerbo della loro disciplina militare, e la sorgente primaria di quel valore, con cui vinsero e soggiogarono tutte le genti. S'egli è necessario che il legislatore usi tutte le sollecitudini e cure per mantenere gli uomini religiosi e fedeli, egli dee raddoppiarle riguardo alle milizie; poichè in alcun altro uomo può ricercare la patria maggior fede che in colui che dee promettere di morire per essa. Il valore e le virtù militari si trovan sempre, più che in tutt'altri, in quei soldati che sono profondamente penetrati dai sentimenti di religione, e dalla santità del giuramento che hanno prestato, e che per l'effetto dell'educazione e dell'istruzione pubblica sono pure accesi dell'amore della lor patria e dell'amor della gloria. Non sola-

mente essi combatteranno col maggior valore e colla più grande costanza, ma essi non diserteranno, essi non deporranno le armi, nè arrenderannosi all'inimico, nè fuggiranno, se non quando vi sieno astretti da una inevitabile necessità, come disertano e depongono l'armi, e si arrendono e fuggono quelli ne' quali non si è preso cura d'inspirare i sentimenti, de' quali parliamo.

Ma, oltre il valore e il coraggio, tutte le storie dimostrano quanto sia pur necessaria la scienza o l'arte militare. Se s'imparano le le lingue ed i principj necessari alla coltura delle scienze e delle lettere, molto più il legislatore dee aver cura che s'impari la scienza o l'arte necessaria alla difesa e sicurezza dello stato. Il legislatore dee quindi istituire collegi o scuole militari, e far sì che gli ufficiali ed i generali delle armate sieno versati nello studio e nella lettura degli scrittori dell'arte della guerra, e degli storici, presso i quali trovansi gli esempi dei vari modi e dei vari stratagemmi che per vincere le battaglie usati furono dai gran capitani, molti dei quali presenterebbesi pur l'occasione di poter usare anche a' dì nostri, se più si leggessero le antiche storie. Quantunque sia vero che la con-

dotta della guerra non s'impari che colla pratica e coll'uso, sarà sempre vero altresì che quegli che alla pratica ed all'uso avrà unite le cognizioni teoriche, quegli che avrà letto e meditato nelle storie le arti degli antichi comandanti, e le cagioni de' loro successi, quegli, dico, avrà acquistato una superiorità di lumi e di talenti che il coronerà sovente degli allori della vittoria.

Le prodezze e le virtù militari avevano in Roma mille ricompense, che nulla costavano al pubblico erario, ed erano preziose a quelli che le ottenevano, perchè da esse si facea dipendere l'onore e la gloria. Una corona d'oro di pochissimo peso, e più sovente una corona di frondi d'alloro o di quercia o d'altra cosa, diveniva d'un prezzo inestimabile tra' soldati, che non conoscevano distinzione più nobile di quella ch'era l'effetto del valore e della virtù. Nulla diremo dell'onor del trionfo, che il Senato decretava al comandante supremo dell'esercito dopo la vittoria, nè della pompa e delle acclamazioni, e degli applausi che l'accompagnavano. *Ma che ci resta oggidì*, diceva Bacone da Verulamio, *di quelle antiche ricompense ed onori che hanno perpetuato i monumenti del valore romano?*

Qualche ordine militare, e qualche rifugio degl' invalidi; ma le corone civiche, i trofei, e i carri trionfali, tutto quell'apparecchio di gloria e di pompa che infiammava l'ardore de' combattenti, ed accendeva la sete della vittoria ne' cuori più agghiacciati, tutto questo ora più non vedesi se non nella storia. I nostri governi decretano alle azioni valorose delle medaglie d'oro o d'argento, e delle croci d'un ordine instituito per ricompensare il merito; saggia istituzione; ma perchè non potrebbesi anche a' dì nostri decretare l'onor del trionfo al gran capitano, che con grandi vittorie ha reso memorando il suo nome, ed ha ben meritato della patria e del trono? La gloriosa Caterina II, imperatrice delle Russie, ne diede già un illustre esempio, accordando al prode suo maresciallo vincitore de' Turchi ed alla di lui armata un trionfale ingresso nella sua capitale, e rinnovando lo spettacolo e la pompa degli antichi trionfi romani. Queste pompe e questi onori non è facile il dire quanto esalterebbero l'animo dei soldati e de' comandanti, e quai prodigiosi effetti ne nascerebbero.

Tra le leggi politiche meritano principalmente aver luogo quelle che riguardano le

ricompense e gli onori che il legislatore dee decretare al merito ed alla virtù, sia di quelli che si distinguono nella carriera militare, sia di quelli che si segnalano nella carriera civile e politica, e nella carriera delle scienze, delle lettere e delle arti. Uno scrittor celebre dice che la cagione della rarità de' talenti e del merito in un paese è la negligenza del governo e la sua poca cura in ricompensarlo.

Gli omaggi resi alla virtù, gli onori fatti all'uomo, che ha ben meritato della patria, sono altrettanti semi sparsi per far nascere quelli che lo somiglino. Un ringraziamento pubblico del sovrano, o dei rappresentanti della nazione, una spada d'onore decretata all'illustre guerriero, una penna d'oro presentata allo scrittor insigne, ed, allorchè trattisi di grandi meriti, un busto, una statua, e l'apparato o la pompa da cui queste dimostrazioni d'onore fossero accompagnate, lascerebbero in tutte le anime delle impressioni indelebili, ed i giovani sopra tutto giurerebbero entro lor medesimi di voler fare ogni cosa per meritare pur essi un dì tali onori. Potrebbero pur essere instituite delle feste pubbliche per celebrare annualmente la memoria degli uomini illustri, feste che facevano

dei prodigi presso gli antichi. Ove un grande merito è sicuro d'ottenere grandi onori, ivi non mancheranno mai i grandi uomini che vorranno meritarli.

Ma i grandi premi ed onori non debbono esser decretati che alle grandi gesta ed ai grandi meriti. Il comune degli uomini, se desidera e cerca la stima pubblica, vi viene mosso principalmente dal desiderio di render migliore la sua condizione, e di accrescere le sue fortune. Basta dunque, rispetto a questi, che il governo li muova collo stimolo del proprio loro interesse a rendersi utili allo stato, premiando il sapere e i talenti col chiamarli alle magistrature ed agl' impieghi a misura del loro merito, e col promuovere quelli che più vi si distinguono, ad impieghi ed emolumenti maggiori, per modo che i talenti, l'assiduità, la fedeltà e l'importanza de' servigi sieno sicuri di ritrovare l'avanzamento ed il guiderdone che meritano.

Non aspirano alla gloria che le anime elevate e sublimi, le quali viver vogliono eternamente nella memoria de' posteri. Fra tutti i premi della virtù, dice Cicerone, il più ampio e magnifico essere la gloria: *Hanc unam quæ brevitatem vitæ posteritatis me-*

moria consolatur, quæ efficit, ut absentes adsimus, mortui vivamus; hanc denique esse, cujus gradibus homines in cœlum videantur ascendere. L'amor della gloria, quando invita a ben fare, nulla ha che si opponga nè pure alle istituzioni della legge divina. Questa brama dell'eternità del nome, e questa cura della posterità sembrano annunziare l'essere nobile d'uno spirito immortale, che misura i suoi voti coll'eternità. Le statue di bronzo o di marmo sono i monumenti che presso le illuminate nazioni la riconoscenza e la venerazione pubblica innalza ai grandi uomini. Si chiederà forse, a qual pro si erga dopo sua morte una statua ad un uomo ch'è già sceso nella tomba, e che più non è tocco da ciò che su questa terra fanno gli uomini: *Id cinerem et manes credis curare sepultos?* Si risponde, che l'uomo, mentre vive, porta sovente la sua immaginazione sull'avvenire, e gode anticipatamente degli onori che, spenta l'invidia, forse resi gli saran dopo morte; e questo pensiero o questa speranza raddoppia le sue forze e il desiderio di meritarli. Oltre a ciò, gli onori resi agl'illustri defunti sono non tanto un premio delle loro virtù, quanto uno stimolo ed un eccitamento a' viventi a

seguire il loro esempio, accendendo ne' loro petti l'amore della virtù e l'amor della gloria. Cadano i monumenti innalzati dall'orgoglio o dall'adulazione; ma sieno eterni quelli che la riconoscenza pubblica ha decretati e decreterà agli uomini che hanno ben meritato dello stato, ed ai benefattori del genere umano. Quando la gloria diviene il primo oggetto d'una nazione, allora è che ivi sorgono i più grandi uomini; e questo è ciò che la storia presenta alla nostra ammirazione. Sono i grandi uomini quelli che formano la forza e possanza delle nazioni, e che sono il sostegno e lo splendor degl' imperi (1).

In questo discorso, ove tratto delle leggi politiche, io non ho fatta parola di quelle che chiamansi fondamentali, e che stabiliscono la costituzione politica d'uno stato, e determinano le varie forme di governo adottate dalle diverse nazioni; ma io chiedo che mi sia permesso di fare alcune osservazioni sopra il governo regio o monarchico, ch'è oggidì il governo quasi universale in Europa.

---

(1) Io ho parlato dei premi ed onori più distesamente in un opuscolo intitolato *Massime o Riflessioni morali, politiche, e letterarie*, pag. 56 e segg., che vide la luce in Trento l'anno 1819 colle stampe di Gio. Bat. Monauni.

Allorchè le famiglie che, libere e indipendenti le une dalle altre, vivevano nello stato di natura, considerando i mali ed i pericoli a cui da ogni parte in questo stato erano esposte, determinaronsi, a fin di godere d'una vita tranquilla e felice, ad unirsi in società, ed a formare un civile governo. In alcune fu stabilito un governo democratico, in altre un governo aristocratico, ed in altre un governo monarchico, ed in altre finalmente, da queste tre forme combinate di governo democratico, aristocratico e monarchico, formati furono in progresso di tempo governi di forme miste, più o meno diverse aggiunte alle forme semplici.

Se al re o al monarca fu data l'autorità di governare la società, di dettare le leggi e di nominar i magistrati destinati a farle osservare, fu formato un governo monarchico pieno ed assoluto. Se al re non fu dato un pieno ed assoluto potere, ma fu riserbata al popolo l'autorità di formare le leggi o di concorrere col suo consenso alla lor formazione, o all'esercizio d'altri atti del potere sovrano, fu stabilito un governo monarchico misto o limitato.

Il supremo Creatore dell'universo, che formò l'umana natura, inspirò nell'uomo il desiderio del suo ben essere e della sua felicità, ed

una tendenza ed una forza che lo spinge a viver in società co' suoi simili. Tutte dunque le associazioni civili, delle quali abbiamo detto, qualunque siasi la forma che fu prescelta dai popoli, non furono che conformi alla volontà di quell'Ente supremo, che tali sentimenti impresse nel cuore umano. *Nihil est*, disse già Cicerone, *illi principi Deo, qui mundum hunc omnem regit, quod quidem in terris fiat, acceptius, quam consilia cœtusque hominum jure sociali, qui cœtus civiles vocantur* (1).

In tutti i governi dunque, qualunque siasi la loro forma, le leggi aver non debbono altra mira che la felicità e prosperità pubblica; poichè questo è stato, ed è l'unico fine o l'oggetto d'ogni civile società. Anche ove è stabilito un governo monarchico pieno ed assoluto, non ristretto e non limitato da alcuna legge fondamentale, non si è trasferito, nè potevasi trasferire nel re o nel principe il supremo potere se non colla tacita condizione, ch'egli non lo eserciterà che per lo bene e la felicità pubblica, condizione ch'è essenzialmente inerente alla natura del civile impero, ed al fine per cui fu istituito.

(1) Somn. Scipion.

V'ebber bensì de' rei scrittori, che insegnarono la massima perversa, il principe essere superiore a tutte leggi; esso avere sopra tutti i suoi sudditi il diritto di vita e di morte, ed essere il supremo signore delle loro persone, e delle loro fortune; ma coloro che professano una sì fatta dottrina, corrompono e rivolgono alla rovina degli uomini la più santa e la più importante delle istituzioni umane, qual è il governo civile, ch'è stato stabilito, affinchè ognuno possa godere nel seno della tranquillità e della sicurezza le dolcezze e le comodità della vita. Anche in quei reami ove non v'abbian leggi fondamentali, che temperino o moderino la podestà reale, il potere illimitato del principe, dice Locke, non è che il potere di promuovere senza nazionali rappresentanze il bene pubblico. Per quanto il governo sia assoluto e indipendente, non è così assoluto giammai che trascurar possa la condizione del comun bene; poichè, senza di questa, niuna società d'uomini dotati di ragione può validamente assoggettarsi all'altrui dominazione, e rinunziare alla sua libertà, e spogliarsi della qualità naturale di uomini; ed ancorchè l'avessero voluto que' primi, non poteva questa lor volontà obbligare i figli ed i nipoti avvenire.

La religion santa del cristianesimo, che noi professiamo, c' insegna bensì che ogni sovranità o podestà viene da Dio, e che ad essa tutti ubbidir dobbiamo; ma Iddio non diede, nè potè aver dato ad alcun re questa podestà se non affichè la eserciti per lo bene di quelli che governa; poichè sarebbe un oltraggio alla sua infinita bontà e giustizia il pensare che egli abbia data ad alcuno l'autorità di maltrattare e d'opprimere i popoli che gli sono soggetti.

Anche quando si tratta di sovranità acquistata pel diritto di guerra o di conquista, per quanto assoluto ed illimitato possa essere stato l'assoggettamento d'un popolo, e per quanto assoluto esser possa un sovrano, egli non ha, nè può avere il diritto d'esercitare il supremo potere se non per lo bene del popolo che gli è sottomesso; poichè tal e il dovere che seco porta la natura d'ogni civile impero, ed è da esso inseparabile. Nulla è più bello di ciò che scriveva M. Tullio a Quinto suo fratello intorno al modo con cui reggere dovea la sua provincia: *At mihi quidem videtur*, dice egli, *huc omnia esse referenda ab iis, qui præsunt aliis, ut ii, qui in eorum imperio sunt, sint quam beatissimi . . . . Est autem*

non modo ejus, qui sociis, et civibus, sed etiam ejus, qui servis, qui mutis pecudibus præsit, eorum, quibus præsit, commodis, utilitatique servire.

Ma se tale è il dovere d'ogni re e d'ogni principe, tale è pure il suo vero interesse. I veri interessi d'un monarca non sono punto separati o diversi dagl'interessi de' suoi sudditi; conciossiachè la sua possanza e grandezza consiste nel numero, nella ricchezza e nella prosperità del suo popolo, e quand'anche sordo egli sia alle voci della ragione e della virtù, il suo proprio interesse gl'insegna ch'egli non dee volere se non la prosperità e la felicità pubblica, questa essendo la prosperità e grandezza sua propria.

I sovrani non sono che padri d'una grande famiglia, di cui cercar deono il bene con quella stessa premura e con quel medesimo ardore, con cui un padre cerca il bene dei suoi figli. Questa idea contiene in poche parole da una parte tutti i diritti e tutti i doveri del principe, e dall'altra tutti i diritti e tutti i doveri de' sudditi.

Non si dee confondere il governo monarchico col dominio dispotico, e col governo arbitrario; perchè il governo monarchico non

è dominio dispotico, non è governo arbitrario. Il governo dispotico è una quarta specie di governo, se un tal nome pur merita, distinta, e diversa interamente da tutte le altre, ove il díspoto si fa padrone dei beni e della vita de' suoi schiavi secondo il suo volere o capriccio. Tali potran chiamarsi in gran parte i governi dell'Asia e dell'Affrica, e tale potrà dirsi quello ancora di Costantinopoli; ma tali non sono, nè potran mai dirsi, i nostri governi monarchici d'Europa, ove sono stabilite e dominano leggi protettrici della libertà, delle fortune, della vita e dell'onore di ciascun cittadino, leggi sacre che alcun sovrano giammai non viola, nè permette che sieno da alcuno violate.

Il governo monarchico, anche pieno ed assoluto, è sentenza di molti sapienti uomini, che hanno meditato sulle varie forme de' civili governi, esser la miglior forma d'ogni altra, e la più conforme alla prosperità ed al riposo del genere umano. Platone osserva che il governo monarchico fu il primo che venne stabilito nelle umane società ad esempio della podestà paterna, e che le repubbliche nate sono dall'abuso che i re hanno fatto della loro autorità. Io non ignoro che se molti ce-

lebri autori commendano sopra ogni altro il governo monarchico pieno ed assoluto come il più conforme alla tranquillità ed al bene de' popoli, altri non men gravi scrittori preferiscono ad esso il governo monarchico misto o limitato, o, come suole chiamarsi oggidì, rappresentativo, nel quale la costituzione divide e separa il potere legislativo dal potere esecutivo, e riunisce e confonde i tre generi di governo monarchico, aristocratico e democratico. In questa forma di governo non può negarsi che la libertà civile viene ad essere meglio assicurata; ma egli è vero altresì, e l'esperienza dimostra che dall'altro canto il governo misto o rappresentativo è troppo sovente agitato da intestine dissensioni e discordie, e da contrarie fazioni e partiti. Esso viene da alcuni paragonato ad un vascello battuto ed agitato continuamente da venti contrari. A me non s'aspetta il decidere, se il governo monarchico pieno ed assoluto sia preferibile al governo monarchico misto o rappresentativo, ovvero se questo sia preferibile a quello. L'indole, il genio, il carattere dei diversi popoli, e parecchie altre considerazioni e circostanze possono far sì che ad una nazione una forma di governo meglio si con-

venga che un'altra. Noi abbiamo veduto, non è guari, de' sovrani in Europa, i quali rimisero spontaneamente una parte della loro autorità nelle mani de' loro sudditi, associandoli all'esercizio del supremo potere legislativo, e concedendo a' popoli il diritto d'eleggere i loro rappresentanti nelle assemblee nazionali. Tali furono le nuove costituzioni, che l'augusto imperator delle Russie Alessandro diede al suo nuovo regno di Polonia, e che il re della Gran Bretagna diede al suo nuovo regno d'Annover, tali quelle che il re de' Paesi Bassi e il re di Baviera ed altri principi e sovrani diedero nel secol nostro a' loro popoli. Questi generosi principi meritano, senza dubbio, gli omaggi della pubblica riconoscenza, ed hanno un eterno diritto all'amore de' loro sudditi; ma se non tutti i sovrani in Europa seguono il loro esempio, dobbiam considerare che non a tutti i paesi, nè a tutti i popoli le stesse leggi e le stesse costituzioni convengono, e che gravi ragioni essi aver possono onde giudicare non punto espediente nè utile questa forma di governo pe' loro stati; ed anche senza queste costituzioni, ed anche ne' governi monarchici assoluti, possono i popoli godere egualmente che in ogni altro stato

di tutta quella libertà e prosperità, di cui è permesso godere quaggiù agli uomini; e quando il governo è moderato, giusto, e paterno, essi non hanno ad invidiar punto la sorte di quelli che vivono ne' governi monarchici misti o rappresentativi.

In vano si allegano gl'inconvenienti che apporta il governo monarchico assoluto; poichè qualunque siasi la forma di governo che noi possiamo immaginarci, niuno ve n'ha che possa esserne esente, tale essendo la natura o condizione di tutte le cose umane che ritrovar mai non si può in esse un'intera e compiuta perfezione; ma l'Europa ci somministra ben molti esempi d'illustri e grandi nazioni, che furono e sono soggette a governi monarchici pieni ed assoluti, ove si è veduto e si vede, non meno che in ogni altra forma di governo, essere i popoli possenti e ricchi e felici. In esse si è veduto e si vede fiorire egualmente, e non punto meno che altrove, le scienze, le lettere e le belle arti, compagne dell'opulenza e dell'agiatezza, e in esse pure sorgere grandi uomini nelle arti sì della guerra che della pace, e grandi scrittori che furono l'onore delle loro patrie e del secolo in cui vissero.

V'hanno molti paesi, ancorchè soggetti ad un governo monarchico pieno ed assoluto, nei quali a certe epoche o in certi casi determinati il popolo o gli stati che lo rappresentano, esser debbono convocati. In queste assemblee il popolo o gli stati, che non godono per la costituzione alcun potere legislativo, non partecipano punto alla sovranità, e solo hanno il diritto d'essere per la costituzione adunati alle stabilite epoche; ma anche ne' governi monarchici assoluti e non limitati queste assemblee provinciali non debbono già essere adunanze di pura formalità o cerimonia, dovendo avere per iscopo il bene ed il vantaggio pubblico. Esse deono essere dal sovrano invitate espressamente a trattare e discutere gl'interessi e bisogni del loro paese, a trattare di tutto ciò che riguarda l'agricoltura, le manifatture, l'industria, il commercio, le scienze, le arti, ad esporre i vizi o le imperfezioni delle vigenti leggi, allorchè ve n'abbia di viziose o imperfette, a rappresentare al sovrano gli abusi di autorità che possono essere stati commessi, contrari alle leggi, ed a rappresentargli in fine tutto ciò che possa tornare al maggior vantaggio e bene pubblico.

Non con vane pompe, non con sontuosi edifizi, ma con un governo paterno, con leggi sagge e giuste, con istabilimenti utili, colla riforma degli abusi, il principe può rendere il suo nome memorando per sempre, ed immortale. Un buon principe è il più bel dono ed il più grande che il Cielo possa fare agli uomini. Al nome di Tito, di Traiano, degli Antonini ci sentiam penetrati da un sentimento di gioia; perchè l'idea d'un buon principe ci presenta l'immagine della felicità pubblica. Il desiderio di far felici gli uomini era la lor passion dominante. Anche in leggendo le recenti storie non si suole pronunciare che con tenerezza e venerazione il nome di quei principi che non respirarono se non l'amore del bene pubblico, e resero più luminoso il trono, su cui sedevano, collo splendore delle loro virtù.

DISCORSO QUINTO.

DELLE LEGGI CIVILI.

Le leggi civili, egualmente che tutte le altre, non deono mai esser opposte e contrarie alla legge sacra della natura o sia della retta ragione; poichè la retta ragione, dice Cicerone, è pure una vera legge *naturæ congruens*, *diffusa in omnes*, *constans*, *sempiterna*: *neque erit alia lex Athenis*, *alia Romæ*, *alia nunc*, *alia posthac*. Il legislatore dunque dee consultar sempre questa legge immutabile ed eterna, ch' è scritta nel nostro cuore per mano del supremo e divino Autor delle cose. In materie indifferenti può bensì ciò ch' è giusto in un paese non essere giusto in un altro, per la volontà contraria de' legislatori dei due diversi stati, e per conseguenza un testamento fatto in una guisa esser valido in Francia, ed esser nullo in Italia, ove per la sua validità prescritte sono altre forme; ma allorchè trattisi di ciò che è chiaramente ordinato o vie-

tato dalla legge della natura, tutte le leggi della terra non possono far divenire utile o giusto ciò ch'è ingiusto o nocevole.

Le leggi civili dovrebbero in ogni paese abolire tutti i maggioraschi e le primogeniture e tutti i fidecommissi perpetui che tolgono i beni dal commercio degli uomini, e producono pure, per molt'altre ragioni, le più perniciose conseguenze contro l'interesse ed il bene pubblico. La legge annullando tutti i maggioraschi e i fidecommissi che furono ordinati in passato, e vietando che più se ne ordinino in avvenire, non dovrebbe permettere che sostituzioni temporali ristrette ad uno o a pochi gradi soltanto. Essa dovrebbe pur abolire tutti gli avanzi, ove ancora ne restino, dell'antico sistema feudale, e dichiarare i beni, che vi sono sottoposti, liberi da ogni vincolo, e di natura eguale a tutti gli altri.

Le leggi, che riguardano le successioni ereditarie, debbono impedire, per quanto è possibile, la troppo grande disuguaglianza delle fortune tra cittadini. Quantunque non debba esser vietato ad un padre il premiare nel suo testamento i meriti d'uno o più de' suoi figli a preferenza degli altri, la legge non dee però permettergli la facoltà d'istituirli troppo di-

sugualmente, nè di arricchire gli uni ed impoverire gli altri. Mably (*Principes des lois*, *part. I, liv. 2, cap. I.*), per impedire l'enorme disuguaglianza delle fortune, che vedesi oggidì, e per impedire l'entrata di molte eredità o successioni in una famiglia, vorrebbe che fosse tolta a' cittadini la facoltà di testare o disporre in qualsisia guisa, dopo lor morte, de' propri beni, e che la successione fosse sempre regolata dalla legge, ma solamente in favore dei prossimi gradi, ordinando che, in mancanza di questi, l'eredità sia divisa tra le famiglie più indigenti dèl luogo, in cui era nato il defunto. Ma il togliere interamente ai cittadini la facoltà di testare, lo stesso è che toglier loro il diritto di proprietà, ch'è il fondamento più sagro di tutte le civili società, e che contien pure il diritto di disporre delle nostre fortune dopo morte, diritto che è il più importante ed il più caro che abbian gli uomini. Potrebbe però la legge, quanto alle successioni *ab intestato*, ristringere e limitare il diritto di succedere ai soli gradi più prossimi, e togliere ogni diritto di successione ai gradi più lontani, assegnando in mancanza dei primi l'eredità alle famiglie più povere del luogo, in cui il defunto viveva.

Le leggi che regnarono finora nella più gran parte delle nazioni d'Europa, furono le leggi romane, quelle leggi che nè pel volgere de' secoli, nè pel variar de' governi non perdettero mai il loro impero, perchè fondate nella massima parte sui principj sacri della natural legge, o sia della retta ragione, ch'è il diritto comune del genere umano. Tutti i popoli in tutti i tempi si accordarono in riguardare la giurisprudenza romana come il più sublime monumento della profonda sapienza degli antichi signori del mondo; ma la compilazione o raccolta, che di queste leggi si è fatta nel Codice di Giustiniano, in vece di presentarci un ben regolato corpo di leggi, disposte nel conveniente ordine, e chiare e precise, non ci offre che un informe e confuso ammasso di leggi e costituzioni degl' imperatori, non sempre giuste, nè conformi alle massime d'una saggia legislazione. Essa ci offre pure una serie di decisioni o risposte degli antichi romani giureconsulti, nelle quali trovansi sparsi ammirabili principj e regole di giustizia, attinte ai più puri fonti del naturale diritto e della retta ragione, ma senza che i compilatori scelti da Giustiniano siensi curati di formarne un ordinato e regolare sistema.

Allorchè poi dopo il risorgimento delle lettere questo codice, ch'era stato per la barbarie de' tempi lungamente sepolto, ricomparve alla luce, e ricevuto fu ed adottato ne' fôri, una turba innumerabile di comentatori e d'interpreti avendo preso a scrivere sulle leggi che vi si contengono, ha involta la giurisprudenza in infiniti dubbi e questioni, ed ha reso il diritto bene spesso dubbio ed incerto, dubbietà ed incertezza che divenne poi una sorgente perenne di dispute e liti funeste non meno al privato che al pubblico bene.

Federico II, re di Prussia, che per più titoli ottenne con ragione il nome di Grande, il primo fu tra tutti i sovrani d'Europa a vedere che questa confusione ed incertezza del diritto era la cagione primaria della moltitudine delle liti perturbatrici della civile tranquillità e concordia; e, volendo pur mettervi riparo, egli determinossi a togliere il male fino dalla radice con abolire interamente e proscrivere il Codice di Giustiniano, e tutti i trattati e tutti i libri contenenti il caos della scienza legale. Egli ordinò quindi al suo gran cancelliere, Samuele Coccei, di comporre un nuovo Codice di diritto con quella precisione e chiarezza, ch'è necessaria ed essenziale alle

leggi, ergendo dalle fondamenta un nuovo tempio consacrato alla giustizia ed al bene e alla tranquillità de' suoi popoli. Il valente architetto estrasse dal distrutto edifizio, cioè dal Codice di Giustiniano, i materiali più opportuni ad ergere il nuovo, cioè le regole e le massime e le decisioni che vi si leggono, dettate dalla sapienza e dalla giustizia, omesse quelle leggi che a' nostri tempi ed a' nostri costumi più non convengono, ed omesse pur quelle che, dettate talvolta solo dalla sottigliezza, non si accordano punto con la ragione e coll'equità naturale; e prendendo per base delle nuove leggi, non altro che la retta ragione, egli disegnò il piano d'un diritto generale comprendente tutte le leggi civili collocate sotto i convenienti titoli, e disposte nel loro ordine naturale. Egli incominciò e proseguì con ammirabile ordine e metodo l'opera sua; ma sventuratamente rapito dalla morte non potè compierla, e questa venne poi da altre mani, ma non con pari successo condotta a fine. Un nuovo codice di leggi civili venne poscia promulgato per la monarchia austriaca, ed un nuovo codice civile venne pure dato alla Francia; nè v'avrà alcuno che non desideri di vedere un esempio sì importante al

bene pubblico seguito universalmente da tutti i principi e sovrani d'Europa.

Allorchè trattisi di formare un nuovo codice di leggi, il legislatore dee aver cura che ogni legge ed ogni articolo della medesima sia scritto con tutta quella perspicuità e precisione che sia atta a prevenire ogni erronea interpretazione, ed ogni disputa o dubbio intorno al di lei senso. Egli dee ponderare attentamente tutti i termini e le parole che adopera, e prevedere nella sua mente, qual diverso senso o significato per avventura potrebbe a quelle parole esser dato, e quai contese intorno ad essa potrebbero pur nascere. Io potrei addurre più esempi d'alcune leggi de' nostri tempi, nelle quali una sola parola di più, o un'altra espressione più chiara prevenute avrebbe ed impedite le liti che nacquero per cagion d'esse, e che non sarebber nate, se la legge stata fosse dettata nella conveniente guisa.

Alla legge non deonsi aggiungere eccezioni, le quali render possano vana e senza effetto la legge medesima. A cagion d'esempio, la legge in un paese vieta ogni appello dal laudo o sia dalla decisione degli arbitri, che furono di comune consenso eletti per decidere inap-

pellabilmente la lite; ma a questa legge vedesi aggiunta l'eccezione, *quando il laudo non sia manifestamente ingiusto*. Tutti quelli dunque, ai quali non piacque il laudo o la decisione degli arbitri, appellarono da essa, chiamandola manifestamente ingiusta; d'onde avvenne che per conoscere se fosse o non fosse tale, si dovette dar luogo ai giudizi, sì del primo come dei superiori tribunali, e le liti ebber luogo egualmente che se non fosse mai seguita elezione alcuna di arbitri; con che la legge vietante l'appello, e tendente al saggio fine d'impedire le liti, divenne vana e priva d'ogni effetto.

Quando un nuovo codice di leggi civili dato fu ad una nazione, ed introdotto in uno stato, una particolar suprema commissione dovrebbe essere stabilita, alla quale tutti i giudici e tribunali dovrebbero essere incaricati di esporre ogni anno le dispute o le liti che intorno all'interpretazione o al senso di qualche legge fossero insorte. Allorchè la legge sia realmente oscura o dubbia, o presenti un senso incerto ed ambiguo, la suprema commissione tardar non dee a promulgare e render pubblica una dichiarazione della legge, la quale ne determini il vero senso, e tolga ogni dub-

bio ed incertezza, affinchè le liti che per cagion d'essa son nate, più non nascano in avvenire.

Ma, per quanto sieno piane, e chiare e precise le leggi, non è a sperarsi ch'esse possano prevenire tutte le questioni o le liti che nascer sogliono, allorchè si tratta d'applicarle alle particolari circostanze di ciascun fatto, e molto meno le liti che riguardano i fatti medesimi; poichè avviene bene spesso, che le parti non sono su di essi punto concordi, e ciò che l'una afferma, viene negato o contraddetto dall'altra. Egli è dunque necessario che ai giudici destinati a decidere le liti, che incessantemente sorgono tra cittadini, sia prescritto l'ordine e la forma, con cui le medesime esser debbono trattate e discusse; poichè senza quest'ordine e questa forma non regnerebbe che disordine e confusione ne'giudizi. Le formalità giudiziarie sono dunque indispensabili e necessarie; ve n'abbisognano or più, or meno secondo la diversa natura o qualità degli affari; ma egli è vero altresì che in alcuni luoghi molte ve n'hanno d'inutili e superflue, e che si fa il principale di ciò ch'è solo accessorio, e con ciò si dà luogo ad inconvenienti assai più grandi di quelli, ai quali si vuol porre riparo.

Nel comporre un nuovo codice giudiziario il legislatore dee aver presente all'animo quella bella sentenza d'Isocrate nell' orazione *Ad Nicoclem Regem*: *Leges quaere in universum aequas, et utiles, et inter se consentientes, atque etiam tales, quae et controversias civium quam paucissimas, et compositiones quam fieri potest, celerrimas efficiant.* Due dunque sono gli oggetti, ai quali mirar debbono, anche in un codice giudiziario, le cure benefiche del legislatore: il primo è la diminuzione della moltitudine delle liti, procurando, per quanto sia possibile, che vengano spente nel loro nascere con un amichevole accomodamento, ed aprendo alle parti le vie della conciliazione prima che s'incominci la causa in giudizio, con dettare nel nuovo codice giudiziario quelle leggi o disposizioni che sieno dirette a questo importate fine; il secondo oggetto, quando l'accomodamento non ebbe luogo, egli è il metodo o la forma di trattare le cause innanzi ai giudici, forma che dee esser breve, semplice e chiara, e la meno dispendiosa che sia possibile. Accordando alla verità ed al buon diritto tutti i mezzi e soccorsi opportuni a farsi conoscere, ella dee chiudere, dall'altro canto, la via alla mala fede,

agli artifizi, ai raggiri, ed alle perniciose lunghezze e protrazioni de' processi.

Io ho composto e pubblicato colle stampe, fino dall'anno 1786, il *Progetto d'un nuovo Codice giudiziario nelle cause civili*, il quale ebbe poi anche nel mio paese dall' autorità suprema del principe forza e vigore di legge. Io non sarò si immodesto a riferire le lodi che ne furono fatte in quasi tutti i giornali letterari d'Italia, lodi che io ben conosco di non meritare; ma non mi sarà vietato il dire, che dachè il mio nuovo Codice venne introdotto in tutti i fôri del principato di Trento, esso fu coronato in ogni luogo dal più felice successo. Una gran parte delle liti, o prevenute ed impedite mediante le salutari disposizioni che vi si contengono, per modo che nè pur nacquero, o furono spente bentosto nella loro nascita con un amichevole accordo, e quindi il numero delle liti, quella sorgente degli odj e della rovina delle famiglie, divenuto minore pressochè della metà, le cause, di cui non potè impedirsi il corso, ridotte brevemente a fine, e con ispese di gran lunga minori di quelle che prima apportavano, furono i frutti ed i vantaggi che ne derivarono. Questo Codice ebbe vigore, e fu osser-

vato in tutto il principato di Trento pel corso di quasi vent'anni; ma quando per gli avvenimenti della guerra, e pei trattati di pace esso venne riunito prima al regno di Baviera, e poi al regno d'Italia col nome di Dipartimento dell'alto Adige, i nuovi sovrani volendo in tutti i loro stati l'uniformità delle leggi, altri codici v'introdussero, cioè quelli che osservavansi nelle altre loro province: con che il Codice chiamato *Barbacoviano* cessò di più avervi alcun vigore; ma i popoli, che ne avevano provati per sì lungo tempo i salutari effetti, ne deplorarono lungamente la perdita. Sebbene di questo Codice due edizioni sieno state fatte in Trento, ed una terza ne abbia fatta Giovanni Vitto in Venezia l'anno 1788, essendo tuttavia difficile il ritrovarne più vendibile alcun esemplare, un valente giureconsulto volle farne una breve analisi, o, a dir meglio, un estratto delle più importanti leggi o disposizioni che vi si leggono, il quale trovasi inserito nel quarto de' miei *Opuscoli spettanti alla scienza della legislazione*, uscito alla luce in Trento, l'anno 1815, dai torchi di Gio. Bat Monauni. Spetterà a quelli che venissero incaricati nel loro paese della formazione d'un nuovo codice giudiziario, se mai

il detto quarto opuscolo perverrà alle lor mani, il vedere di qual utilità o vantaggio possa loro essere la debol mia opera pel conseguimento dei due importantissimi oggetti, dei quali abbiamo parlato.

La giustizia è il primo dovere d'ogni sovrano; ed il più bel dono ch'egli possa fare a'suoi popoli, egli è la vigilanza e la severità sopra quelli che decidono in suo nome delle fortune de' cittadini e degl' interessi talvolta i più preziosi delle famiglie. Il ministero o l'uffizio de' giudici con ragione fu detto essere uno de' più gravi e de' più importanti nella civile società, come quello ch'è destinato a conservare e mantenere fra gli uomini la giustizia e la pace. Ogni governo dee quindi aver cura che i giudici abbiano non solamente la virtù essenziale, cioè quella incorrotta integrità, senza la quale il magistrato non è che un mostro nella società, ma abbian pure i talenti ed i lumi, che necessari sono ad un impiego di tanta importanza, e quel sapere che il loro stato richiede; conciossiachè poco importa ad un cittadino, se perde ingiustamente il suo patrimonio per la prevaricazione o corruzione de' suoi giudici, o se il perde per la loro ignoranza. Questo sa-

pere non consiste già solo nella cognizion teorica delle leggi o delle regole e massime legali, ma in quel giusto e sano discernimento, che sa rettamente applicarle alle diverse e particolari circostanze di ciascun caso, nè basta già il sapere le parole della legge, ma convien comprenderne lo spirito: *Scire leges*, dice Celso, *non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.*

Il miglior mezzo per assicurarsi, non solo del saper necessario in un giudice, ma per promuovere pure a questa importante carica, e preferire sempre i più degni, sarebbe, per mio avviso, quello di comandare che in ogni provincia, in un dato giorno ed in un determinato luogo, adunar debbansi tutti quelli che a tale carica aspirano, e tutti pure gli avvocati, e tutti i giudici che in essa risiedono, ed ivi sieno loro proposti uno o più casi complicati e difficili, del genere di quelli che sogliono non di rado presentarsi alla decisione dei tribunali, su cui debba ciascun d'essi stendere in iscritto il suo parere, accompagnato dalle ragioni e motivi che il muovono a giudicare in tal guisa. Tutte queste scritture chiuse e sigillate dovrebbero poi essere inviate ad una commissione composta d'uomini d'un eminente

sapere, il dovere de' quali fosse quello, dopo averle maturamente esaminate, di classificare per ordine quei soggetti che avran fatto vedere nelle loro scritture più penetrante ingegno, e più sano e retto giudizio e maggior corredo di scienza e dottrina. Questa operazione, che io non so se sia stata posta in uso giammai in alcun paese, dovrebbe esser, in fine d'ogni novennio o decennio, rinnovata e ripetuta egualmente in ogni provincia; perchè con questa il governo avrebbe sempre innanzi ai suoi occhi la lista di quelli che sono i più degni d'essere promossi alle cariche di giudici, e nel ceto de'giudici quelli che meritano, per la superiorità de'loro lumi, d'essere innalzati a maggiori cariche e dignità.

V'ha de' paesi, ne' quali quegli che occupa in un tribunale un impiego subalterno, per esempio di segretario, di protocollista, viene, allorchè si renda vacante un posto di consigliere o di giudice, promosso senz'altro esame a tale a carica. Ciò sarà giusto, se nelle sue scritture, delle quali abbiamo ora parlato, egli avrà fatto apparire quel sapere e quei lumi, che il rendan degno d'essere nella carica preferito a tutti gli altri che vi concorrono; ma se tali non sono i suoi lumi e il suo sapere,

egli dee restare perpetuamente protocollista o segretario, nè questo posto dee dargli alcun diritto di salire a maggiori cariche ; perchè non il posto che alcuno occupa, non la lunghezza o l'anzianità del servigio, ma solo i talenti ed il sapere dar deono un tal diritto.

I giudici non debbono esser rimossi dalle loro cariche senza demeriti o colpe legalmente provate. Se un giudice potesse esser rimosso arbitrariamente, egli il sarebbe talvolta solo per aver dispiaciuto col fedele adempimento del suo dovere a quello che avesse il mezzo di farlo rimuovere: almeno il giudice potrebbe temerlo in molte occasioni, e questo solo timore bastar potrebbe perchè egli facesse pendere la bilancia a quella parte ove il timore lo muove. L'uomo pubblico di rado adempirà bene il suo dovere, se non è sicuro d'adempierlo impunemente.

Ma che le cariche esser debbano perpetue, non dee intendersi ch'esser debbano perpetue sempre nella stessa città, o nello stesso tribunale. Leggiamo in TitoLivio che l'ordine de'giudici in Cartagine vi dominava più imperiosamente che ogni altro ordine, ed era formidabile; perchè le loro cariche eran perpetue; ed in loro potere erano le fortune,

l'onore, e la vita de' cittadini: chi aveva nemico uno di essi, gli aveva nemici tutti. Quindi Annibale promulgò una legge, con cui ordinavasi: *Ut in singulos annos judices legerentur, neve quis biennium continuum judex esset* (1). Questa legge però, ordinante che in fine d'ogni anno debbano i giudici scendere dalle loro sedi, s'esser poteva utile e saggia in Cartagine, io non credo ch'esser debba a'dì nostri in alcun paese adottata; ma il mezzo di prevenire gl'inconvenienti, che nascer potrebbero dalla perpetuità degli stessi giudici in uno stesso tribunale, e dai legami che potrebbero tra di essi contrarsi, egli è quello di separarli, scorso un certo tempo, e di trasferirli in altre città o in altri tribunali, allorchè le circostanze esigano dalla saggezza del governo questa misura.

Abbiam detto più sopra che il legislatore dee porre ogni studio nel dettare le leggi con tutta quella perspicuità e chiarezza che sia atta a prevenire ogni disputa o dubbio che nascer potesse intorno al loro senso; ma, per quanto estesi e grandi sieno i lumi d'un legislatore, non può egli prevedere nè compren-

(1) Liv. Histor., Lib. XXIII.

dere nelle sue leggi tutta quella serie infinita di casi, che avvenir possono, ed avvengono tutti i dì, nelle umane società. I legislatori romani ordinarono che allorchè nasca alcun caso, il quale espresso non sia nella legge, ma nel quale lo spirito o la ragione della legge abbia luogo egualmente, debba il giudice estenderla anche ai casi non espressi (1). Essi ordinarono inoltre, che quando si presenti un caso, il quale sembra bensì compreso nelle parole e nella disposizione generale della legge, ma tali sono le particolari sue circostanze, che se la legge dovesse in esso pure aver luogo, una decisione ne seguirebbe manifestamente ingiusta, allora i giudici preferir debbano l'equità allo stretto rigore della legge, e dichiarare non compreso in essa il caso di cui si tratta, e decidere quindi la lite secondo i dettami e le regole della naturale giustizia (2).

Tal è la disposizione delle leggi romane, e tal è pure la dottrina di tutti i giurecon-

(1) Leg. 12, 13. D. de leg.

(2) *In omnibus rebus placuit praecipuam esse justitiae, aequitatisque, quam stricti juris rationem.* *Leg.* 8, *Cod. de jud.*; *Leg.* 90, *de reg. jur.*

sulti e maestri in giurisprudenza; ma v'ha dei filosofi, i quali vogliono che il giudice aver non debba mai alcuna facoltà d'interpretare la legge; ma debba egli sempre attenersi alla sola letteral disposizione della medesima, nè mai possa estenderla, nè mai restringerla; poichè il bene pubblico, dicon essi, comanda che le leggi vengano eseguite ed osservate nella guisa in cui sono scritte, e non ampliate o ristrette, nè eluse o violate dalle interpretazioni arbitrarie degli uomini. Essi dicono che non appartiene ad un giudice il cercare quale sia stata la mente o l'intenzione del legislatore, e quali le ragioni che l'hanno mosso, ma che il giudice eseguir dee le leggi fedelmente, secondo la lor forma e tenore, nè seguir egli dee altra regola se non quella che dice: *Uti scriptum est, ita jus esto.*

Vaglia però il vero; i filosofi, sedotti da un'apparente immagine di ben pubblico, dettano talvolta massime o sentenze, che speculativamente giuste bensì e vere sembrano, ma che, se poste fossero in pratica, non produrrebbero che sinistri e perniciosi effetti. Egli è impossibile, per quanta sia, come detto abbiamo, la penetrazione d'un legislatore, ch'egli detti leggi tali, che mai d'interpretazione

alcuna non abbisognino. Le leggi non sono che regole generali, le quali provvedere non possono espressamente a tutti gli avvenimenti che sono infiniti. Spetta alla prudenza de' giudici il farne una giusta applicazione ai fatti particolari che lor si presentano, seguendo non tanto le parole quanto lo spirito della legge, o sia la mente e volontà del legislatore. Nasce sovente un caso, che non è punto espresso nella legge, ma ch'è affatto eguale e simile a quello o a quelli che vi sono espressi. Se il giudice seguir dee solo la lettera e non lo spirito e la ragion della legge, egli non può applicarla al caso di cui si tratta, perchè nella legge non è espresso. Si vedrà dunque in un caso pronunziarsi una decisione, ed, in un altro caso affatto simile, una decisione del tutto opposta alla prima; onde in un medesimo tribunale la giustizia verrà oggi renduta in una guisa, e dimani in una guisa del tutto contraria, e ciò ch'è giusto in una causa, sarà ingiusto in un'altra, sebbene affatto eguale e non punto diversa.

Avviene pure non di rado che alla decisione de' giudici presentasi un caso che compreso è bensì nella disposizion generale della legge, nè vi è punto eccettuato, ma che per

le particolari sue circostanze è tale che se dovesse in esso pure aver luogo la legge, essa diverrebbe apertamente ingiusta ed assurda. Se il giudice segue, come vuolsi che debba seguire, solo la lettera della legge, egli l'applicherà anche al caso che dee decidere, tuttochè, a quel caso applicata, divenga ingiusta, ed egli pronunzierà una sentenza contraria a tutti i lumi della ragione ed alla naturale giustizia, e per conseguenza contraria pure alla volontà del legislatore, il quale non può mai supporsi che abbia voluto ciò che non è giusto, ma creder deesi che egli medesimo avrebbe eccettuato dalla sua legge quel caso, se preveduto l'avesse: *Multa sunt*, dice Seneca, *quae, quamvis expresse excepta non sint, tacite excepta intelliguntur. Scriptum legis angustum, interpretatio diffusa.*

In vano si dice che non tocca ad un giudice il penetrare le intenzioni del legislatore, nè il fine della sua legge, o le ragioni che l'hanno mosso; poichè si risponde che quando si presenta un caso, il quale, quantunque non espresso nella legge, è affatto simile ed eguale a quello o a quelli che vi sono espressi, il giudice conosce manifestamente che qualunque sia stato il fine o la ragione, da cui il

legislatore fu mosso, egli non può volere che la sua legge abbia luogo in un caso, e che in un altro, il quale è affatto eguale, non abbia luogo; imperciocchè se così volesse, altro ciò non sarebbe che un beffarsi della ragione e dell' intelligenza umana. Nella stessa guisa, quando si presenta un caso che compreso è bensì nella disposizion generale della legge, ma le cui circostanze sono di tal natura che la legge, se dovesse anche in esso aver luogo, diverrebbe manifestamente ingiusta, il giudice, senza aver bisogno di penetrare il fine e le ragioni che hanno mosso il legislatore, conosce apertamente, che qualunque stato sia questo fine, o quali che state sieno queste ragioni, egli non può volere giammai un'ingiustizia.

È dunque manifesto che non solo permessa esser dee a'giudici, ma che dee pur esser loro espressamente ordinata l'interpretazione delle leggi, sia estensiva, sia ristrettiva, onde seguano in tutti i casi più che la lettera della legge la mente e volontà del legislatore. I giudici sono stabiliti affinchè sieno gli organi ed i ministri delle leggi, ed affinchè le applichino rettamente ai casi particolari che deono decidere: essi sono sta-

biliti non perchè sieno ciechi esecutori della lettera, ma bensì interpreti ed esecutori della volontà. *Iudex*, dice Cicerone, *is videtur legi obtemperare, qui sententiam ejus, non qui scripturam sequitur* (1); ed altrove dice che *scriptum sequi calumniatoris est; boni judicis autem, legislatoris voluntatem, auctoritatemque defendere.*

Potrebbe forse sembrare ad alcuno che ne'casi, de'quali abbiamo parlato, i giudici ricorrer debbano al legislatore, e che a lui solo s'aspetti l'interpretare ed il dichiarare le sue leggi. Il caso nel quale i giudici ricorrer debbono al legislatore, e nel quale dee esser loro vietata ogni interpretazione, egli è quando le parole della legge sieno talmente oscure e dubbie, o ne sia talmente ambiguo il senso, che non possa in alcun modo conoscersi, riguardo al caso di cui si tratta, la mente e volontà del legislatore. Allora ad esso solo s'aspetta il dichiarare la sua legge, o dettarne una nuova, la quale tolga ogni oscurità o dubbiezza, ed allora solo dee aver luogo la regola la qual dice, *leges interpretari ejus est tan-*

(1) De Invent. Lib. II, 18.

tum, cujus est condere (1); ma fuori di questo caso, e quando la legge non è punto oscura o dubbia, e solo si disputa s'ella debba aver luogo nel caso di cui si tratta, spetta a'giudici e non al legislatore il decidere le contese che nascono tra cittadini, con applicar rettamente la legge ai casi particolari che lor si presentano; ma essi non potranno mai rettamente applicarla se non col seguire la mente e la volontà del legislatore, come uomini dotati di ragione, e non già la lettera, come macchine, o come uomini incapaci di ragionamento.

Abbiam detto che i giudici estender debbono la legge a tutti i casi simili; ma qui un'altra questione ci si offre, la qual è, quando il legislatore ha eccettuato dalla disposizion generale alcun caso, se i giudici estender possano l'eccezione ad altri casi simili a quello o quelli che sono dalla legge eccettuati. Montesquieu scrive, che se permesso è a'giudici *l'estendere la legge o la regola a tutti i casi simili, permesso però loro non dee essere l'estendere l'eccezione dalla regola ad altri casi che la legge non ha eccettuati, nè oltrepassare i limiti dell'eccezione già stabiliti.*

---

(2) Leg. ult., Cod. De Leg.

Il rispetto ch'è dovuto all'illustre scrittore, non dee ritenermi dal dire che questa distinzione o dottrina, per quanto giusta parer possa a primo aspetto, io dubito se tale sia realmente. Come è impossibile anche al più gran genio il prevedere tutti i casi che possono accadere, e tutti comprenderli nelle sue leggi, così impossibil è del pari ch' egli preveda tutti i casi che meritino d'essere dalla legge eccettuati; e può pur non di rado un qualche caso nascere, il qual sia affatto somigliante a quello ch' egli ha eccettuato, e che avrebbe eccettuato egualmente se l'avesse preveduto. Dovrà dunque allora aver luogo irremissibilmente la legge, sebbene, applicata a quel caso, opposta e contraria divenga alla giustizia? Se il caso, che si presenta, è affatto simile a quello che fu dalla legge eccettuato, perchè non dovrà intendersi tacitamente eccettuato pur esso? *Valeat æquitas*, dice Cicerone, *quæ in paribus causis paria jura desiderat*. E qual idea dovrebbero formarsi della giustizia gli uomini, al vedere che ciò che ne' tribunali dichiarato vien giusto in un caso, si dichiara ingiusto in un altro, il quale pure è affatto eguale e simile a quello?

Ma se è necessario che i giudici abbiano la facoltà d'interpretare le leggi nelle cause particolari che vengono alla lor decisione sottoposte, permesso esser non dee giammai ai privati giureconsulti il pubblicare comenti e trattati sopra un nuovo codice di leggi, come permesso fu riguardo al Codice di Giustiniano; poichè da ciò nacque uno de' più gravi mali alle umane società. Un' immensa turba di comentatori, e d'interpreti d'ogni maniera, ha coperto, come abbiam detto più sopra, la giurisprudenza di confusione, d'incertezza, e d'una infinità di dottrine e sentenze diverse e contrarie le une alle altre. Allorchè fu pubblicato in Prussia il nuovo Codice Federiciano, la prima cura che ebbe il legislatore fu quella di vietare espressamente e proibire a tutti i giureconsulti l'interpretare o comentare in alcuna guisa le sue nuove leggi, ed il pubblicare alcun libro o trattato su di esse per non dare loro occasion di corromperle, e di spargervi un'altra volta le incertezze e le dispute. Quando vien pubblicato un nuovo codice di leggi, un solo comento o trattato dovrebbe esser permesso, e questo composto dallo stesso autore o autori del nuovo codice, il quale, rendendo ragione, ove ciò sia oppor-

tuno, delle nuove leggi, e spiegandole e dichiarandole ne' convenienti luoghi, tenderebbe ad agevolarne l'intelligenza e l'esecuzione.

Ma, per ritornare all'argomento o alla questione di cui trattiamo, cioè all'interpretazione delle leggi, che appartiene ed aspettasi a'giudici, io credo essere più che evidentemente dimostrato che la massima o l'opinion di quei filosofi, i quali vogliono che i giudici attener debbansi alla sola lettera della legge, e che debba esser loro vietata ogni interpretazione, sia estensiva, sia ristrettiva, è tutt' altro che giusta; poichè, se fosse adottata, non produrrebbe che le più assurde conseguenze, e le sentenze allora de'tribunali, in luogo di presentare agli uomini gli oracoli della giustizia, gli esempi troppo sovente lor offrirebbero delle più aperte ingiustizie. Io non credo che v'abbia sentenza alcuna più vera di quella che proferì M. Tullio, allorchè disse che *niuna cosa nè con le leggi, nè co'senatus-consultis, nè cogli editti de'magistrati, nè con iscrittura alcuna, e nè pur col discorso quotidiano e domestico, esser possa giammai rettamente amministrata, allorchè ognuno voglia solo le parole osservare, ed alla mente*

e volontà di quello, che le parole proferite ha, non attendere (1).

La moltitudine delle liti ha fatto nascere per tutto una moltitudine di causidici e di avvocati, i quali fondano il loro patrimonio sulle discordie e contese de' loro concittadini. La legge non dee lasciare al loro arbitrio, come lascia in alcuni luoghi, la facoltà di determinare essi medesimi l'onorario che in ciascuna causa hanno meritato. L'uomo, non apprezzando ordinariamente che troppo le cose sue, e, per un'illusione dell'amor proprio, portandole sovente di là dal giusto loro valore, il legislatore dee ordinare che ogni giudice o tribunale, allorchè pronunzia sentenza in ciascuna causa, debba ad un tempo stesso determinare il giusto onorario in essa dovuto agli avvocati che l'hanno difesa, a misura dello studio e della fatica che vi avran impiegata, nè all'arbitrio loro abbandonar deonsi giammai le sostanze de' cittadini.

---

(1) *Nulla res neque legibus, neque senatus-consultis, neque magistratuum edictis, neque scriptura ulla, denique ne in sermone quidem quotidiano et domestico recte administrari potest, si unusquisque velit verba spectare, et non ad voluntatem ejus, qui verba habuerit, attendere. Cicer. De Invent. Lib.* II.

Ma qui un'importante quistione ci si offre la qual è, se la legge ordinar debba che la giustizia venga resa gratuitamente nelle cause civili. Alcuni filosofi celebri hanno in questi ultimi tempi pronunziato, senza punto esitare, che la giustizia esser dee gratuita, e che perciò tutti i giudici e tutti gl'impiegati ne' tribunali pagati esser debbono colla rendita pubblica, e non con le sportule che si esigono da' litiganti. Essi dicono che il proteggere le terre e le proprietà di tutti i cittadini è il primo dovere d'ogni sovrano e d'ogni governo; ma ch'egli non è più un proteggere le terre e le proprietà il far comprare la giustizia a quelli a cui appartengono, ed obbligarli a dare una parte de' loro beni per conservare il rimanente; poichè la giustizia in tal guisa consuma alla lunga il succo della terra ch'ella dee conservare, e spoglia il proprietario che dee difendere. Nè solo i filosofi hanno così pronunziato, ma un' assemblea pure nazionale della Francia ha, nel finire dello scorso secolo, con solenne legge ordinato che la giustizia debba essere resa gratuitamente, e che tutti i giudici e tutti gli ufficiali di giustizia esser debbano stipendiati dal pubblico erario senza alcuna spesa de' litiganti. Ma,

per quanto una tal legge bella parer possa a primo aspetto, e saggia e giusta, io oso dire ch'ella non è punto tale, e che non solo non è giusta, ma ch'ella è pure impolitica, perchè, venendo adottata, non produrrebbe che i più sinistri e perniciosi effetti. Non solo i filosofi, ma anche le grandi assemblee possono pur ingannarsi talvolta, ed essere abbagliate dalle sembianze d'un bene apparente, o da una falsa immagine di giustizia.

Si accorda che il proteggere le terre e le proprietà de'cittadini sia il primo dovere d'ogni sovrano e d'ogni governo, e che perciò debba esso creare per tutto, e costituire giudici destinati a decidere le liti e contese, che fra quelli nascer sogliono riguardo alle private loro proprietà; ma da ciò non segue punto che la giustizia debba esser resa gratuitamente. Ogni ragion vuole che quelli che consacrano il loro tempo o i loro studi a rendere la giustizia a'cittadini, ricevano una conveniente ricompensa delle loro fatiche. La questione dunque che dee esaminarsi, si è, se eglino esser debbano rimunerati con la rendita pubblica, ch' è' quanto a dire da tutto il corpo sociale, o solamente da quei particolari, le cui contese esaminano e decidono. Potrà bensì

stabilirsi che i giudici e gli altri impiegati ne'tribunali ottengano direttamente dall'erario pubblico uno stabile e fisso stipendio annualmente; ma convien vedere se non sia giusto che l'erario ne venga poscia indennizzato da quelli che portano le loro cause innanzi a'giudici, e ciò mediante una conveniente tassa da imporsi a'processi secondo la diversa loro natura.

In un mio Discorso, che leggesi nel volume quarto de'miei *Opuscoli spettanti alla scienza della legislazione*, uscito alla luce in Trento l'anno 1815, io spero d'aver dimostrato, voler la giustizia che gli onorari, o stipendi dovuti a'giudici ed agli altri ufficiali di giustizia, pagati esser debbano da quelli, le cui contese vengono da'giudici esaminate e decise, e non dal pubblico erario. Io ho pur dimostrato che la legge, la quale ordinasse che sia resa a tutti i litiganti gratuitamente giustizia, ed obbligasse a pagare per essi tutto il resto dei cittadini, quantunque stranieri alle loro contese, non solo sarebbe tutt'altro che giusta, ma ella sarebbe pure impolitica e perniciosa ne'suoi effetti. Allorchè la giustizia fosse gratuita, nè più apportasse alcuna spesa a'litiganti, ma e giudici, ed avvocati, e notai sti-

pendiati fossero dal pubblico erario, un esercito innumerabile di litiganti andrebbe giornalmente in campo a combattere, e vi si vedrebbero le guerre anche più ingiuste, e più lunghe e più ostinate; poichè potrebbero farsi allora senza alcun rischio, e senza alcuna perdita o danno. Le spese, che accompagnano i processi, sono una possente barriera contro la moltitudine delle liti. Esse sono un freno allo spirito litigioso e da' temerari litiganti, i quali veggono di non potere impunemente, e senza spesa e danno, sfogare il loro mal talento. Esse son pure nelle liti dubbie uno stimolo a preferire la pace ed un amichevole accomodamento ad un'incerta vittoria. Tolto questo argine, il torrente delle liti inonderebbe più che mai i tribunali, e v'avrebbero pur molti che anderebbero di concerto a combattere in questa nuova arena unicamente per loro passatempo o solazzo, o per ridersi e prendersi giuoco degli avvocati e de' giudici.

Se poi i litiganti pagar dovessero bensì ai loro avvocati i loro onorari, ma fossero immuni da ogni altra spesa, e nulla, per conseguenza, pagar dovessero per gli stipendi dei giudici e degli altr' impiegati ne' tribunali, ciò tenderebbe non dimeno ad invitare ed

allettare gli uomini ai litigi per la poca spesa che v'incontrerebbero, e per la facilità di soddisfare alle loro passioni con leggier danno. Egli è un assioma de' più importanti, che la sapienza de'romani legislatori ha consacrato, quello che dice: *Interest reipublicœ minui lites*; ma una tal legge, in luogo di diminuirle, è manifesto che tenderebbe ad aumentarne sempre più ed accrescerne il numero.

A nulla giova il dire ch' egli non è più un proteggere le terre e le proprietà il far pagare la giustizia a quelli che su di esse contendono, la giustizia consumando in tal guisa il succo della terra che dee conservare. Ciò sarebbe vero soltanto, allorquando le tasse imposte a'processi, e le spese de'giudizi fossero tali, che eguagliassero, o tutto o in gran parte, il valore dell' oggetto della lite; ma se la tassa è moderata con giusta proporzione alla qualità della causa, ed al maggiore o minor valore di ciò ch'è in questione, egli non è nè inconveniente, nè ingiusto che quelli che contendono della proprietà d'una cosa, debbano darne una qualche parte a quelli che impiegano i propri studi in loro vantaggio. Inconveniente bensì ed ingiusto egli è che questi studi ricompensati vengano da quelli

che parte alcuna non hanno alle loro contese, e che l'universale de'cittadini pagar debba le spese di ciò che non interessa e non riguarda che una sola parte di essi.

In un gran numero de'paesi d'Europa il costume fu sempre, come è pure oggidì, di obbligare i litiganti a pagare non solo a'loro avvocati o difensori, ma a'giudici altresì ed agli altri impiegati ne'tribunali, i convenienti onorari per gli studi e fatiche che essi impiegano nella discussione delle loro contese. Potrà bensì in alcun luogo la norma, ch'è stabilita su questo punto, o sia la tassa imposta a'processi, essere forse meno giusta o viziosa; ma la massima che i litiganti pagar debbano gli stipendi e gli onorari di quelli, ai quali appartiene l'esaminare e decidere le loro cause, non è che conforme alle regole della giustizia, egualmente che al bene ed all'interesse pubblico.

V'ha de'paesi, ne'quali la legge ha fissata una tassa sempre eguale in tutte le cause civili. Questa tassa non è proporzionata nè alla qualità del processo, più o meno voluminoso o complicato, nè al maggiore o minor valore dell'oggetto della lite; ma ella è indistintamente in tutte le cause sempre eguale,

per modo che tanto costa una lite di dieci fiorini, quanto quella di cento, o di mille. È facile il vedere che in questo sistema dee avvenire bene spesso, allorchè si tratti di cause di leggier momento, che le spese del processo ora eguaglino, ed ora superino di gran lunga il valore dell' oggetto ch' è in lite. Essendosi gli uomini uniti nelle civili società per assicurarsi le loro proprietà, egli è un dovere d'ogni governo il far rendere a tutti giustizia, sì pei grandi come pei piccoli oggetti; ma nel sistema, di cui parliamo, minor male sarebbe, ove il valor della lite non sorpassi una certa somma, che il tempio della giustizia fosse chiuso interamente, anzi che aperto, se i cittadini che vi entrano, in luogo di trovare la protezione che vi cercano, non vi ritrovano che perdita e danno. Poichè nella più gran parte delle cause viene ordinata la compensazion delle spese, questa legge, in luogo di proteggere e difendere le proprietà de' cittadini nelle liti di questa natura, ne spoglia interamente il più delle volte ambidue i contendenti, e non solo gli spoglia di quelle ch'erano in contesa, ma di altre molto maggiori.

Ognuno conoscerà l'incongruenza e l'assurdità di questa legge, ed i perniciosi effetti

che debbono derivarne; ma quale sarà dunque la giusta misura della tassa che dee imporsi a' processi? Io credo che questa misura altro non debba essere che il valore dell' oggetto contenzioso in ciascuna causa, fissando, a cagion d'esempio, per l'onorario da pagarsi, sia nel primo, sia negli ulteriori giudizi, il cinque o il sei per cento del valore della proprietà ch'è in contesa, ponendo però a quest' onorario un limite, che non possa mai oltrepassare, per quanto grande sia il valore della lite. Io ho esaminata più distesamente la questione, qual sia la giusta tassa che dee esser imposta a' processi, nel citato Discorso, inserito nel quarto volume de' miei *Opuscoli spettanti alla Scienza della legislazione*, ove ho dimostrato, che quando il numero de' giudici e degl' impiegati in ciascun tribunale non sia eccessivo, ed eccessivi non sieno gli stipendi e salari, loro assegnati, non è punto difficile lo stabilire una giusta e moderata tassa, la quale sia bastante a indennizzare il pubblico erario degli annuali stipendi che pagar debbonsi a' giudici ed agli altri ufficiali di giustizia nelle cause civili.

In alcuni paesi è bensì stabilita la tassa di cinque per cento in tutti i giudizi egualmente;

ma ella non ha alcun limite, e va, come ivi suol dirsi, all'infinito; ond'è che l'onorario della sèntenza, allorchè trattasi, per esempio, d'una doviziosa eredità o d'un ricco patrimonio, viene in una sola causa ad ascendere a più migliaia di fiorini; ma se è giusto che il pubblico erario venga, colle tasse imposte ai processi, indennizzato delle spese che gli costa il mantenimento de' tribunali, non è già giusto che queste tasse sorpassino la somma necessaria a questo mantenimento, e che si arricchisca l'erario con le spoglie di quei cittadini che costretti sono a portare le loro differenze alla decisione de' tribunali.

Per quanto però sia moderata la tassa delle sportule che si esigono da' litiganti, le liti sono sì perniciose non meno al privato che al pubblico bene, che una delle più grandi cure del legislatore dee esser quella d'impiegare tutti quei mezzi che tender possano a scemarne almeno, e diminuirne il numero. La ricerca di questi mezzi sarà il soggetto del seguente Discorso.

DISCORSO SESTO

DE' MEZZI DI DIMINUIRE LA MOLTITUDINE DELLE LITI.

Fra tutte le scienze e le arti, quella della legislazione è stata ne'passati secoli la più negletta, e la meno coltivata d'ogni altra, tuttochè niun'altra tenda più direttamente di essa al ben essere ed alla prosperità del genere umano. Solo in questi ultimi tempi alcuni uomini celebri hanno scritto su questa scienza, e nuovi codici pure di leggi civili e criminali sono usciti alla luce in alcuni stati d'Europa; ma quelli che consacrarono a queste opere importanti i loro studi, per quanto grandi stati sieno i loro lumi, non è a sperarsi che ogni cosa abbian veduta ed osservata per modo, che nulla più rimanga a mietere nel vasto campo della scienza della legislazione; perchè una tanta perfezione non è quella a cui possa giungere alcuna intelligenza umana. Come in tutte le scienze e le arti, nuove scoperte si fanno, e nuove verità

si disvelano non pria vedute, così lo stesso avvenir dee della scienza della legislazione, nella quale pure come in tutte le altre forza è che si avveri il detto di Seneca (1): *Veritas nondum est occupata, multum ex illa etiam futuris relictum est; multum adhuc restat operis, multumque restabit, nec ulli nato, etiam post mille secula, præcludetur occasio aliquid adhuc adiiciendi.* In questo mio Discorso, e ne' Discorsi che gli vengon d'appresso, alcune nuove leggi io oso proporre, non mai in alcun tempo dettate finora, ma che mi parvero della più grande importanza al bene e vantaggio di tutte le umane società. Io non ignoro che a quei soli appartiene il proporre cambiamenti nelle leggi, che dotati sono di talenti e di lumi superiori; ma so altresì che anche l'uomo d'un mediocre ingegno può vedere talvolta ciò che quelli non videro, e proporre per avventura nuove leggi utili e salutari, ch'eglino medesimi onorino poscia col loro suffragio. V'ha delle verità che non recano tanto maraviglia per la loro novità, o per la difficoltà che siasi avuta in ritrovarle, quanto perchè non sono state ve-

(1) Senec., Epist. 33 et 74.

dute pria d'ora. Quanto più grande poi ed illuminato è un governo, tanto più favorevolmente suol accogliere tutto ciò che può tendere al maggior perfezionamento delle leggi, ed al maggior bene pubblico, chiunque sia quegli che lo presenta.

Il soggetto dell'attual Discorso è la ricerca dei mezzi tendenti a diminuire e minorare la moltitudine delle liti. Sono sì numerosi e sì gravi i mali che dalle liti derivano, sia riguardo ai particolari cittadini, che vi si trovanò impegnati, sia riguardo a tutto lo stato, che ben a ragione fu detto, ch'esse sono uno de' più sordi, ma de' più distruttivi flagelli degli stati. Quanto ai particolari cittadini, è facile il conoscere quale sia lo stato d'un uomo che ha la sventura di dover sostenere un importante litigio per conseguire o conservare la sua proprietà in giudizio. Egli è un uomo che perduta ha la sua pace, che, dato in preda alle agitazioni ed alle inquietudini, turbata ha l'anima dai più molesti pensieri, che pieno ha il cuore d'amarezza contro il suo avversario, e contro tutti quelli che s' interessano per lui, o che hanno con lui relazioni o legami. Egli è un uomo che abbandona o trascura i suoi più importanti

affari, i suoi lavori campestri, o quelli dell'arte o professione che esercita, e che soffrir dee ben molte pene e travagli, e sovente viaggi e spese assai gravi, senza sapere, nè quanto tempo avrà ciò a durare, nè quale sarà l'esito o il fine della sua causa, nè se egli sarà per ottenere la vittoria che spera, vittoria che, tutto ben calcolato, non eguaglierà forse mai le spese e le pene che gli costa. Lasciamo da parte le inimicizie e gli odj che nascono, e si fomentano e si perpetuano sovente tra le famiglie. Per ciò poi che riguarda lo stato, s'è vero che il ben essere, la prosperità, e la forza d'ogni corpo politico dipendono dal ben essere e dalla prosperità de' membri che lo compongono, e se le liti, per le spese rovinose che le accompagnano, e per gli altri sinistri effetti che ne derivano, si oppongono alla prosperità ed al ben essere di quelli che costretti sono a sostenerla, sarà vero altresì ch'esse si oppongono del pari alla prosperità ed al ben essere dello stato. Nulla dunque è più degno delle cure paterne e benefiche dei reggitori delle nazioni e de'sovrani, padri de'loro popoli, che il porre in opera tutti quei mezzi che tender possano, se non a togliere interamente un cotal male, il che è impossibile, perchè le liti

saranno nel mondo finchè vi saran degli uomini uniti in civile società, ma a minorarne almeno e diminuirne il numero.

Gli antichi legislatori, greci e romani, ben conobbero quanto fossero nocevoli e perniciose le liti; poichè posero la più grande cura ad impedirle o a scemarne almeno, quanto fosse possibile, il numero. Secondo le leggi d'Atene dovevano ambidue i litiganti, sì l'attore come il reo, prima d'incominciare la causa depositare in giudizio una certa somma di danaro, varia secondo la varia natura delle cause, la quale, finita la lite, dividevasi tra'giudici, ed il vinto, oltre le altre spese, doveva pur pagare al vincitore la somma che era stata da questo depositata (1).

I legislatori romani avevano del pari ordinato che ambidue i litiganti dovessero fino dal principio della causa depositare una certa somma determinata dalla legge. Quegli che diveniva vincitore ricuperava, finita la lite, il suo danaio; ma quello del vinto rimaneva all'erario, e chiamato era *Sacramentum* (2).

(1) Potter., Archæolog. Græc., lib. I, cap. 21.

(2) *Sacramentum*, dice Varrone, *erat pecuniæ litis causa ab utroque deposita, sic, ut victi consecraretur; victori, sua restitueretur.*

Allorchè i litiganti non facevano questo vicendevole deposito, stipular dovevano, l'uno dall' altro mutuamente, una certa somma di danaio, che il vinto pagar doveva, finita la lite, al vincitore, il quale aveva l'azione *ex sponso* per conseguir la somma stipulata (1). Poichè queste leggi cadute erano nel corso del tempo in disuso, un' altra legge venne poscia stabilita per diminuire la moltitudine delle liti. Accordava questa la così detta azione di calunnia, in virtù della quale l'attore, che aveva ingiustamente intentata l'azione, doveva pagare al reo, a titolo di pena, la decima parte del valore della lite (2); perciocchè fin dal principio della causa doveva egli promettere, *ni vicisset, decimam præstitum iri* (3). Ma anche questa legge cessò poscia d'avere alcun vigore.

Le leggi sopra riferite avevano luogo nel primo giudizio. Quanto alle appellazioni, i legislatori romani, per porre un freno alla licenza o libertà d'appellare ingiustamente

---

(1) Cicer., pro Quinctio. 8. Liv., lib. 39, cap. 43.

(2) Leg. 4, Cod. De Fructibus, et litis impensis: Leg. 31, Cod. de Liberali causa.

(3) Cujac., Observ., lib. 1, cap. 5.

dalle sentenze de'primi giudici, avevano stabilito che l'appellante prometter dovesse al suo avversario una somma certa di danaio, *ni juste appellaverit*, la qual era la terza parte del valor della lite, somma ch'egli doveva depositare in giudizio, o dare per essa un'idonea cauzione (1); ma gl' imperadori Diocleziano e Massimiano hanno abrogata questa legge, ed hanno in vece ordinato che possano i tribunali, quando il credano conveniente, imporre una moderata pena a'temerari appellanti (2); con che hanno essi abbandonato al volere de'giudici, e reso arbitrario ciò che non dee mai essere determinato che dalla sola autorità della legge.

Tali furono le antiche leggi greche e romane. Quanto alla legge, la qual ordinava che, prima d'incominciare la causa, ambe le parti depositar dovessero in giudizio una certa somma di danaro, somma che poi il vinto doveva perdere, non può negarsi che se un tal deposito far si dovesse anche oggidì, i fôri ben meno affollati vedrebbonsi di quel che ora sono; ma affinchè una legge meriti d'essere

(1) Paulus, Recep. sentent., Lib. V., tit. 32.
(2) Leg. 6, § 4, Cod. De appellat.

adottata, non basta ch'ella sia apparentemente utile, poichè ella dee pur esser giusta e conforme al naturale diritto, o sia a quei principj di ragione universale, che sono la norma e la misura della giustizia. Or si dimanda, se quegli che ha la sventura di rimaner vinto sia giusto che debba pur perdere il danaro ch'è stato costretto dalla legge a depositare in giudizio. Sarà bensì giusto che un temerario litigante, il quale ha sostenuta una causa apertamente ingiusta, sia punito con una conveniente pena; ma non sarà mai giusto che sia punito del pari quegli che ha sostenuta con buona fede una causa, ch'egli aveva fondati motitivi di credere giusta, e che forse tal era pure realmente; poichè l'imporre pena, ove non è delitto, egli è un offendere e violare tutti i principj della giustizia. Supposto anche che i giudici fossero sempre infallibili ed impeccabili, e supposta, per conseguenza, in tutte le cause la giustizia delle loro sentenze, avviene sovente che la causa è ora in diritto, ora in fatto, oscura e dubbia, e che quegli che rimase vinto, ebbe pur esso buone e valide ragioni dal suo canto, sebbene sieno sembrate migliori quelle del suo avversario. Come si potrà dunque sottoporlo a castigo solo perchè

è stato vinto, ed alla disgrazia, che soffre nella perdita della causa, aggiungere pur una pena che non ha mai meritata?

Lo stesso dee dirsi della pena ch'era dettata all'appellante, allorchè rimaneva vinto di nuovo nel giudizio d'appello. S'egli ha sostenuta una lite apertamente ingiusta nel primo giudizio, e continuò a sostenerla pur nel secondo, ragion vuole che la sua improbità o temerità sia punita; ma v'ha, come detto abbiamo, assai spesso cause oscure e dubbie, nelle quali non sì facile è il vedere da qual parte stia la verità o il buon diritto, e nelle quali quegli che rimane vinto nel primo giudizio, può giustamente sperare di divenir vincitore nel secondo. Niuno dunque chiamerà giuste, cred'io, cotali leggi, che senza alcuna differenza o distinzione di cause condannano sempre il vinto in una multa più o meno grave, a misura del valor della lite solo, perchè gli fu avversa la sorte nel secondo come nel primo giudizio, poichè questo altro non è che un punir l'infortunio. E chi sa se in un altro tribunale egli non sarebbe forse ritornato vincitore dal conflitto? Per impedire le ingiuste appellazioni, a me sembra che il legislatore non debba già dettar pena a tutti

indistintamente gli appellanti che nuovamente rimangono vinti nel secondo giudizio; imperciocchè in tal guisa egli punisce egualmente i rei e gl'innocenti, ma quei soli che, abusando del benefizio della legge, appellano temerariamente senza alcuna giusta o fondata ragione.

Esaminate pertanto tutte le leggi greche e romane, riguardo all'oggetto di cui trattiamo, cioè a quello di diminuire il numero delle liti, non vi ritroviamo alcuna regola o norma che noi possiam giustamente adottare. Dobbiamo dunque procurare da noi medesimi di rinvenire se fia possibile, i mezzi atti a tal fine, e non solo atti ad impedire le liti ingiuste e temerarie, ma ad impedire pur quelle che tali non sono; poichè tutte turbano del pari la pace de'cittadini, e tutte sono più o meno perniciose. Ad ottener questo fine egli è d'uopo l'esaminare, avanti ogni cosa, quali sieno le cagioni della moltitudine delle liti; perchè inutil sarebbe il dolersi degli effetti senza cercarne le cause. Prima però io parlerò di due mezzi tendenti a diminuire generalmente il numero delle liti, qualunque siasi la cagione da cui derivano.

Il primo di questi mezzi egli è quello d'aprire alle parti le vie della conciliazione nel bel principio della causa, onde disporle ad un amichevole accomodamento. Platone vuole che tutti i cittadini, prima d'incominciare alcun litigio, sottopor debbano le loro differenze alla decisione di uno o più arbitri, eletti di comune consenso; e solo, dopo che inutilmente tentato avran questo mezzo, vuole che ad essi sia permesso di portare la loro causa al tribunale de' competenti giudici (1). L'istituzione d'un giudice di pace, innanzi al quale debbano, tutti quelli che contendono d'alcuna cosa, presentarsi prima d'incamminare lite veruna in giudizio, a fin di tentare un amichevole accomodamento, ordinata ne' nuovi codici in Francia, ed in una parte d'Italia, è degna d'ogni lode, per quanto poche voglian supporsi le liti, che spente verranno per opera di questo giudice; ma poichè il più delle volte l'accomodamento amichevole non avrà luogo, affinchè la nuova istituzione non abbia mai a divenir dannosa alle parti; ed affinchè se non sarà sempre utile, sia almeno sempre innocua, convien ordinare che innanzi al giu-

(1) Plato, De leg., lib. XII.

dice di pace l'affare debba essere trattato solo verbalmente senza processo, senza alcun intervento di causidici o di avvocati, e senza spese, per modo che al giudice, se la sua mediazione non ottiene il desiderato effetto, contribuir non debbasi che un tenue onorario; ma allorchè gli riesca di conciliare le parti, la legge dovrebbe assegnargli lo stesso onorario ch'è stabilito per la sentenza del giudice ordinario; senza di che non sarebbero troppo sovente che languide e fredde le sue cure, e quindi il più delle volte prive d'ogni effetto.

Un altro mezzo tendente a diminuire il numero delle liti, qualunque sia la cagione da cui derivano, io credo che debba essere quello di liberare dai dispendi e dai mali, ch'esse arrecano, tutte le piccole contese che non eccedono una certa somma, la quale dee essere determinata dalla legge, con lo stabilire che queste esser debbano trattate vocalmente, e decise in via breve e sommaria, senza avvocati e senza appello, e per conseguenza con la più leggiera spesa de' litiganti. Allora somiglianti cause appena meriteranno il nome di liti, perchè, ultimate e decise sommariamente, senza che abbiano apportato alle parti quei danni e quelle perniziose conseguenze che

apportano le altre. Questa somma potrebbe esser determinata a quella, per esempio, di venticinque o di trenta fiorini, o altra anche maggiore.

Ma v'ha de' paesi, ove tutte le cause, sì di grande, come di leggier momento, esser debbono agitate pressochè nella stessa guisa. Quando trattisi d'un certo genere di cause, le forme sono bensì meno lunghe rispetto al giudizio di prima istanza, ma in tutte però ha luogo l'istruzione d'un regolare processo, e contro la sentenza del primo giudizio in tutte egualmente egli è permesso ricorrere ai giudizi d'appello e di revisione. Si sarà forse detto dagli autori di questa legge che il legislatore accordar dee egual protezione a tutte le proprietà, sì di grande come di leggier valore, e che, così essendo, egli dee prescrivere le stesse forme nella discussione delle contese che nascono, sì per le une come per le altre egualmente, ed accordare gli stessi mezzi di appello e di revisione. Egli è vero che la legge prestar dee protezione e difesa a tutte le proprietà, sì di molto come di poco valore; ma da un principio vero trarre non potrebbesi una conseguenza più falsa. Quando le forme che la legge prescrive, quando la facoltà che la

legge accorda di portare l'affare ai giudizi d'appello e di revisione, a fine di prevenire il pericolo che la buona causa succumba, debbano aver luogo anche nelle cause di leggier momento, allora il rimedio è assai peggiore del male, di cui vuolsi prevenire il pericolo; poichè queste forme e questi giudizi per le spese, che seco portano, assorbiscono ed annientano la proprietà medesima che si vuole proteggere, anzi le spese ne superano bene spesso di gran lunga il valore.

Ma un male gravissimo, che è universale e comune a tutti i paesi, egli è quello che soffrono gli abitanti de' villaggi e delle campagne, i quali debbono per ogni leggiera controversia portarsi alla città o alla terra ov'è stabilita la sede del giudice, da luoghi distanti talvolta le dieci, le quindici ed anche più miglia. Quantunque la forma, con cui esser debbono trattate e decise queste cause di lieve momento, sia in molti paesi breve e sommaria, essendo tuttavia costretti i litiganti d'andar a cercare giustizia in sì lontani luoghi, la sola spesa del viaggio sorpassa non di rado il valore dell'oggetto ch'è in questione, e molto più se non un solo, ma più sono i viaggi che debbono intraprendere, come av-

viene pur sovente per simili cause. Il danno che soffre questa classe della società nel dover abbandonare o interrompere i suoi lavori campestri o i travagli delle arti e de'mestieri che esercita, è assai grave; perchè non sono già rare o poche le contese che nascono per piccoli oggetti, ma sono moltissime, e ne'giorni destinati all'ascolto di queste cause, che trattate vengono vocalmente, sentesi sempre risuonare il fóro delle grida de'contendenti, che vi si veggono affollati. Pensando io più volte, qual rimedio recar si potesse a sì grave male, mi si presentò alla mente un mezzo, dal quale mi parve doversi attendere il più grande e sicuro vantaggio. Io ho stabilito nel Codice Giudiziario, che ho formato pel mio paese, e del quale ho altrove parlato, che in ciaschedun comunità debba il popolo eleggere, in un secreto scrutinio à pluralità di voci, una persona di conosciuta saviezza e probità all'uffizio di giudice di tali cause, col nome di *Giurato*, incaricato a decidere inappellabilmente tutte le contese che saranno per nascere tra' suoi terrazzani, allorchè non eccedano la somma di cinque fiorini. Può leggersi nel detto mio Codice tutto il piano di questa nuova istituzione, ov'è prescitto, sotto

il titolo *Delle Cause minime*, il metodo che seguir deesi nel trattarle. Si sono dunque risparmiati innumerabili viaggi e spese e danni agli abitanti de' villaggi e delle campagne per cause di sì poco momento, non potendosi più chiamar liti quelle che vengono sì brevemente ultimate con la spesa di pochi soldi, e senza che le parti si allontanino che pochi passi da' loro focolari. Quando io penso a questa nuova istituzione de' giurati, io mi sento sempre intimamente convinto della sua importanza, e dell' utilità ch' ella ha apportato nel mio paese a quella porzione di cittadini, che con ragione dee riguardarsi come la più preziosa, e quella che forma principalmente la forza ed il ben essere dello stato.

Ma poichè la forma sommaria, della quale abbiamo parlato, e così pure l'instituzione dei giurati, non possono aver luogo che nelle cause di minor importanza, attesochè tutte quelle che eccedono la somma determinata dalla legge, debbono agitarsi e decidersi con le forme più o meno lunghe e dispendiose d'un regolare processo, e tutte sono più o meno perniciose, io passerò ora ad esaminare quali sieno le cagioni della moltitudine delle liti, e quali i mezzi che tender possono a preve-

nirle, o a minorarne almeno e diminuirne il numero. Io credo che le cagioni della moltitudine delle liti sieno le seguenti:

1. L'oscurità e l'ambiguità della legge.

2. L'oscurità e l'incertezza in molti casi della mente e volontà de' testatori o delle parti contraenti.

3. La qualità di molte cause che sono oscure e dubbie per lor natura, ora riguardo all'applicazione del diritto al fatto, ed ora riguardo al fatto medesimo.

4 L'animosità e la mala fede d'una parte de' litiganti.

5. L'ignoranza, l'avidità e la mala fede d'una parte degli avvocati.

Quanto alla prima cagione, ella è una trista verità che le leggi, destinate ad impedire le liti, e che date furono agli uomini per mantenere tra di essi la concordia e la pace, sieno divenute troppo sovente esse medesime la cagione delle liti e delle civili discordie. Le leggi romane riscossero meritamente l'ammirazione delle nazioni e dei secoli;. poichè noi troviamo, nelle risposte o decisoni de' romani giureconsulti, i principj e le ultime conseguenze del naturale diritto, e per la superiorità de' loro lumi noi vi veggiamo sovente

sviluppati i più arcani misteri della giustizia, e consecratevi massime d'un' eterna equità; ma la informe compilazione che fatta fu di queste risposte, e delle leggi d'alcuni imperatori nel Codice di Giustiniano, e gl'innumerabili scritti d'un'immensa turba di comentatori e di giureconsulti, abbiam già altrove veduto qual confusione, e qual oscurità ed incertezza abbiano prodotto. Il rimedio a questo male altro esser non può che un nuovo codice di leggi civili, il quale, scegliendo nella romana giurisprudenza tutto ciò che vi fu dettato dalla sapienza e dalla giustizia, tolga ogni oscurità ed incertezza del diritto, e prevenga con ciò ed impedisca le liti tra cittadini.

La seconda cagione delle liti abbiamo detto essere l'oscurità più volte, e l'incertezza della mente de' testatori, e della mente o volontà de' contraenti, perchè questa volontà non fu bastantemente espressa, o non fu espressa in alcuna guisa, rispetto al caso che deesi decidere. Se v'ha de' casi, ne' quali questa volontà può conoscersi per argomenti o congetture assai chiare, v'ha pur quelli altresì, ne' quali, malgrado di tutte le regole dettate dalle leggi e dagli scrittori per l'interpretazione della

volontà, ella non può in guisa alcuna conoscersi, e dè del tutto ambigua ed incerta. Una gran parte delle liti, che nascono per tal cagione, deriva dagli errori e dall'ignoranza, de'notai, che chiamati vengono ad esporre in iscritto le convenzioni de'cittadini, e le supreme volontà de'testatori. Il mezzo di prevenirle egli è quello di non ammettere giammai all'esercizio d'un impiego di tanta importanza se non quelli che, oltre la probità, sieno pure forniti del sapere e dei lumi necessari a ben adempiere le funzioni della professione che esercitano. Essi aver debbono sopra tutto il talento di esporre esattamente e con precisione e chiarezza la mente e volontà de'testatori e de'contraenti, per modo che non resti luogo, quanto è possibile, a oscurità o dubbiezza veruna, nè materia a liti e contese.

Ma ad onta di tutte le sollecitudini e cure del legislatore, onde prevenire ed impedire le liti, v'ha disgraziatamente un genere di cause, che si sottrae al suo potere, nelle quali la verità sembra coperta da un denso velo, che la nasconde anche ai più penetranti lumi, o nelle quali ambe le parti si disputano con gravi e forti ragioni la vittoria. Allorchè trattisi di cause di questa natura, al legislatore

altro mezzo non resta per impedirle che quello di aprire alle parti contendenti le vie della conciliazione, e di promuovere, quanto sia possibile, transazioni e accomodamenti amichevoli. Abbiam già parlato della nuova istituzione del giudice di pace, diretta, se non ad impedire che le liti non nascano, a spegnerle almeno coll' accomodamento tostochè sono nate; ma quando vane sieno riuscite le cure del giudice conciliatore, la legge potrebbe pur ordinare che, dopochè il reo avrà presentata in giudizio la sua risposta alla petizione dell' attore, il giudice ordinario propor debba alle parti le condizioni d'un equo e conveniente accomodamento, e ciò nella forma che ho proposta nel mio opuscolo, intitolato *De' Mezzi di diminuire la moltitudine delle liti*, alla p. 34 e segg., potendo forse riuscire al giudice ordinario ciò che non è riuscito al giudice di pace, cioè di conciliare le parti con un amichevole accordo, e di spegnere la lite tostochè fu incominciata. Sono sì perniziose le conseguenze, e sì numerosi e sì gravi i mali, che le liti cagionano, che io credo che il legislatore debba pur in tutti i modi possibili favorire e promuovere gli accomodamenti amichevoli, i quali, preservando ambidue i litiganti da tutti

i mali che avrebbe loro cagionato il litigio, apporteranno loro la tranquillità e la pace, che in fine è sempre il più grande dei beni di cui possano quaggiù godere gli uomini.

La quarta cagione della moltitudine delle liti abbiamo detto essere l'improbità non di rado e la mala fede de'litiganti; perciocchè v'ha degli uomini che, spinti dall'odio, dall'animosità, dal puntiglio, intraprendono talvolta o sostengono cause manifestamente ingiuste. Dachè poi impegnati sono nella mischia, non fannosi alcuno scrupolo d'impiegarvi ogni sorta d'armi, e combattono pure assai volte con quelle della menzogna, ora negando la verità dei fatti, ed ora allegando e ponendo in campo fatti non veri. Samuele Strykio, rinomato guireconsulto tedesco, in una sua dissertazione intitolata: *De Litibus abbreviandis per poenam mendacii*, osserva che la lunghezza de'processi, e l'oscurità e le difficoltà, che si sovente presentano, attribuir deonsi principalmente al reo costume, che i litiganti hanno di mentire in giudizio, sia coll'allegare ciò ch'è falso, sia col negare ciò ch'è vero. La cagione di tutto questo si è l'indulgenza, con cui è stato sempre permesso finora a'litiganti di mentire in giudizio senza aver a

temere alcuna pena della menzogna, e l'indulgenza con cui fu permesso del pari ad ognuno di sostenere cause apertamente ingiuste e temerarie senza aver a soffrirne altro male che quello della condanna nelle spese del giudizio. Il mezzo dunque d'impedire questo pravo genere di liti, e queste prave arti de'litiganti, altro non è che una giusta pena contro le menzogne commesse in giudizio, non meno chè contro le liti apertamente ingiuste e temerarie. Io ho osato il primo portare nel mio Progetto d'un nuovo Codice giudiziario una nuova legge contro la menzogna commessa in giudizio, legge che non videsi mai portata in alcun codice, sebbene sì giusta e sì necessaria. Ordinavasi in essa che chiunque avrà allegata scientemente in giudizio una cosa falsa, chiunque avrà negata scientemente in giudizio una cosa vera, incorrerà nella pena di tanta somma in danaro, quanta sarà la somma del valor della lite; ma prima che il mio progetto ottenesse forza e vigore di legge, avendo richiamata questa materia a nuovo esame, m'avvidi che, sebbene sia sempre illecito e turpe il mentire in giudizio, non a tutte però le menzogne era necessaria una multa equivalente al valor della lite, ma che era d'uopo dividere la menzogna in più specie

distinte e diverse, dettando ad altre una pena maggiore, e ad altre una pena minore; e conobbi quindi quanto a dettare le leggi sia necessario il soccorso della filosofia; perchè *sine philosophorum disciplina*, dice Cicerone, *nec genus et species cujusque rei cernere, neque eam definiendo explicare, nec tribuere in partes possumus, nec judicare quæ vera, quæ falsa sint, neque cernere consequentia, repugnantia videre*. Essendomi poscia pervenuto alle mani il nuovo Codice Giudiziario di Prussia vi ritrovai, non senza sorpresà, una nuova legge divisa in quattro articoli contro la menzogna; ma, avendola accuratamente esaminata, io vidi che la nuova legge prussiana, nei vari casi in essa accennati, ora diviene troppo severa e non punto giusta, ora troppo mite ed inetta al fine a cui tende, ed ora del tutto vana e senza effetto. Io ho quindi osato dimostrare partitamente tutte le sinistre conseguenze che da ciascun articolo della nuova legge di Prussia debbono derivare, serbando però verso i dotti legislatori prussiani tutta l'urbanità e tutto il rispetto ch'è loro giustamente dovuto.

Io ho portata una nuova legge contro le liti temerarie, cioè contro le liti manifesta-

mente ingiuste, allorchè sieno tali, che dimostrino l'improbità e la mala fede di quelli che le sostengono. Può avvenire che uno dei litiganti abbia commessa menzogna in giudizio, ed abbia pur sostenuta a un tempo stesso una lite temeraria ; ma può avvenire altresì ch'egli abbia mentito senza che sia stato temerario litigante, come può avvenire del pari ch'egli sia stato temerario litigante senza avere punto mentito in giudizio. Queste due leggi sono dunque essenzialmente diverse, ma ambedue egualmente giuste, ed egualmente necessarie. Io le ho proposte separatamente, e dettate ambedue, divise in più articoli, in un mio opuscolo che ho pubblicato con le stampe fin dall'anno 1795, contenente due Dissertazioni, l'una col titolo *De Mendaciis litigatorum coercendis*, e l'altra *De Temerariis litibus coercendis*, del quale una seconda edizione fu fatta in Trento l'anno 1807 dai torchi di Gio. Bat. Monauni. Le due nuove leggi contro la menzogna, e contro le liti temerarie produssero nel mio paese i più salutari effetti, ed ottennero pienamente lo scopo a cui eran dirette; poichè nel corso dei vent'anni, in cui ebbe vigore il mio nuovo Codice giudiziario, non si udì più ne' fôri Trentini al-

cuna menzogna commessa in giudizio, nè più si videro liti apertamente ingiuste, prodotte soltanto dall'improbità e dalla mala fede.

Ma una delle cagioni principali della moltitudine delle liti, e dei mali gravissimi che ne derivano, convinto da una lunga esperienza, io credo di poter asserire francamente che sono l'ignoranza, l'avidità e le male arti d'una parte degli avvocati, le quali saranno sempre le medesime, finchè non si trovino mezzi atti a porvi riparo. Quanto all'ignoranza, il rimedio ai mali, ch'essa cagiona, è in mano d'ogni governo, quando egli non permetta l'esercitare un uffizio, da cui dipende sovente il ben essere o la rovina delle famiglie, se non a quelli che possedano la dottrina ed i talenti che richiede un uffizio che sì altamente interessa il bene delle umane società. Chiunque vuol entrare nella carriera del fôro ragion vuole, prima che gliene sia conceduto l'ingresso, ch'egli venga sottoposto ad un rigoroso esame intorno al suo ingegno ed al suo sapere; ma il governo dee vegliare severamente che i giudici esaminanti non osino mai dar luogo verso il candidato ad alcun arbitrio o ad alcuna indulgenza, come disgraziatamente vien pur dato talvolta, perchè ogni

arbitrio ed ogni indulgenza diviene un vero delitto verso la società, affidando un uffizio di sì grave momento ad uomini, che poi le sono, per la loro incapacità, perniciosi. Il rimedio dunque ai mali, de' quali l'ignoranza degli avvocati è cagione, è facile, ed è in mano, come detto abbiamo, d'ogni governo; ma il rimedio ai mali assai maggiori, de' quali è cagione la loro cupidigia ed avidità del danaro, non si è mai potuto rinvenire finora.

Gli avvocati, esercitando comunemente la lor professione solo per amor del guadagno, e questo essendo lo scopo de' loro studi, com'è di tutti quelli che esercitano un' arte o professione qualunque, non dobbiam punto maravigliarci in vedere che una parte di essi cerchi di trarne il maggior lucro o vantaggio che sia possibile. Quanto maggiore è il numero delle cause, che l'avvocato difende, tanto maggiori e più copiose sono le messi che ne raccoglie. Allorchè dunque gli si presenta una parte che vuol intentare una qualche azione in giudizio, o la parte, contro la quale l'azione è intentata, v'ha di quelli che dall'amor del danaro spinti sono bentosto ad abbracciarne il patrocinio con esortare il cliente a proporre in giudizio la sua dimanda, se è

attore, o ad impugnare quella dell'attore, s'è reo. Giusta o ingiusta che siasi la causa, e quand'anche il cliente rimanga vinto, l'avvocato è sempre vincitore; perchè egli ottiene egualmente una larga ricompensa dell'opera sua. Di qui la moltitudine delle liti sì sovente ingiuste, di qui le appellazioni da un tribunale all'altro, e le lunghezze interminabili de' processi, ritrovando gli avvocati in tutto ciò una sorgente perenne di lucro e profitto. Le arti degli avvocati improbi, ed avidi sol di guadagno, sono il cercare in ogni causa sottigliezze e cavilli, l'oscurare e intorbidare la verità dei fatti, torcere e interpretare a lor grado le parole ed il senso delle leggi, delle convenzioni, e delle ultime volontà, ed imbrogliare con ogni sorta di mezzi le cause, e protrarle quanto più possono, trattenendo sempre i clienti con lusinghiere speranze. Se vi sono liti prodotte dall'animosità, dal puntiglio e dalla mala fede de' clienti medesimi, queste non avrebbero luogo se non ritrovassero il campione sempre pronto ad intraprenderne la difesa, ed a vendere il suo patrocinio come una merce esposta a chiunque vuole comprarla.

I lamenti e le querele contro gli avvocati

furono sempre in ogni paese ed in ogni età le medesime. Il ritratto che di essi fa Giovenale, sembra pur quello d'una parte degli avvocati de' nostri giorni:

Causidici, latratores, rabulæque forenses,
Nummorum aucupium docti, legumque tyranni.

Ammiano Marcellino, parlando degli avvocati del suo secolo, e del loro costume di promettere e fare sperar ad ognuno la vittoria, dice che questo costume era tale, che *etsi matrem tuam finxeris occidisse, multas tibi suffragantes absolutionum lectiones reconditas pollicentur, si te nummatum esse senserint.* E Paride a Puteo parlando di quelli del suo tempo non dubitò di dire: *plura fieri latrocinia et furta in judiciis, quam in sylvis a latronibus.* Io sono ben lontano dall'approvare i sarcasmi che soglionsi lanciare indistintamente contro tutto l'ordine degli avvocati. La verità si è che quest' ordine ha prodotto sovente degli uomini insigni, e che dal suo seno uscirono bene spesso i più celebri magistrati, i quali furono il sostegno della giustizia, e l'ornamento de' tribunali. Egli è facile altresì il vedere di quanta importanza sieno le funzioni del loro ministero, destinato a difendere innanzi a' giudici i diritti de' cit-

tadini, e gl'interessi talvolta più importanti e preziosi delle famiglie; nè può negarsi che se tutti gli avvocati riunissero ai pregi dell'ingegno e del sapere un' integrità sempre superiore a tutti gl'impulsi ed alle tentazioni dell'interesse, ben giustamente meriterebbero gli omaggi della venerazione pubblica, e ben converrebbesi allora a questo ceto il magnifico elogio che ne hanno fatto due imperatori romani in una lor legge (1); ma ognuno sa che se v'ha in ogni paese una schiera rispettabile d'avvocati, dotti ed integri, a un tempo stesso v'ha pure un'altra schiera, più o meno numerosa, di quelli che chiamati sono da Cujacio *togati vultures*, e che il loro ministero esercitano non altrimenti che un mestiere o un' arte mercenaria, non ascoltando altre voci che quelle d'una sordida avidità di guadagno. Poichè dunque una delle principali cagioni della moltitudine delle liti altro non è che l'avidità d'una parte degli avvocati, una delle principali cure altresì del legislatore dee essere la ricerca dei mezzi tendenti ad opporre a quest'avidità una barriera atta ad impedirne i tristi effetti, barriera che non è mai ad essa stata opposta finora.

---

(1) L. 24, Cod. De Advocat. divers. judic.

Le cause che vengono agitate ne' tribunali, sono di due sorta: le une sono dubbie e sostenute con buone ragioni da ambe le parti; le altre, lungi dall'essere dubbie, non sono che apertamente ingiuste, le quali ora deono la loro origine all'animosità, allo spirito litigioso, o mala fede d'una delle parti, ma che non avrebbero luogo se non trovassero il difensore mercenario ed avido che ne intraprende la difesa, ed ora sono suscitate unicamente dalle cavillazioni e sottigliezze degli avvocati medesimi, i quali, per cupidità di guadagno, fanno credere a' miseri clienti che la loro causa è giusta, e li lusingano con vane speranze di vittoria. Io credo che le cause apertamente ingiuste, e non punto dubbie, formino infelicemente quasi in ogni paese per lo meno la terza parte di quelle che sogliono agitarsi innanzi a' tribunali di prima istanza. Pensando io più volte ai mezzi, co' quali si potesse porre argine a questo pravo genere di liti, nelle quali gli avidi avvocati far sogliono continuamente de'copiosi bottini, mi parve che una sola legge basterebbe, allorchè venisse adottata, a far sì che l'avvocato non abbia mai dall'un canto alcun interesse a difendere cause ingiuste, non ritrovando più in esse, me-

diante la nuova legge, alcun profitto, e, dall'altro canto, a far sì che nelle cause dubbie egli sia mosso dal suo proprio interesse, e ben più fortemente che nel sistema presente, a difendere virilmente la causa che gli è affidata, e ad impiegarvi ogni studio per far trionfare la verità e la giustizia. L'ordine giudiziario rimarrebbe intatto tal quale in ogni paese è prescritto attualmente, nè si avrebbe che ad aggiungervi la nuova legge di cui parliamo.

Debbono i giudici, secondo la regola prescritta dalle romane leggi, non meno che dalla retta ragione, condannare la parte vinta, allorchè la sua causa è stata apertamente ingiusta, nelle spese tutte del giudizio, e solo allora ordinar possono che le spese sieno compensate tra le parti, quando la causa è stata dubbia e sostenuta con buone e plausibili ragioni per parte ed altra (1). Ora il mezzo che io oso proporre, egli è una nuova legge che sventuratamente non fu mai dettata finora, la quale ordini che l'avvocato, vinto in tutte le cause, nelle quali come aper-

(1) L. 13, §6, Cod. De judiciis., L. 4, §6: Cod. De fructibus, et lit. impensis. Leg. pen. eod. tit.

tamente ingiuste, la sua parte è stata condannata interamente nelle spese del giudizio, non ottenga alcun onorario nè alcuna ricompensa di fatiche, ch'egli ha impiegate solo a difendere l'ingiustizia; ma che nelle cause dubbie, nelle quali sarà stata decretata la compensazione delle spese, egli ottenga l'onorario dovutogli egualmente che il vincitore. L'effetto salutare di questa legge sarà che le liti apertamente ingiuste, e sostenute sol con ragioni frivole e vane, più non vi saranno, perchè niun avvocato vorrà intraprenderne la difesa, non riportando più da esse alcuno emolumento o profitto, e non si udiranno allora ne' fôri che cause realmente dubbie, e difese con valide ragioni per ambe le parti. Le cavillazioni, i sofismi, e le vane sottigliezze non saranno più le armi spuntate, colle quali combatteranno in avvenire gli avvocati, e colle quali combattono pur molti oggidì, perchè, vincitori o vinti che sieno, essi le trovano egualmente lucrose. Niuno dirà che non sia giusta una legge, ch'è utile allo stato, ch'è utile a tutte le classi de' cittadini, una legge che dimandano altamente il bene e l'interesse pubblico: *Hoc jus,* dice Cicerone, *jupiter ipse sanxit, ut omnia quæ reipublicæ salutaria sunt, legitima et justa habeantur.*

Finchè gli avvocati continueranno ad esigere, come hanno esatto sempre finora, in tutte le cause indistintamente, ancorchè apertamente ingiuste, i loro onorari egualmente che se fossero vincitori, il torrente delle liti inonderà sempre i tribunali irreparabilmente; perchè essi hanno allora egual interesse a difendere così l'ingiustizia come la giustizia. Sperare la virtù e la probità negli uomini, quando non solo possono violarle impunemente, ma ne riportano pure, violandole, vantaggio e profitto, egli è lo stesso che sperar degli effetti contrari alle cause.

Io credo che le liti apertamente ingiuste e temerarie possano dividersi in due classi. La prima è di quelle, in cui l'ingiustizia è sì evidente e sì manifesta che, senza che v'abbia bisogno d'alcun esame o ragionamento, ella si fa conoscere bentosto e ben chiaramente ad ognuno, nè altro vi si vede che l'improbità o la mala fede di colui che la sostiene. Possono queste chiamarsi temerarie in primo grado. Nella seconda classe deono porsi quelle nelle quali, sebbene l'ingiustizia non sia sì manifesta, che faccia vedere apertamente la malvagità di chi la sostiene, le ragioni però o le prove, ch'egli adduce, col più leggiero

esame si conosce non essere che vane e di niun valore. Anche le cause di questa natura, dalle leggi e da' giureconsulti chiamate sono temerarie; poichè temeraria giustamente dee dirsi una lite, quando non v'ha alcuna fondata e probabile ragione in suo favore. Queste possono chiamarsi temerarie in secondo grado.

Ma quantunque le leggi ed i giureconsulti chiamino giustamente temeraria ogni lite, in cui la parte vinta alcuna fondata o probabile ragione non ebbe di sostenerla, e sia perciò prescritto a' giudici di condannarla nelle spese tutte del giudizio, sventuratamente questa giusta e salutare regola viene troppo sovente obbliata. Sembra che una gran parte de' giudici si creda bensì in dovere di rendere fedelmente giustizia, quanto all' oggetto principale della causa, ma, quanto all' articolo delle spese, pare ch'essi il riguardino come un affare dipendente dal loro arbitrio, in cui usar possano bontà ed indulgenza verso la parte vinta. Quest'abuso non è peraltro de' soli nostri paesi, nè de' soli nostri giorni; poichè è stato osservato e ripreso altamente, egli è già lungo tempo, dalla suprema corte di giustizia d'Olanda, la quale, come attesta un dotto

giureconsulto di quella nazione, ha con grave decreto ordinato a tutti i giudici di non essere troppo indulgenti e facili a decretare la compensazion delle spese, ed ha loro espressamente vietato il decretarla giammai se non vi concorrano giustissime cause (1). Per togliere dunque in avvenire quest'abuso, egli è d'uopo richiamare tutti i giudici all'osservanza della legge, la quale prescrive che la compensazion delle spese esser non debba mai ordinata se non nelle cause veramente dubbie, nelle quali il vinto buone e probabili ragioni abbia avuto di sostenere il litigio. Egli è necessario il far loro sentire che con la stessa inflessibile integrità, e con lo stesso amore della giustizia, con cui giudicano le cause nell'oggetto principale, essi deono giudicarle egualmente nel punto delle spese, e ch'egli è un dovere sacro del loro ministero il non permet-

(1) *Quia experientia docet, perfrequentem impensarum litis compensationem temerarios litigatores quodammodo invitari ad id, ut lites iniquas moveant . . . . prudentissime cautum instructione supremæ Curiæ, art. 49, judices non oportere nimis faciles, ac pronos esse ad decernendam hanc compensationem, imo prohibentur eamdem admittere, si non justissimæ causæ contrarium suaserint. Voet. ad Pandect., lib. 42, tit 1, n. 23.*

tersi giammai intorno a ciò alcun arbitrio nè alcuna indulgenza; perchè ogni arbitrio ed ogni indulgenza in favore d'una parte danneggia ingiustamente e spoglia l'altra, la quale ha il giusto diritto d'essere interamente risarcita delle spese dal vinto, e perchè ogni indulgenza in tale materia offende pur gravemente il bene e l'interesse pubblico.

Ma s'è giusta la legge, la quale comanda che il vinto in questa sorta di cause sia condannato interamente nelle spese del giudizio, io credo essere giusto del pari che l'avvocato non ottenga in esse alcun guiderdone nè alcun premio di fatiche ch'egli ha impiegate solo in favore dell'ingiustizia. Questo è ciò che, sebbene non sia stato finora giammai ordinato, a me sembra che ordinar dovrebbesi per l'avvenire col mezzo d'una nuova legge, perchè non meno giusta dell'altra, e non meno importante e salutare e necessaria.

L'autorità delle leggi civili, quella di tutti i giureconsulti, quella della ragione e del naturale diritto c'insegnano che l'avvocato non può patrocinare scientemente un'ingiusta causa senza ch'egli si renda reo di manifesto abuso della sua professione, e reo pur di spergiuro, atteso il giuramento ch'egli ha prestato, e con

cui ha promesso di non difendere che cause giuste o almeno dubbie e probabili (1). Se è giusto che l'avvocato ottenga il premio dell'opera sua, allorchè la causa è dubbia, e sostenuta da buone e probabili ragioni, quantunque rimanga vinto, non sarà mai giusto ch'egli l'ottenga anche in quelle che non sono punto dubbie, e in cui le ragioni ch'egli arreca, non sono che vane e di niun momento.

Nel nuovo Codice Giudiziario Austriaco veggo esservi una legge, la quale ordina che *l'avvocato, che si rende colpevole di maliziosi raggiri, di manifesta ingiustizia, di dolose protrazioni e tergiversazioni, sia punito ad arbitrio del tribunale secondo l'esigenza del caso e delle circostanze*; ma questa legge punto non basta a portare rimedio al male di cui si tratta; perchè l'avvocato viene punito con essa solo quando si fa conoscere reo di dolo e di malizia, ed in quelle cause soltanto che dimostrano l'improbità e la mala fede, cioè in quelle che io ho chiamate temerarie in primo grado. Le cause di questa natura non sono che poche; onde in tutte quelle che sono temerarie in secondo grado, e che sono

(1) Leg. 17, § Patroni, Cod. De judiciis.

sì numerose e frequenti, aperto resta un largo campo all'avidità degli avvocati, i quali non solo vi rimangono impuniti, ma ne riportano pur premio e ricompensa; poichè ottengono in esse lo stesso onorario come in ogni altra causa, ancorchè la loro parte sia stata condannata in tutte le spese del giudizio; e tale fu sempre, com'è attualmente, l'uso in tutti i tribunali, ne'quali osservasi il Codice summentovato. È dunque facile il vedere, quanto, a togliere il male, di cui si tratta, sia necessaria la nuova legge, che propongo, la quale priva giustissimamente l'avvocato d'ogni onorario in tutte le cause, nelle quali la sua parte fu condannata come temeraria litigante in tutte le spese.

Nel paese in cui scrivo, come in moltissimi altri, chiamansi indistintamente avvocati quelli che, approvati dalla pubblica autorità, agitano e difendono le altrui cause in giudizio, nè l'avvocato è punto distinto dal patrocinatore. Ove il patrocinatore e l'avvocato sieno due persone diverse, la legge di cui parliamo, dovrebbe aver luogo contro amendue egualmente, allorchè amendue hanno difesa una causa apertamente ingiusta e temeraria.

In quei paesi, ove non v'ha il costume d'ordinare la compensazione delle spese, ma il vinto, per quanto la causa sia oscura e dubbia, viene sempre condannato in esse interamente, la distinzione che ho proposta tra le cause, nelle quali questa compensazione viene ordinata, e quelle nelle quali non viene ordinata, non potrebbe aver luogo. La legge dovrebbe dunque comandare che ciascun tribunale debba alla sua sentenza aggiungere la dichiarazione, se la causa sia o non sia stata dubbia, ordinando che in quelle, le quali saranno state dichiarate non punto dubbie, l'avvocato non abbia diritto ad alcun onorario. Alla sentenza in cotali cause dovrebbero aggiungersi solo le seguenti parole: *Il tribunale dichiara che la causa non era punto dubbia.*

Io ho pubblicato pria d'ora colle stampe un tenue mio opuscolo, col titolo *De'Mezzi di diminuire la moltitudine delle Liti*, uscito alla luce in Trento l'anno 1815, dai torchi di Gio. Bat. Monauni, nel quale ho esaminata più ampiamente e da tutti i lati questa materia, ed ho in esso proposta una nuova legge, divisa in più articoli, tendenti ad assicurarne l'esecuzione, e ad impedire che ella possa giammai essere in alçuna guisa elusa o vio-

lata. In essa è ordinato che niuno possa agitare lite alcuna in giudizio, eccettuate le cause di leggier momento non eccedenti la somma determinata dalla legge, senza l'assistenza d'un avvocato approvato dall'autorità pubblica, ed ho addotte di ciò le ragioni. Se così non fosse stabilito, le liti temerarie sarebbonvi egualmente che prima, ma senza la comparsa d'alcun avvocato, il quale vi presterebbe di nascosto, e con ciò impunemente l'opera sua. La legge dee rendere gli avvocati mallevadori e responsabili della qualità delle cause che portate vengono in giudizio. Io ho pur prevenute in detto Opuscolo ed atterrate tutte le obbiezioni che far si potrebbero contro la nuova legge, ed ho ad esso aggiunta un'appendice, nella quale nuove ragioni ancora ho recate che dimostrano sempre più quanto la nuova legge sia pur giusta e necessaria. Quando la legge presente, che accorda indistintamente all'avvocato l'onorario in tutte le cause giuste o non giuste, dubbie o non dubbie, continui ad essere sventuratamente in vigore, non v'ha chi non comprenda che vi saran sempre degli avvocati avidi, i quali difenderanno tutte le liti, di qualunque natura elle sieno, perchè tutte ad essi egualmente utili e vantaggiose.

Le liti ingiuste e temerarie saranno dunque sempre molte, e lunghe, e ostinate, nè vi sarà mai alcun mezzo di diminuirne il numero; poichè egli è vano lo sperare di distruggere gli effetti lasciando sussister la causa.

La legge che accorda all'avvocato l'onorario in tutte indistintamente le cause, ed anche in quelle che sono apertamente ingiuste, è una legge che invita e stimola gli avvocati a servire alla mala fede o alle ree mire d'un malvagio litigante, ovvero ad ingannare i clienti che ad essi ricorrono con far loro credere giusta una causa, di cui essi ben conoscono l'ingiustizia. Questa è dunque una legge che stimola ed invita gli avvocati al delitto, perchè non solamente immuni li lascia da ogni pena, ma concede pur loro del delitto che commettono, premio e ricompensa. *Non sono*, dice un autor celebre, *i vizi o la malvagità degli uomini quelli che cagionano i mali de' popoli, ma le imperfezioni ed i vizi delle lor leggi*. In questo numero ben merita d'esser posta la legge, di cui parliamo, poichè da essa è derivato, e deriva tuttora, uno de' più gravi mali de' popoli.

Ma passiamo ora a presentare alcune considerazioni sul numero delle liti che la nuova

legge impedirebbe. Io ho detto più sopra che le cause apertamente ingiuste, e non punto dubbie, formano infelicemente quasi in ogni paese per lo meno la terza parte di quelle che portate vengono innanzi a'tribunali di prima istanza. Di novanta cause che vengono in essi agitate, sarà ben molto se due terzi, cioè sessanta, sieno veramente disputabili e dubbie, ma le altre trenta io credo di non andar punto lungi dal vero col dire che non sono punto dubbie, e chi dar si volesse la pena di leggere ed esaminare tutti i processi che nel corso d'un anno sono stati agitati in un tribunale di prima istanza, troverebbe la mia asserzione pienamente avverata. Supponghiamo che in una provincia d'un mezzo milione d'abitanti il numero de' processi che vi si agitano ne' tribunali di prima istanza sia solo di novecento annualmente, ragguagliato un anno coll'altro. La nuova legge impedirebbe dunque in questa provincia trecento liti annualmente: in un paese d'un milione d'abitanti ella ne impedirebbe seicento, ed in un paese di sei milioni d'abitanti ne impedirebbe ogni anno tremila seicento; perchè nessun avvocato ne intraprenderebbe la difesa non riportando più da esse alcun lucro o profitto. Qual

benefizio e vantaggio non recherebbe dunque la nuova legge, allorchè venisse adottata, ad uno stato di soli sei milioni d'abitanti col liberarlo da tre mila e seicento liti annualmente? Estendasi ora questo calcolo ad uno stato di dieci milioni, di venti o di trenta, e poi si consideri l'immensità del vantaggio che ne verrebbe. Ma quand' anche il numero delle liti ingiuste e temerarie, che agitansi ne' tribunali di prima istanza, non formasse la terza parte, e ne formasse solo la sesta, l'ottava, la decima, ognun può vedere, quale tuttavia sarebbe il numero delle liti che verrebbero ogni anno impedite con questa legge, e quale, per conseguenza, il vantaggio che ne verrebbe a tutti gli stati, ne' quali fosse adottata, vantaggio non già d'un sol anno, momentaneo o passeggiero, ma costante, permanente e perpetuo.

Io ho parlato delle varie cagioni, da cui le liti derivano sì funeste al bene pubblico, non men che al privato, e dei vari mezzi che possano tendere più o meno efficacemente a prevenirle, ovvero a scemarne e diminuirne il numero. Tutti questi mezzi riuniti minoreranno notabilmente, e scemeranno quella piena di liti che ora da ogni parte inondano

i fòri; ma la barriera più possente sarà sempre la nuova legge contro gli avvocati improbi ed avidi sol di guadagnò, ed essa sarà il mezzo più valido d'ogni altro onde pervenire al grande scopo, al quale non si è mai potuto giungere finora, della diminuzione del numero delle liti. La legge che ho proposta, ordinante che l'avvocato nelle cause, nelle quali ha combattuto sol con ragioni vane e di niun momento, non ottenga alcun onorario, è bensì nuova, ma ella è fondata sulle basi eterne ed immutabili della giustizia. Ella è bensì nuova, ma ella è dimandata altamente dal bene pubblico e generale, ed è semplice e piana, e della più facile esecuzione. Egli è impossibile l'impedire tutte le liti, perchè gli affari dubbi e complicati che le rendono inevitabili, non mancheranno mai, ed è questo un male inseparabile dalla condizione delle cose umane; ma egli è ben in potere del legislatore il diminuirne il numero, e particolarmente l'impedir quelle che vengono in gran parte suscitate oggidì o fomentate solo da coloro che vi trovano il loro profitto coll'altrui rovina, e ciò sarà sempre un bene inestimabile, e della più alta importanza, a tutte le umane società.

DISCORSO SETTIMO

DELLA DECISIONE DELLE CAUSE DUBBIE.

Nella infinita moltitudine delle liti che si agitano innanzi a'tribunali, alcune ve n'ha talvolta nelle quali la verità è sepolta tra le più folte tenebre, e nelle quali diverse sono sovente e discordi le sentenze de'giudici. Avviene bensì talvolta che non v'ha tra di essi alcuna discrepanza o diversità d'opinione; ma ei non possono tuttavia non sentire l'oscurità e dubbiezza della causa che deono decidere; poichè sono lungamente fluttuanti ed incerti prima di determinarsi alla decisione, nè vi si determinano in fine che mossi da una qualche leggiera probabilità che sembra lor di vedere per una parte più che per l'altra. Per quanto però sia oscuro e dubbio l'affare, la loro sentenza, secondo le vigenti leggi, fa passare interamente tutta la cosa ch'è in contesa, ad una sola parte, e ne spoglia interamente l'altra, tuttochè sia incertissimo, quale

delle due abbia realmente la verità o la ragion dal suo canto. Così si è sempre fatto in tutti i tempi ed in tutti i paesi, e così si fa pure oggidì ne' tribunali di tutta l'Europa.

In questo Discorso io prendo ad esaminare, se possa la legge comandare o dare l'autorità a' giudici, anche nelle cause più oscure e dubbie, d'aggiudicar ad una sola parte tutta intera la cosa, di cui si contende, privandone interamente l'altra, e se non v'abbia altro mezzo onde decidere cotali cause, il quale sia più giusto e più conforme alla ragione non meno che all'interesse ed al bene pubblico. Nel seguente Discorso io esaminerò la questione, se sia giusta la legge che nella discordia delle opinioni de' giudici aggiudica tutta intera la proprietà, ch'è in contesa, a quella sola parte, per cui sta il numero maggior dei suffragi, e ne spoglia interamente l'altra, sebbene sia pur incerto a qual delle due ella realmente appartenga. Io ho osato alzare lo sguardo contro queste antiche leggi, sebbene consacrate dall'autorità de' secoli e delle nazioni, ed esaminare se si accordino co' dettami della natural legge o sia della retta ragione, di quella legge eterna, da cui non debbono mai discordare le leggi che reggono le uma-

ne società; ma io debbo qui fare a'miei leggitori la preghiera che Cicerone (*pro Cluentio*) fece a'suoi giudici. *Hoc peto primum, ne quid huc præjudicati afferatis: deinde si quam opinionem jam mentibus vestris comprehendistis, si eam ratio convellet, si ratio labefactabit, si denique veritas extorquebit, ne repugnetis, eamque animis vestris aut libentibus, aut æquis remittatis.*

Le liti oscure e dubbie io credo che possano dividersi in tre classi o sia in tre specie. Altre sono oscure o dubbie riguardo al diritto, altre sono oscure o dubbie riguardo all'applicazione del diritto al fatto, ed altre sono oscure o dubbie riguardo al fatto medesimo.

Nella prima specie è oscuro o dubbio il senso della legge, e per conseguenza è incerta la mente o volontà del legislatore. Nella seconda non v'ha alcuna oscurità o ambiguità riguardo al diritto poichè la legge è bastantemente chiara, nè alcuna dubbietà v'ha, nè pure riguardo al fatto, come quello ch'è provato pienamente, o su cui convengono ambe le parti; ma egli è dubbio, se la legge, che vien invocata, possa giustamente applicarsi alla causa di cui si tratta, ovvero è dubbio,

qual legge o qual regola debba aver luogo nella decisione del caso in questione, e sia applicabile alle particolari sue circostanze. Nella terza specie finalmente non è oscura nè ambigua la legge, nè v'ha alcun dubbio riguardo all' applicazione della legge al fatto, ma è oscuro ed incerto il fatto medesimo; perchè ciò che una parte afferma, vien negato dall'altra, e da ambe le parti arrecansi prove direttamente opposte e contrarie, che sono d'egual peso; o è oscuro il fatto, perchè la mente o volontà delle parti contraenti o del testatore è oscura ed ambigua, non essendo stata bastantemente spiegata, ed è incerto qual ella sia.

Quanto alla prima specie di liti, cioè a quelle che sono oscure o dubbie in diritto, l'arte ermeneutica, e le leggi medesime, ci somministrano più regole, colle quali si può giungere in più casi a togliere ogni oscurità, e a dissipare il dubbio e l'incertezza; ma v'ha pure de'casi, ne'quali il soccorso di queste regole riesce vano. Allora egli è forza ricorrere al legislatore medesimo per l'interpretazione della legge; poichè a lui solo s'aspetta il dichiararla, ovvero il dettarne una nuova che tolga la dubbiezza e l'oscurità della prima; ma sfortunatamente sarannovi

sempre le cause oscure e dubbie riguardo all'applicazione del diritto al fatto, e quelle che sono oscure e dubbie riguardo al fatto medesimo.

È un dovere de'giudici d'estendere la disposizione d'una legge a tutti i casi simili a quello, in cui è manifesta la mente o volontà del legislatore, e ne' quali ha luogo egualmente lo spirito o la ragion della legge, sebbene in essa non espresse. Essi deono altresì, quando la legge, applicata al caso particolare che deesi decidere, diverrebbe ingiusta o assurda attese le particolari sue circostanze, dichiararlo non compreso nella legge, nonostante la sua generalità, seguendo l'equità e la presunta mente e volontà del legislatore, e non le parole o il senso letterale della legge. L'equità, dice Aristotile essere una correzione o una mitigazione della legge in quella parte, ov'è difettosa per la sua generalità (1), ed in tal guisa definiscono pure l'equità i più dotti de' giureconsulti. Ora se avviene sovente che, chiaro essendo lo spirito della legge, si co-

---

(1) *Æquitas est legis in ea parte, qua lex deficit ob suam generalitatem, correctio vel potius mitigatio.*

nosce pur chiaramente che nel caso in questione ha luogo del pari la stessa ragione, ovvero si conosce che non ha luogo, e che non può il legislatore aver compreso nella sua legge il caso, di cui si tratta, per le diverse sue circostanze; avviene eziandio non di rado che non ben può vedersi, ma si disputa fondatamente e si dubita se la legge debba o non debba in esso aver luogo, e gravi sono le ragioni di dubitare per parte ed altra.

Nelle due specie di dubbi, de' quali abbiamo parlato, è nota a' giudici la legge che forma il soggetto della contesa, e solo si tratta d'interpretarla, e si disputa se ella debba o non debba aver luogo nel caso in questione; ma v'ha pure molte cause, nelle quali non si tratta punto d'interpretare la legge nè per via d'interpretazione estensiva nè d'interpretazione ristrettiva, ma egli è dubbio e si disputa, qual sia la legge o la regola che servir dee alla decisione del caso particolare di cui si tratta. Ciascuna parte adduce bensì delle leggi e delle regole a suo favore, ma che sovente non sono quelle che possano rettamente applicarsi al caso che deesi decidere. Sonovi bensì molte cause, nelle quali, dopo un attento e maturo esame, si ritrova felice-

mente il vero punto della giustizia o sia la vera regola che dee aver luogo nelle circostanze del caso in questione, e che fa sparire ogni incertezza e dissipa ogni dubbio: allora la causa, per quanto sembrasse da principio dubbia, cessa d'esser tale, ed apparisce in tutto il suo lume ciò che vuole la giustizia, e si conosce con quella certezza che forma un pieno convincimento; ma avviene pure talvolta che le circostanze d'un caso sono sì lontane da quel principio o da quella regola del diritto che ne detta la decisione; che non è sì facile il ritrovare gli anelli che ne formano l'unione.

V'ha una gran differenza tra la cognizione teorica de' principj e delle regole, acquistata con lo studio, e quel felice discernimento che sa applicarle rettamente a quella varietà innumerabile di casi che nascono tuttodì nel commercio e ne' vari e diversi affari degli uomini. Quello squisito giudizio, che scorge, nelle circostanze di qualunque caso, il vero nodo della questione e la vera regola di giustizia, che dee dettarne la decisione, è un dono che non è conceduto che a pochi. Il numero degli uomini che sono fatti per saper bene e profondamente, è sempre piccolo,

ma sorgono pure talvolta cause talmente dubbie, e in cui incontransi ragioni e considerazioni di sì grave forza per ambe le parti, che anche gli uomini di lumi superiori sono talvolta tra loro discordi. Una prova di questa verità, e dell' incertezza de' giudizj umani, si è il vedere che gli stessi romani giureconsulti furono talvolta sul medesimo caso di contrario o diverso parere, siccome veggiamo da vari luogi delle Pandette. Da Paolo dissentì Meciano, Tuberone da Servio, da Salvio dissentì Giuliano, e Trebazio da Proculo.

Egli è vero che le questioni, sia di diritto, sia di morale, gravi scrittori dicono essere in qualunque specie di fatto, e quali che sieno le sue circostanze, suscettibili di dimostrazione, ed il dubbio o la discordia che nasce, non venire da un' eguaglianza di giustizia o di verità, non potendo esservi due giustizie o due verità contrarie; onde ciò che rende discordi le opinioni degli uomini altro non essere che il difetto di veduta in una parte di essi della vera regola di diritto che dee servire alla decisione del caso in questione; ma egli è vero altresì che v'ha dei casi ne' quali i confini del giusto e dell' ingiusto si toccano così d'appresso, che assai

malagevole e difficile egli è talvolta, anche ai più penetranti lumi, il vedere il punto che li separa, ed allorchè i giudici sono discordi, chi può sapere quali di essi sieno quelli che il veggono, e quali quelli che non lo veggono?

La terza specie di liti oscure e dubbie abbiam detto essere quella in cui non v'ha bensì alcuna oscurità o ambiguità intorno al diritto, e nè pure intorno all'applicazione del diritto al fatto, ma il fatto medesimo, su cui le parti contendono, è incerto e dubbio; poichè ciò che una parte asserisce venendo negato o contraddetto dall'altra, non può conoscersi talvolta, da qual parte stia la verità nel conflitto delle prove egualmente forti, che ambedue le parti arrecano, direttamente opposte e contrarie. Alla classe delle liti oscure e dubbie in fatto, appartengono eziandio quelle nelle quali oscura ed incerta è la mente o volontà del testatore, o delle parti contraenti, rispetto al caso che deesi decidere; poichè, riguardo ad esso, questa volontà non è bastantemente espressa. Se in alcuni casi vi sono congetture sì valide e forti, che fanno conoscere chiaramente la volontà di cui si disputa, in altri esse non sono che deboli e incerte, ed in altri esse mancano del tutto,

nè v'ha lume alcuno che dissipi le nubi che la circondano. Nè ciò avviene già per difetto di veduta o di penetrazione ne' giudici, ma perchè non è concesso ad alcun uomo il poter conoscere una volontà, che o non è stata espressa in alcuna guisa, riguardo alla questione di cui si tratta, o che fu espressa in maniera talmente oscura ed ambigua, che non è possibile il conoscerla. Avviene ancora sovente che gravi argomenti vi sono e congetture per una parte, e gravi argomenti pure, e congetture, per l'altra, nè è punto facile il decidere quali sieno quelle che preponderano. Tali sono le diverse specie di liti oscure e dubbie che talora nascono, e che aprono un vasto campo alle dispute ed ai combattimenti del fôro.

Nello stato di natura, ove non è alcun giudice o tribunale comune che abbia la podestà di decidere le contese che nascono tra gli uomini viventi in tale stato, allorchè sorga tra di essi alcuna differenza o contesa, tutti gli scrittori che hanno trattato del diritto di natura e delle genti insegnano che se l'affare sia dubbio, ambe le parti sono in dovere di accettare un equo e ragionevole accomodamento secondo la maggiore o minor probabi-

lità che v'ha per ciascuna, e che se una parte ricusa d'acconsentire ad un' equa transazione, l'altra ha il diritto d'impugnare l'armi contro di essa onde costringerla ad ascoltare le voci della ragione. Così insegnano concordemente Grozio, Puffendorfio, Wolfio, e tutti quelli che hanno scritto su questa scienza. Dachè, abbandonato lo stato di natura, gli uomini si riunirono nelle civili società, e furono istituiti i giudizi ed i tribunali, ciò che prima ognuno aveva diritto di chiedere ed ottenere dal suo avversario coll'armi alla mano, ora ha il diritto di chiederlo e di ottenerlo col mezzo de' tribunali; poichè, per assicurare le proprietà e i diritti di tutti, furono stabilite le civili società, ed i tribunali furono eretti, affinchè non permettano che alcuno si usurpi ciò ch'è d'altrui, o che il diritto dell'uno venga offeso o violato dall'altro. Or io domando, se questi principj si osservino secondo la presente legislazione nelle nostre civili società. Quando i giudici in una causa dubbia, mossi solo da una qualche probabilità, che loro sembra di vedere per una parte più che per l'altra, aggiudicano ad un solo de' contendenti la cosa di cui contendono, non solo non impediscono che il diritto del-

l'uno offeso venga e violato dall'altro, ma l'offendono e lo violano essi medesimi, e contravvengono apertamente al fine per cui furono stabiliti, e al fine per cui gli uomini si unirono nelle civili società. Se nello stato di natura, allorchè una causa è dubbia, ambidue i contendenti acconsentir debbono ad una equa divisione della cosa ch'è in contesa, a misura della probabilità maggiore o minore che sta per ciascuno, ed è un ingiusto usurpatore colui che tutta la pretende o la vuol ritenere per sè solo, come potranno i giudici dare ad un solo de' contendenti ciò ch'è incerto a quale dei due appartenga? I principj dunque eterni della giustizia non dovranno aver luogo nè osservarsi da' giudici nello stato sociale?

La prima regola pertanto, che da tutti i legislatori doveva prescriversi a' giudici come la più importante alla retta amministrazione della giustizia, era quella, allorchè una causa dopo un attento e maturo esame continui tuttavia a parer loro oscura e dubbia, di non deciderla come chiara e certa, aggiudicando tutta intera la cosa ch'è in questione ad una sola parte; poichè quando è incerto da qual parte stia la verità o il buon diritto, tutti i

tribunali della terra non potranno mai con le loro sentenze far divenir chiaro ciò ch'è oscuro, nè rendere certo ciò ch'è incerto. L'oscuro resterà sempre oscuro, e l'incerto rimarrà sempre incerto; poichè tutti i tribunali della terra non possono con le lor sentenze cangiare la natura immutabile delle cose.

Quando dubbia è la causa, dubbia del pari è la coscienza de' giudici. Se una causa sembra loro talmente oscura e dubbia, ch'ei non sanno per qual parte debbano determinarsi, nè v'ha ragioni che faccian pendere la bilancia più ad una parte che all'altra, è manifesto che allora i diritti d'ambe le parti sono pari ed eguali, e che il diritto che vi ha l'una, non è punto maggiore del diritto che vi ha l'altra: laonde in questa parità di diritti ragion vuole che la cosa in questione venga tra di esse divisa egualmente. Quando le ragioni d'una parte sembra che abbiano qualche maggior probabilità che quelle dell'altra, questa maggior probabilità non isgombra punto il dubbio, nè dissipa l'incertezza; perchè, in fatto di probabilità, non ve n'ha alcuna che non possa pure talvolta esser falsa, onde essendo tuttavia incerto da qual parte stia veramente la verità o il buon diritto, egli

è ingiusto il dare tutta la cosa ch'è in contesa ad una parte, e di tutto privare l'altra; ma ragion vuole che alla prima si assegni solo quella porzione della cosa in questione, che corrisponda a quella maggiore probabilità, che sta in suo favore, assegnando la restante porzione all'altra, a cui potrebbe forse appartenere tutta intera.

Ma quale sarà, diranno qui molti, la norma da prescriversi a' giudici, e quale la regola che dovranno essi seguire ne' loro giudizi per calcolare i differenti gradi di probabilità che nelle varie e differenti cause si presenteranno in favore di ciascuna parte, e per assegnare a ciascuna quella porzione della cosa in questione che corrisponda ai gradi medesimi, e non sia nè maggior nè minore? Io recherò qui, e porrò sotto l'occhio de' miei leggitori gl'insegnamenti e le dottrine intorno alle probabilità de' filosofi, onde vedere se e quanto possano esse applicarsi alla decisione delle cause dubbie, nelle quali non altro appunto che probabilità seguir possono i giudici.

Poichè non tutti gli oggetti si presentano a noi in egual modo, nè possiamo in tutti conoscere la verità con quella vista chiara e distinta, che chiamasi evidenza, e poichè, mal-

grado d'ogni nostra attenzione, non possiamo bene spesso ottenere che dei barlumi, vedendo or più, or men bene i rapporti che passano fra due cose o due idee, questi rapporti son quelli che producono differenti gradi di probabilità. L'incertezza forma il dubbio propriamente detto, ed ella viene riguardata come uno stato di equilibrio. I gradi di probabilità crescono dal dubbio fino alla certezza. Se v'ha per un' opinione ciò che sorpassa la semicertezza, l'opinione dicesi probabile, e perchè ciò che va per l'opinione opposta è al di sotto della semicertezza, ella è non probabile. Nel comune discorso o linguaggio chiamasi la prima più probabile, e la seconda meno probabile,: ma il nome d'incerto conviene indistintamente al più probabile ed al meno probabile; poichè egli è sempre più o meno incerto da qual parte stia la verità. Per determinare i gradi di probabilità non basta il considerare le prove, che servono a stabilire una verità, ma conviene eziandio esaminare quelle che la combattono, ed è necessario in ogni cosa pesare le prove e le probabilità che sono opposte le une alle altre. Allorchè la cosa è talmente dubbia, che la mente nostra trovasi come in equilibrio, la più leggiera

prova basta talvolta ad alcuni per determinarli, e non di rado essi la cercano, ove non v'ha ragione di cercarla; ma com'egli è ben difficile in quei casi, ne' quali le ragioni opposte sono a un di presso eguali, il determinare quali sieno quelle che superano, così gli uomini più saggi fissano il punto dell'incertezza non solo a quello stato dell'anima, ov'è strascinata egualmente dal peso delle ragioni per una parte e per l'altra, ma lo estendono ancora ad ogni situazione che vi si accosta.

Queste sono le dottrine e gl'insegnamenti de' filosofi intorno alle probabilità. Ora, venendo a quelle che sono sì sovente il soggetto delle dispute e delle contese che insorgono innanzi a' tribunali, io prego il mio leggitore di venir meco facendo le seguenti riflessioni. Quando una causa sembra a' giudici talmente oscura e dubbia, ch'ei non sanno per qual parte debbano determinarsi, ch'è lo stato di dubbio propriamente detto, o sia d'equilibrio, io credo che ognuno dirà voler la giustizia che, in egual dubbio ed incertezza, la cosa in questione sia divisa, come abbiam detto più sopra, tra ambe le parti egualmente. Quando le ragioni d'una parte sembrano ai giudici più probabili che quelle dell'altra,

ma non giungono però a persuaderli interamente, nè a togliere realmente il dubbio, poichè egli è tuttavia incerto, malgrado di questa maggior probabilità, da qual canto stia la ragione o la verità, vorrebbe la giustizia che in questa incertezza la cosa in questione fosse divisa tra le parti in tante porzioni, quanti sono i gradi di probabilità, che v'hanno per ciascuna, ma non tutti i principj, sebbene teoricamente veri, sono sempre eseguibili in pratica. E quali saranno le regole da prescriversi a' giudici, ond'essi possano calcolare esattamente in tutte le differenti cause questi diversi gradi di probabilità? Se si potessero dettare con precisione e chiarezza cotali regole, ciò sarebbe il colmo della penetrazione e dell'intelligenza umana; ma quand'anche ciò fosse possibile, io credo che non sarebbe punto espediente nè utile il farlo. Allorchè si sapesse che la legge ordina a' giudici di dividere la cosa, di cui si contende, a misura dei diversi gradi di probabilità, che v'hanno per ciascuna parte, ciò produrrebbe un pernicioso effetto, cioè quello d'eccitare ai litigi gli uomini, per quanto deboli o poco probabili fossero le loro ragioni, sulla speranza di conseguire o di conservare almeno qualche parte

della cosa ch'è in lite. Ciò tenderebbe dunque ad animare lo spirito litigioso, e ad accrescere sempre più e moltiplicare il numero delle liti contro il bene e l'interesse pubblico. Non essendo dunque possibile il calcolar esattamente tutti i diversi gradi di probabilità per l'una e per l'altra parte, e, quand'anche il fosse, ciò non essendo punto espediente, forza è che ci contentiamo di quel che ci è dato d'ottenere, e che ottener possiamo senza alcun inconveniente. Io credo che, all'oggetto di cui trattiamo, basti il dividere la maggior probabilità che v'ha per una parte semplicemente, in *probabilità grave*, ed in *probabilità leggiera*, nè debbansi punto calcolare tutti i diversi gradi dell'una e dell'altra. V'ha un termine in tutte le cose che non convien oltrepassare, e per ciò che spetta alle leggi non dobbiamo obbliare che non ci è permesso d'aspirare sempre all'ultima lor perfezione.

Probabilità leggiera sarà quella in cui il lume che i giudici seguono non è che tenue ed oscuro, ed essi sentono che la causa rimane niente di meno gravemente dubbia. Allorchè non v'ha per una delle parti che una probabilità di questa natura, a me pare che

la legge non debba avervi alcun riguardo, e che, senza tenerne alcun conto, ordinar debba che la cosa in questione sia tra le parti divisa egualmente; poichè egli è sempre del tutto incerto, quale delle due parti abbia realmente la verità o la ragion dal suo canto. Il punto dell'incertezza fissato viene da' filosofi, come più sopra abbiam veduto, non solo a quello stato della mente nostra, nella quale ella ondeggia in un dubbio perfettamente eguale per ambe le parti, ma a quello altresì che vi si accosta, ed è poco diverso.

Quando la probabilità per una parte non sembri a' giudici affatto tenue e leggiera, io credo che la legge possa giustamente autorizzarli ad aggiudicare ad una sola parte tutto l'oggetto ch'è in questione, sebbene ella non produca un pieno ed intero convincimento. Poichè il diritto di proprietà è stato nelle civili società consacrato dalle leggi a fine di conservare la quiete e la tranquillità degli uomini, la legge può giustamente, allorchè v'abbia per una parte una non lieve probabilità, trasferire ad essa interamente la proprietà d'una cosa, quantunque potesse pur forse appartenere all'altra parte a fine di prevenire la moltitudine delle liti che produr-

rebbe una legge diversa, ed a fine di conservare con essa la pace e la tranquillità dei cittadini. Ma quando non v'ha per una parte che una tenue e leggiera probabilità, quando egli è del tutto incerto da quale delle due parti stia la verità o il buon diritto, ella sarà sempre la più manifesta delle ingiustizie il dare tutto ad una parte, e di tutto spogliar l'altra.

Io ho quindi proposta una nuova legge ch'è del seguente tenore: 1.° Se dopo un attento e maturo esame il giudice trovi la causa del tutto oscura e dubbia, nè possa conoscere ove stia la verità o la ragione, o allorchè la probabilità, che gli sembra di vedere per una parte più che per l'altra, non sia che affatto tenue e leggiera, egli ordinerà che la cosa, di cui si contende, sia divisa tra ambe le parti egualmente. 2.° Quando la maggior probabilità, che sta per una parte, non gli sembri affatto tenue o leggiera, ad essa sola egli aggiudicherà tutta la cosa ch'è in contesa.

Tal è in ristretto il contenuto del mio nuovo libro, intitolato *Della Decisione delle cause dubbie*. Io non ho addotto in esso, a sostegno della mia opinione, che l'autorità

degli scrittori del diritto di natura e delle genti, autorità senza dubbio maggiore d'ogni altra: ma un dotto professore in una sua lettera sopra i due miei libri *Della pluralità de' suffragi, e Della decisione delle cause dubbie*, stampata in Milano l'anno 1817 presso A. F. Stella e Compagni, ha osservato che io potea pure aggiungere le sentenze d'altri scrittori ancora, che sono all'opinion mia pienamente conformi. Egli dimostrò primieramente che tutti i teologi, i quali hanno trattata nelle loro morali questa questione, sono concordi nell'insegnare, che quando la causa è dubbia, o le ragioni delle parti sono egualmente probabili, *judex tenetur rem aequaliter inter eas dividere*, e ne danno la ragione, perchè *judex tenetur jus suum unicuique tribuere, at in aequali dubio ambae partes aequale jus habent*. Eguale è la dottrina de' comentatori del diritto canonico, de' quali uno egli ne cita, che può bastare per tutti, cioè il Van Espen (1) che così scrive: *Si, omnibus mature perpensis, causa maneat utrinque ad modum dubia, tenebitur judex rem controversam inter partes dividere, vel eam unicuique pro*

(1) Van Espen, parte III, tit. IX, cap. II, n.° 5.

ratione dubii assignare. Ma ciò che più dee recar maraviglia, si è il vedere che egual pure è la dottrina degli stessi giureconsulti e comentatori del diritto civile. Quelli tra di essi, che di questa questione trattarono, conobbero che ripugna alla giustizia nell'oscurità e dubbiezza della causa l'aggiudicare ad una sola parte la cosa ch'è in contesa, e quindi insegnarono che il giudice dee in cotali cause esortare le parti ad un'equa transazione, e non solo esortarle, ma costringervele pur anche, ovvero ordinare egli medesimo con la sua sentenza la divisione della cosa in contesa (1). Queste dottrine di tutti i teologi, de' canonisti, de' giureconsulti, o comentatori del diritto civile, degli scrittori del naturale diritto, tutte concordi, da qual mai ragione furono ad essi dettate se non da quella legge eterna, che il supremo Autor della natura ha in tutti impressa come la norma del giusto e dell'ingiusto? Come dunque potranno i giudici, e come poterono sempre in passato, dispensarsi dall'osservare una legge che Iddio ha data a tutti gli uomini come la guida delle loro azioni, e che forma

(1) Veggasi tra molt'altri lo Zoesio ad titulum Digestorum De judiciis, n.° 32.

il diritto comune del genere umano? La cagione per cui ciò avvenne, si fu perchè non è stato mai con alcuna legge civile ordinato che nelle cause dubbie debbano i giudici comandare la divisione tra le parti della cosa in contesa. Non essendo mai stata dai legislatori d'alcuna nazione dettata una tal legge; le dottrine degli autori scritte furono inutilmente ne' loro libri, e furono neglette ed obbliate, e i giudici seguirono sempre il costume d'aggiudicare tutta la cosa in questione ad una sola parte, malgrado di qualunque oscurità e dubbiezza della causa, credendo di dover così fare perchè così fu sempre fatto.

Allorchè comparve alla luce il mio nuovo libro *Della Decisione delle cause dubbie*, tutti que' dotti uomini ch'ebbero occasione di leggerlo, e che al ceto legale non appartengono, io vengo assicurato che non esitarono punto a dichiarare l'opinion loro pienamente alla mia conforme, ma non tutti i giureconsulti furono d'egual parere; poichè se dall'un canto io vidi ch'ella venne onorata dal suffragio d'alcuni di essi, giustamente celebrati per un eminente sapere, io vidi dall'altro canto, che essa incontrò pur quelli che punto non l'approvarono. Uno tra questi che siede in uno

de' supremi tribunali d'Italia, e che mi onora della sua amicizia, non dubitò di scrivermi francamente che le ragioni da me addotte non giunsero punto a persuaderlo della utilità o giustizia della nuova legge da me proposta. Ecco ciò ch'egli m'oppone:

Nelle umane cose noi non possiamo, disse egli, *sempre giungere alla perfezione, e se la verità o la giustizia non è che una sola ed indivisibile, non sembra doverla cercare in un modo al certo fallace, e che inevitabilmente la viola, allorchè in una causa dubbia viene divisa la cosa ch'è in contesa tra ambe le parti egualmente, l'una delle quali o l'altra dee al certo possederla ingiustamente; poichè per metà non si dà nè verità nè giustizia. Il sol pensare che in tal caso l'una o l'altra delle parti possede la metà ingiustamente, porrebbe in discredito la giustizia, ed offenderebbe il rispetto dovuto a' tribunali, i quali nelle cause dubbie hanno fatto bastantemente il loro dovere, quando impiegarono tutto lo studio per cercare la verità e la giustizia in quel modo ch'è loro possibile, e ch'è dato quaggiù agli uomini.* Io recherò qui le risposte che a tutte queste ragioni io feci partitamente ad una ad una.

Egli dice che *nelle umane cose noi non possiamo sempre giungere alla perfezione*. Ciò non è sventuratamente che troppo vero; ma da ciò non dee trarsi la conseguenza che nelle cause dubbie i giudici possano dunque o debbano assegnare tutta la cosa, ch'è in questione, ad una sola parte. Allorchè non possiam giungere alla perfezione, noi dobbiamo fare almeno ciò che più alla perfezione s'accosta, e che quanto meno sia possibile se ne allontani. Il dare in una causa dubbia ad una sola parte tutta la cosa che non si può conoscere a quale delle due appartenga, non solo alla perfezione non si accosta, ma è ad essa direttamente contrario; poichè in tal guisa si può spogliarne interamente quella a cui ella appartiene, e darla interamente a quella a cui non appartiene: ma il dividere tra le due parti egualmente la cosa ch'è incerto a quale di esse appartenga, egli è ciò che alla perfezione più si accosta, e che meno se ne allontana; perchè con ciò la parte a cui la cosa appartiene, ne ottiene almen la metà, e non resta spogliata di tutto.

Si dice che *se la verità e la giustizia non è che una sola ed indivisibile, non sembra doverla cercare in un modo al certo fallace,*

e che inevitabilmente la viola, allorchè la cosa di cui si contende viene divisa tra ambe le parti egualmente, perchè l'una o l'altra dee al certo possederla ingiustamente. A ciò io ho risposto, che *il modo incerto e fallace con cui si va a cercare la giustizia, e che inevitabilmente la viola*, è quello di aggiudicare ad una sola parte tutta la cosa in questione, poichè allora non si sa, ed è del tutto incerto, s'ella verrà aggiudicata alla parte a cui appartiene, o a quella a cui non appartiene; ma nell'ordinarne l'egual divisione non v'ha alcuna fallacia nè alcuna incertezza, poichè egli è certo che in questo modo la parte, a cui appartiene, ne acquista almeno la metà e non la perde interamente. Coll'ordinare l'egual divisione non solo non si viola la giustizia, ma si fa anzi ciò che la giustizia comanda; perchè nel dubbio e nell'incertezza eguali sono i diritti d'ambe le parti, nè l'una vi ha maggiore diritto che l'altra. La giustizia viene violata, allorchè essendo eguali i diritti d'entrambe tutto si dà ad una sola parte, e tutto si toglie all'altra, nè violazione della giustizia può esservi più aperta di questa e più manifesta.

Si dice che *la verità e la giustizia è una*

sola ed indivisibile, e che per metà non si dà nè verità nè giustizia. Ciò è vero quando la verità o la giustizia si conosce; ma quando non può conoscersi, quando è incerto a quale delle due parti appartenga la cosa ch'è in questione, allora la giustizia comanda che la cosa venga tra le parti divisa egualmente, perchè ambedue vi hanno eguale diritto. Quei sommi uomini, le cui sentenze ho riportate, Grozio, Puffendorfio, Wolfio, non ignorarono certamente, e seppero pur essi che la verità e la giustizia è una sola ed indivisibile, e che per metà non si dà nè verità nè giustizia. Ciò non ignorarono certamente nè pure i comentatori del diritto civile, ed i comentatori del diritto canonico, nè l'ignorarono certamente i teologi, e nondimeno pronunziarono tutti concordemente, che allorchè sia dubbio, a quale delle due parti appartenga la cosa di cui si contende, i giudici ordinar debbono con le loro sentenze ch'ella sia divisa tra ambe le parti egualmente. D'onde ciò, se non perchè tutti videro e sentirono che quando la verità non può conoscersi, ed è cinta di tenebre, il dividere tra le parti la cosa ch'è in questione egli è ciò che comanda allora la giustizia, ed è il sol partito che resta alla limitata mente umana.

Si dice che *il sol pensare che l'una o l'altra delle due parti possede ingiustamente la metà, porrebbe in discredito la giustizia, ed offenderebbe il rispetto dovuto a' tribunali.* Si risponde che ciò che pone *in discredito la giustizia*, e ciò che offende *il rispetto dovuto a' tribunali* egli è il pensare che, mentre in una causa dubbia essi aggiudicano interamente tutta la cosa ch'è in questione ad una sola parte, essi pronunziano una sentenza con cui spogliano forse ingiustamente non della metà, ma di tutta intera la cosa quella parte a cui ella appartiene, e la danno ingiustamente a quella a cui non appartiene. Il male che l'una delle due parti venga a possedere la metà ingiustamente, è un male assai minore di quello che venga spogliata di tutto, e non ottenga almeno la metà quella parte che ha il diritto di possederla tutta. Questo è ciò che pone *in discredito la giustizia, e che offende il rispetto dovuto a' tribunali*: ma se gli uomini vedranno che nelle cause dubbie, i giudici ordinano l'egual divisione tra le parti di ciò che non può sapersi a quale delle due appartenga, allora tutti faran plauso alla giustizia de' tribunali; perchè tutti allora vedranno che i giudici nell' incertezza, a quale

delle due parti appartenga la cosa ch'è in questione, coll'ordinare ch'ella sia tra di esse divisa in porzioni eguali, ubbidiscono a quella legge suprema ed eterna, da cui non debbono mai discordare le sentenze o le decisioni umane.

Si dice finalmente che i *tribunali hanno nelle cause dubbie fatto bastantemente il loro dovere, quando impiegarono tutto lo studio per cercare la verità e la giustizia in quel modo ch'è loro possibile, e ch'è dato agli uomini quaggiù*. A ciò io rispondo che i tribunali nelle cause dubbie avranno soddisfatto al loro dovere, quando, dopo aver fatto tutto il possibile studio per cercare la verità, e non potendo trovarla, ordineranno che sia diviso tra ambe le parti egualmente ciò che è incerto a quale delle due appartenga; perchè questo solo è ciò che quaggiù possono fare giustamente gli uomini, e ciò solo che in tai casi vuole e comanda lor la giustizia.

Ma io non debbo tacere nè dissimulare un'altra obbiezione, che seppi essere stata mossa contro la nuova legge di cui trattiamo. Si è detto che *quando i giudici aggiudicano in una causa oscura e dubbia tutta la cosa in questione ad una sola parte, egli è egual-*

mente possibile che la ottenga la parte a cui ella appartiene, e che perciò il male che da questa legge può nascere, è incerto, ma che, al contrario, se la legge ordina che la cosa in questione sia divisa tra le parti egualmente, egli è sempre certo che una delle parti viene privata ingiustamente della metà di ciò che le appartiene; ond'è che il male che da questa legge deriva alla parte che sostiene la buona causa, è sempre certo: poste dunque due leggi, in una delle quali il male che può nascere è incerto, e nell'altra il male che ne deriva è sempre certo, si dice voler ogni ragione che il legislatore preferir debba la prima alla seconda. A ciò io rispondo che quando trattasi di scegliere tra due mali, deesi considerare non tanto quale sia il male certo, e quale l'incerto, ma quale sia tra di essi il male maggiore, e quale il minore; poichè un male, tuttochè incerto, paragonato ad un altro male, tuttochè certo, può essere assai maggiore dell'altro. Quando in una causa oscura e dubbia vien assegnata tutta la cosa in questione ad una sola parte, è vero ch'egli è possibile che assegnata venga a quella parte a cui appartiene; ma egli è possibile egualmente che assegnata venga a

quella a cui non appartiene. La probabilità o la possibilità è eguale da ambi i lati, e la probabilità di conseguirla non è punto maggiore della probabilità o del pericolo di perderla. Nel timor dunque di nulla ottenere e di tutto perdere sarà sempre un minor male il conseguire la metà, che esporsi al pericolo di non conseguir cosa alcuna. Ogni uomo che abbia fior di senno, minor male giudicherà sempre il perdere solo la metà di quello che andar incontro al pericolo di perdere tutto. A nulla dunque giova il dire che dalla legge ordinante l'egual divisione, un male certo deriva alla parte, per cui sta la verità, la quale perder dee la metà di ciò che le appartiene; conciossiachè tal è la condizione delle cose umane, che il legislatore non può talvolta altro fare che scegliere tra due mali il male minore, e questa è allora incontrastabilmente la legge migliore. Il minor male sarà sempre nella legge, la quale, ove la verità non può conoscersi, ordina l'egual divisione tra le parti della cosa in questione; poichè in tal guisa la parte, a cui ella appartiene, ne ottiene almeno la metà, e non viene esposta al pericolo di tutto perdere e nulla ottenere.

Niuno creda poi che le liti oscure e dubbie sien poche, e scarso sia il loro numero. Il celebre Samuele Strykio in una delle sue Dissertazioni (ch'è la Dissertazione XXI, vol. VIII), ha fatta una lunga enumerazione delle cause, nelle quali i più insigni giureconsulti, ed i più riputati collegi giuridici di Germania furono sulla stessa questione di diverso e discorde parere. Un lungo indice delle dispute e dissensioni che nacquero in varie cause tra i giureconsulti d'una sola provincia, cioè della Sassonia, ha formato Giovanni Strauchio, ed uno ancora più copioso delle dissensioni de' giureconsulti d'altre province ha formato lo Schiltero, come narra il citato Strykio. Queste dissensioni e discordie sulla medesima questione de' più dotti e valenti giureconsulti sono una prova incontrastabile dell'oscurità e dubbietà delle cause, delle quali trattavasi. Tutte queste cause vennero nonpertanto poscia decise in favore d'una sola parte, e ad una sola parte fu aggiudicata tutta la cosa di cui contendevasi, perchè così volle sempre l'universal legge o costume. E chi sa se per le sentenze di quei tribunali abbia trionfato la buona o la mala causa? Ciò è del tutto incerto. Leggansi inoltre que' numerosi volumi

che riempiono per tutto le biblioteche legali, e che contengono le decisioni della Rota Romana, e d'altre Rote, e d'altri supremi tribunali d'Italia e d'altri paesi, e si vedrà quante vi s'incontrino cause oscure e dubbie, decise interamente in favor d'una parte, e quanto valide e forti fossero pur le ragioni che militavano per l'altra, e ciò principalmente nelle liti insorte per successioni ereditarie o fidecommissarie, o altre derivanti dalla interpretazione delle ultime volontà, nelle quali del tutto ambigua ed incerta era la mente del testatore che ciascuna parte invocava in suo favore. Chiunque considererà queste decisioni, vedrà come ben leggiera sovente fosse quella maggior probabilità che i giudici seguirono, e come una debole e fallace congettura ha non di rado coronata della vittoria una parte, e spogliata interamente l'altra. I giudici dovevano necessariamente agire in tal guisa, e determinarsi in favore d'una delle parti, poichè la legge o l'uso così lor comandava. Essi si determinarono dunque in favor di quella parte per cui sembrò loro stare qualche maggior apparenza, o color di ragione, tuttochè l'affare non fosse realmente che coperto per ogni parte di tenebre; ma eglino si

sarebbero ben determinati altrimenti, ed ordinata avrebbero con più lieto animo l'egual divisione tra le parti dell'oggetto della lite, se la legge o l'uso l'avesse loro permesso. Da una sentenza favorevole o contraria dipende sovente il ben essere o la rovina delle famiglie: onde i giudici, per non aver seguita la legge della natura e della ragione, hanno bene spesso ne' passati tempi arricchita ingiustamente una famiglia, e spogliata ed immersa nel duolo l'altra parte.

DISCORSO OTTAVO

DELLA DISCORDIA DELLE OPINIONI DE' GIUDICI, E DELLE SENTENZE DE' TRIBUNALI NE' GIUDIZI CIVILI.

Poichè sonosi formate dagli uomini le civili società a fine d'ottenere in esse il sicuro godimento delle loro proprietà e d'una vita tranquilla e felice sotto l'impero tutelare delle leggi, sembra strano il vedere la guerra ch'ei pur si fanno continuamente per queste medesime proprietà innanzi a'giudici, e il vedere le innumerabili liti e contese, che turbano incessantemente il risposo e la quiete de' cittadini; ma non meno strano può sembrar forse il vedere la discordia e diversità d'opinioni, che v'ha sì sovente tra i ministri stessi di Temide, allorchè seggono nel tempio della giustizia, e debbono pronunziarne gli oracoli. Noi veggiamo bene spesso i membri d'un medesimo tribunale divisi in diverse e contrarie opinioni, dove l'integrità ed il sapere com-

battono contro l'integrità ed il sapere, e dove l'orgoglio dell'uomo, pienamente confuso, è costretto a riconoscere l'umiliante incertezza de' giudizi umani. Abbiam già veduto esservi disgraziatamente un gran numero di casi, nei quali la verità e la giustizia sembrano coperte da un denso velo che le nasconde a'nostri occhi. Dovendo i giudici allora camminare in mezzo ad un'oscura notte, e costretti nondimeno a pronunziar sentenza, ed a dichiarare con essa ove stia la verità o la ragione, gli uni rispondono che lor pare di vederla da una parte, e gli altri che lor pare di vederla dall'altra; ma e gli uni e gli altri non seguono che un debole lume ed incerto, il quale non dirada punto le tenebre, nelle quali è sepolta. Nulla pure è più frequente che l'udire la diversa sorte che provano le liti nel passaggio che fanno da un tribunale all'altro, ed il vedere quello che era stato pienamente vincitore in un giudizio, rimanere interamente vinto e sconfitto in un altro. E chi sa, quale delle due discordi sentenze sia stata la giusta? Ciò è del tutto incerto; poichè i giudici che seggono ne' diversi tribunali, son del pari soggetti, sì gli uni come gli altri, all'errore.

Allorchè sono discrepanti e discordi le opinioni de' giudici in un tribunale, le leggi di tutte le nazioni ordinano ed ordinarono sempre che la parte maggior de' suffragi vinca la minore, talmente che anche un solo voto di più basta perchè quella parte, che l'ebbe in suo favore, ottenga interamente tutta la cosa o la proprietà ch'è in contesa, e priva rimangane interamente l'altra. Allorchè poi sono discordi le sentenze di due o più tribunali, le leggi di tutte le nazioni danno tutto il potere alla sentenza del tribunale che decide in ultima istanza, ad onta delle decisioni contrarie degli altri, le quali non sono in faccia ad esso d'alcun valore. Queste due leggi, tuttochè sì universali e sì antiche, sono quelle che io ho osato chiamare al tribunale supremo della ragione, ed ho pubblicato con le stampe di Gio. Bat. Monauni in Trento, fin dall'anno 1814, un opuscolo intitolato: *Della pluralità de' suffragi ne' giudizi civili e criminali*, diviso in due parti, nella prima parte del quale, che risguarda i giudizi civili, ho esaminato se cotali leggi sieno giuste, e sieno conformi ai dettami di quella legge primaria e sacra che esser dee il fondamento di tutte le leggi e le istituzioni umane.

Io ho esaminato in primo luogo la questione, se sia giusto che nella discordia de' giudici in un tribunale la parte maggiore de' suffragi vinca interamente la minore. Allorchè in un consiglio o senato, o in un' assemblea qualunque, in cui deliberasi intorno a' pubblici affari, e intorno a cose che riguardano il bene generale e comune, quando nasca tra i membri che la compongono, contrarietà o diversità d'opinioni, ragion vuole che il numero maggiore de' suffragi prevalga al minore; poichè, se così non fosse, gli affari anche più importanti rimaner dovrebbero troppo sovente sospesi ed indecisi. Il voto dunque della maggior parte aver dee egual forza che quello dell' unanimità, non perchè ciò sia naturale, come osserva il Puffendorfio, ma perchè non v'ha altro mezzo di provvedere al bene pubblico, e perchè meglio fia l'esporsi al pericolo di veder prevalere talvolta il parere men saggio che non il veder esposta la società ai mali ed inconvenienti di gran lunga maggiori che apporterebbe l'arenamento o l'indecisione degli affari. Queste ragioni sono vere e giuste; ma queste ragioni non sono punto applicabili a' tribunali o collegi de' giudici, allorchè pronunziano sentenza sulle private contese che

sorgono tra cittadini intorno alle loro proprietà. La regola che nelle deliberazioni pubbliche la parte maggiore prevalga alla minore, è giusta perchè è necessaria, e la sola necessità giustifica la regola; ma allorchè trattasi di beni o di proprietà che sono in contesa tra due parti, ed allorchè discordi sono le opinioni de' giudici, perchè gli uni aggiudicano la proprietà di cui si contende ad una parte, e gli altri l'aggiudicano all'altra, non v'ha alcuna necessità, a fine di decidere l'affare, che la parte maggiore de' giudici prevalga alla minore, potendo la lite pur essere terminata e decisa senza ricorrere a questo mezzo. V'ha un altro mezzo di deciderla, ben più naturale e più giusto, e che la ragione ci presenta senza alcuno sforzo di ricerche o di studi. Questo si è, allorchè i voti de' giudici sono discordi, il dividere tra le parti contendenti la cosa o la proprietà ch'è in questione, in parti eguali o disuguali, a misura del numero de' voti che ciascuna ha in suo favore.

Nella diversità d'opinioni e nella discordia de' giudici egli è incerto da qual parte stieno la verità e la giustizia. La ragione e l'esperienza non provano punto che la maggior

penetrazione o il maggior sapere stieno sempre da canto del maggior numero, poichè avviene non di rado tutto il contrario. È noto il detto di Seneca: *Non tam bene cum rebus humanis agitur, ut meliora pluribus placeant*; ma s'è incerto quale delle due parti abbia la verità o la ragion dal suo canto, come potrà esser giusto che tutta la proprietà ch'è in questione, diasi ad una sola parte, e nulla diasi all'altra? Quando di nove giudici cinque stanno per una parte, e quattro stanno per l'altra, chi può sapere se sieno giusti i voti dei cinque, o quelli dei quattro? Quando di dodici giudici, sette stanno per una parte, e cinque stanno per l'altra, chi può sapere se sieno giusti i voti dei sette o quelli dei cinque? Chi non dirà dunque che in tanta dubbietà ed incertezza ella è cosa manifestamente ingiusta il dare tutto ad una parte, e di tutto privar l'altra?

Sonovi talvolta cause talmente oscure e dubbie ch'egli è ben difficile il vedere, nelle circostanze del caso di cui si tratta, ciò che realmente vuole la giustizia, per modo che non si vede che dal minor numero, cioè da quelli a cui la natura e lo studio hanno dato un grado di lumi superiori. La sola natura

dà il dono di quel senso squisito che fa scorgere in un affare la connession de' principj con quelle circostanze lontane. Lo studio e l'esperienza esercitandolo lo acuiscono e lo perfezionano, ma convien averne il germe: e la fortunata unione di queste qualità non è che assai rara. Ad onta però di tutto questo, io accordo che agli occhi della legge tutti i voti de' giudici esser debbano d'egual valore, perchè non potendo essa conoscere quali sieno i voti giusti e quali gl'ingiusti, sarebbe assurdo s'ella preferisce la decisione del minor numero a quella del maggiore; ma ognuno accorderà altresì che quando i voti de' giudici sono discordi, egli è incerto da quale delle due parti stia la verità e da quale l'errore. Tutto quello che può dirsi in favore della parte, per cui sta il numero maggior delle voci, si è, che stieno per essa più gradi di probabilità che per l'altra in proporzione del numero maggior de' suffragi ch'ella ha in suo favore, ma questa maggior probabilità non toglie punto il dubbio, nè dissipa l'incertezza.

Io ho detto nel precedente mio Discorso, che quando la causa è oscura e dubbia, e quando le ragioni d'una parte sembra che abbiano qualche maggior probabilità di quella

che hanno le ragioni dell'altra, ciascheduna ha diritto d'ottenerne tante porzioni quanti sono i gradi di probabilità che stanno per essa. Nella discordia de' giudici la probabilità che v'ha per una parte, non ha se non quel numero di gradi che corrisponde al numero de' voti che le sono favorevoli. Ella non può dunque avere altro diritto alla proprietà in questione che in proporzione del numero dei voti che stanno per essa, ed è manifestamente ingiusto ch'ella ne ottenga una porzione maggiore, e molto più che la ottenga tutta, come la ottiene oggidì in virtù della legge ch'è stata sempre in vigore finora.

Queste considerazioni non sono fondate sull'autorità nè di Platone, nè di Aristotile; nè di Papiniano o d'Ulpiano, nè d'alcun altro giureconsulto o filosofo antico o moderno; ma elle derivano però, cred'io, dalla natura delle cose, e sono fondate sulle nozioni eterne ed immutabili della ragione. Si dirà forse che la legge della pluralità de' suffragi era pur la legge che osservavasi nel famoso Areopago d'Atene, ed in tutti i tribunali dell'antica Grecia e di Roma: ch'ella è tanto antica quanto il mondo, e ch'ella è consacrata dal consenso universale di tutte le genti. Io accordo tutto

questo, ma io rispondo, che non il numero degli anni, non la celebrità o la fama de' legislatori dimostrano la giustizia o la bontà d'una legge. I popoli più celebri per la lor sapienza, gli Egizi, i Persi, i Greci, i Romani, tra le loro leggi alcune pur n'ebbero ch'erano contrarie evidentemente alla ragione, contrarie all'umanità ed alla giustizia. Allorchè le leggi delle nazioni, quali ch'elle sieno, trovansi opposte alla retta ragione, allorchè sono contrarie a quella legge immutabile e sempiterna, che è scritta nelle menti nostre per mano dell'Autor supremo della natura, tutti i legislatori della terra non hanno maggior potere di render giusto ciò ch'è ingiusto, che di render sano ciò ch'è insalubre.

Ma come dunque, dirassi, si è potuto adottare sì universalmente e da tutte le nazioni, sì antiche come moderne, e conservare costantemente da tutte pel corso di tanti secoli una legge sì manifestamente ingiusta, senza che alcuno siasi mai avvisato di rivocare nè pur in dubbio la sua giustizia? L'origine della legge, di cui parliamo, io credo altra non essere stata che la seguente. Si è veduto che in ogni assemblea o consiglio, rappresentante un corpo politico o una società qualunque,

allorchè deesi deliberare sugli affari riguardanti il comun bene, egli è necessario lo stabilire che il maggior numero delle voci prevalga interamente al minore. Da ciò si è dedotto per analogia che quando i tribunali debbono pronunziar sentenza sopra una proprietà ch'è in litigio, il voto della maggior parte dei giudici prevaler debba egualmente a quello della minore. Questo errore è derivato dalla stessa fonte, da cui derivarono tant'altri, cioè dal non essere stata analizzata e decomposta la questione, nè esaminato, quando la massima che il numero maggior de' suffragi vinca il minore, sia giusta, e quando non sia giusta. Nelle assemblee pubbliche o politiche, ove si delibera sopra i pubblici affari, la parte minore de' votanti dee cedere alla maggiore; perchè tale è la legge imperiosa della necessità, essendo evidente che senza di ciò la società non potrebbe sussistere nè conservarsi: ma ne'giudizi civili e nella decisione delle liti non v'ha alcuna necessità che il voto della parte maggiore de' giudici vinca nella decisione che deesi pronunziare, quello della minore; perchè se i voti sono discordi, la causa può terminarsi e decidersi egualmente col dividere tra le parti la proprietà, di cui si contende, secondo

il numero delle voci che stanno per ciascuna: anzi questo è il solo mezzo di deciderla giustamente, il solo che nella discordia de' giudici, e per conseguenza nell' incertezza, a quale delle due parti appartenga la proprietà, ch'è in questione, la ragione e la giustizia comandano. Questa osservazione non essendosi mai fatta, la regola della pluralità de' suffragi, che ha luogo nelle deliberazioni politiche, nelle quali è giusta, perchè è necessaria, si è applicata anche alla decisione delle liti, nelle quali ella non è nè necessaria, nè giusta. Recherà forse ad alcuno maraviglia il vedere, come questa questione non sia mai stata discussa nè esaminata da alcuno finora, nè mai da alcuno proposta la nuova legge di cui parliamo; tuttochè sì semplice, e sì naturale e sì giusta; ma osserva uno scrittor celebre che le cose più semplici sfuggono troppo spesso alla nostra attenzione appunto perchè sono semplici; e questa, dic' egli, essere una delle principali cagioni de' nostri falsi raziocini e de' nostri errori.

Allorchè in un tribunale i voti de' membri, che lo compongono, sono divisi egualmente, cioè allorchè una metà de' giudici sta in favor d'una parte, e l'altra metà sta in favore del-

l'altra, è manifesto che, seguendo i dettami della retta ragione, la proprietà, di cui si contende, esser dee divisa tra ambe le parti egualmente; poichè nella parità delle voci pari è il diritto che vi hanno ambedue: ma tutt'altra in molti tribunali d'Europa è la disposizione della legge civile. La legge non potendo allora far prevalere la pluralità de' suffragi è ricorsa ad un singolare espediente onde supplirvi. Quando sono pari i voti discordi de' giudici, essa ordina che prevaler debba quella sentenza a cui accede il presidente del tribunale, il voto del quale, che chiamasi decisivo, ha il potere di far passare tutta la proprietà ch'è in questione ad una sola parte, e di privarne interamente l'altra, sebbene questa abbia in suo favore un numero perfettamente eguale di voci a quello che ha la prima. Ma sarà ella saggia e giusta questa legge che dà a tutti i presidenti de' tribunali un tal potere? Quand'anche non venissero mai innalzati a questa carica se non quelli che se ne sono resi degni per un'eminente dottrina, noi veggiamo che nello stesso tribunale v'ha pur sovente degli uomini, ai quali non può contendersi, del pari che a'presidenti, la gloria del sapere, sebbene non sia eguale lo splendore o la dignità della

carica. Or io prego che si consideri se sia giusto che il voto d'un presidente aver debba esso solo la podestà di decidere delle fortune de' cittadini e della sorte delle famiglie. Dico esso solo, perchè sebbene v'abbia per quella parte, a cui egli dà la vittoria, una metà delle voci, questa metà essendo combattuta da una altra metà che le sta contro, il solo voto del presidente è quello che rimane per essa, e questo solo è quello che decide la causa; ma in tanta incertezza, da qual parte stia la verità o la ragione, chi dirà mai esser giusto che pel solo voto d'un presidente una parte ottenga tutto, e tutto perda l'altra, quasichè questo voto sia un criterio di verità, o sia un lume alla cui comparsa ogni oscurità debba sparire, o quasichè il voto d'un presidente possa cangiare la natura immutabile delle cose, e far divenir chiaro e certo ciò che realmente non è che oscuro ed incerto?

Noi abbiamo trattato fin qui delle leggi che sono in vigore riguardo ai giudizi di prima istanza: esaminiamo ora quelle che riguardano i giudizi d'appello. A fine d'assicurare, quanto è possibile, la retta amministrazione della giustizia, i legislatori di tutte le nazioni hanno, oltre i tribunali di prima istanza, stabiliti i

tribunali d'appello, innanzi a'quali è permesso a chiunque di reclamare contro l'ingiustizia commessa a suo danno nel primo giudizio. Questa istituzione non è che giusta e saggia; conciossiachè il diritto d'appello ad un tribunale superiore è un freno possente onde contenere i primi giudici, ed impegnarli al fedele adempimento de'doveri sacri del loro ministero, ed è il sostegno della civile libertà, e della sicurezza delle proprietà e fortune dei cittadini. Per ottenere però questi salutari effetti, la superiorità del tribunale, ch'è destinato a rivedere le sentenze de'tribunali inferiori, dovrebbe esser congiunta ad un'eguale superiorità di sapere e di lumi in tutti quelli che lo compongono, oltre un'incorrotta ed inflessibile integrità ed un amore inviolabile della giustizia. Ma chi ci assicura che tutte queste qualità trovinsi sempre unite egualmente in tutti quelli che hanno seggio ne'tribunali superiori, e che decidono inappellabilmente delle fortune de'cittadini? I governi hanno bensì cura di non chiamare a tali cariche se non quei magistrati, ne'quali alla fama dell'integrità vada pur congiunta quella del loro sapere; ma i governi non sempre andar possono esenti da errore nelle loro scelte. Ol-

tre di ciò può avvenire, ed avviene pur non di rado, che ne' tribunali inferiori i lumi ed il sapere risplendono egualmente che ne' tribunali superiori. Niente prova dunque, che il secondo giudizio sia migliore del primo, o che il terzo sia migliore del secondo. Questa trista verità fu già sentita da uno dei più celebri giureconsulti dell'antichità, cioè da Ulpiano: *Appellationum usus*, dic'egli, *quam sit frequens*, *quamque necessarius*, *nemo est*, *qui nesciat*, *quippe qui iniquitatem prioris judicii corrigit*, *quamquam interdum sententias bene latas in pejus reformet* (1). Allorchè dunque la decisione d'un tribunale viene riformata da un altro, chi sa in quale dei due abbia trionfato la buona causa?

Se il tribunale d'appello conferma la sentenza del primo giudizio, la legge ordina che non sia più luogo ad ulteriore richiamo; se poi la sentenza del primo giudizio riformata viene nel secondo, la legge in molti paesi accorda la facoltà di reclamare ad un tribunale supremo di revisione. Altri sono altrove i gradi d'appello e di revisione; ma in tutti i paesi egualmente ed in tutti i tempi la legge

(1) Leg. I, Dig. De Appell.

ha sempre ordinato ed ordina, che la sola sentenza dell'ultimo tribunale debba valere, e non conta per nulla le sentenze pronunziate ne' tribunali inferiori. Quella parte dunque, che ha la fortuna di riportare nell'ultimo la vittoria, tuttochè sia stata vinta negli altri, ottiene per sè sola tutta la proprietà ch'è in questione, e quella, al contrario, che aveva riportata vittoria negli antecedenti giudizi, e che ha la sventura di succumbere nell'ultimo, non ottiene cosa alcuna. Ora io chiedo qui pure a' miei leggitori, se questa legge loro sembri giusta, e conforme alla retta e sana ragione. Niuno pretenderà che i giudici, che decidono in ultima istanza, ottenuto abbian quel dono, che dato non fu mai ad alcun mortale, cioè il dono della infallibilità; ma se ei non posseggono questo dono celeste, come può esser giusta la legge, che ad essi soli concede tutta l'autorità e tutto il potere, e veruno non ne accorda a' giudici, che seggono negli altri tribunali, quantunque questi forse stati sieno quelli che hanno veduto ciò che realmente voleva la giustizia, e ne hanno pronunziato l'oracolo?

Ma v'ha ancora di peggio. La massima che la parte maggior de' suffragi vinca la mi-

nore, ha luogo del pari nel tribunale d'ultima istanza come in tutti gli altri, e non solo allorchè conferma, ma eziandio allorchè riforma le sentenze de' tribunali inferiori. La maggioranza d'un solo voto anche in tal caso decide irreparabilmente l'affare, e fa passare a quella parte, che ha la fortuna d'averlo favorevole, tutta la proprietà ch'è in questione, e ne spoglia interamente quella che ha la mala sorte d'averlo contrario; nè i suffragi degli altri giudici, che seggono nello stesso supremo tribunale, nè quelli de' giudici, che pronunziarono sentenza negli antecedenti giudizi, sono d'alcun peso, ma tutti riguardansi come vani e di niun valore. Da ciò è avvenuto più volte, che, calcolando tutti i voti dei giudici dei diversi tribunali, che pronunziarono sentenza nella medesima causa, la vittoria è stata di quello che non aveva per sè che la parte minore delle voci, e che quegli, per cui stava realmente la pluralità, dovette partirsi vinto, e spogliato di tutto. A cagion d'esempio, Tizio nel tribunale di prima istanza composto di tre giudici, viene condannato con due voti a dare all'attore la proprietà ch'è in contesa. Nel tribunale d'appello, composto di sette giudici, Tizio viene con voti unanimi assolto

dalla petizion dell'attore, ma, portata la causa al tribuuale supremo di revisione, nel quale nove furono i giudici votanti, viene con cinque voti, che formano la pluralità, riformata la sentenza del tribunale d'appello, e confermata quella del primo giudizio, e questa essendo la sentenza dell'ultimo supremo tribunale, ella aver dee piena ed intera esecuzione. Risulta da ciò che, riunendo e calcolando i voti de' giudici di tutti tre i tribunali, Tizio, il qual ebbe a suo favore dodici voti e soli sette contro, rimane vinto, ed il suo avversario, che ebbe dodici voti contrari e soli sette favorevoli, riporta una compiuta vittoria, ed ottiene interamente tutta la proprietà ch'è in questione. In tal guisa dunque la parte minor delle voci vince la maggiore, e sette voti vagliono più che dodici. Supponghiamo che nel tribunale di prima istanza, composto di tre giudici, Tizio sia stato con voti unanimi assolto dalla petizion dell'attore. Nel tribunale d'appello, composto di sette giudici, egli viene con la pluralità di quattro voti contro tre condannato a dare all'attore ciò ch'ei dimanda. Posto che dalla sentenza del tribunale d'appello non v'abbia richiamo, l'attore, sebbene non abbia in suo favore che quattro voti,

parte dal giudizio trionfante, e Tizio ubbidir dee ad una sentenza pronunciata col voto di soli quattro giudici contro il parere di sei. Tali sono gli effetti ingiusti ed assurdi che possono nascere, e che nacquero, pure non una volta, dalla legge che preferisce in ciascun tribunale indistintamente la pluralità de' suffragi, e che tutta l'autorità e tutto il potere concede al solo tribunale d'ultima istanza.

Allorchè la sentenza d'un tribunale è diversa da quella d'un altro, essendo del tutto incerto qual delle due sentenze sia la giusta, ogni ragion vuole che i voti pronunziati nei diversi tribunali si calcolino insieme uniti, e dovendo tutti aver egual peso o valore, che ciascuna parte abbia tante porzioni dell'oggetto in questione, quanti sono i voti ch'ella ha in suo favore. È dunque ingiusta ed assurda la legge che dà tutto il potere al tribunale d'ultima istanza, ed alla pluralità dei voti de' giudici, che seggono in esso, e niuno ne accorda ai voti contrari degli altri, che hanno egualmente seggio nello stesso supremo tribunale, e niuno pure ai voti de' giudici che pronunziarono sentenza negli antecedenti giudizi. Ma l'assurdità e l'ingiustizia giun-

gono al colmo, allorchè la legge aggiudica interamente tutta la proprietà ch'è in contesa a quello che ha in suo favore la pluralità dei suffragi nell'ultimo tribunale, anche quando, riunendo e calcolando i voti contrari, pronunziati nel tribunale medesimo, e quelli pronunziati negli antecedenti giudizi, egli ha realmente contro di sè la pluralità delle voci; poichè in tal guisa la legge, contraddicendo a sè stessa, e rovesciando il principio ch'ella medesima ha stabilito, viene ad ordinare che la parte maggior de' suffragi ceder debba alla minore. Il celebre Montagne, parlando delle leggi del suo tempo, *Osservate*, dic'egli, *le forme di questa giustizia, che ci regge: ella è una testimonianza autentica della imbecillità umana; tanto è piena di contraddizioni e di errori*. Io non so se quest'autore abbia mai posto mente alla legge di cui parliamo; ma io credo che i miei leggitori non esiteranno punto a porre questa legge, per quanto antica ella siasi e consacrata dall'autorità dei secoli, nel numero degli errori e delle contraddizioni più gravi della legislazione o della giustizia umana.

Dopo aver dimostrato essere del tutto ingiusta la legge che dà tutto il potere al nu-

mero maggiore de' giudici, che seggono in un tribunale, nè meno ingiusta essere quella che dà tutto il potere al tribunale d'ultima istanza, io ho esaminato qual sia dunque la legge che dovrebbe essere a quelle sostituita, il cui risultamento altro non fosse che una migliore e più retta amministrazione della giustizia, ed il maggior vantaggio e bene pubblico. Allorchè i voti discordi de' giudici sono pari di numero, abbiam già detto più sopra essere manifesto che la proprietà ch'è in contesa, dee essere divisa tra amendue i contendenti egualmente; poichè, in parità di voci, l'uno non vi ha maggior diritto che l'altro, nè questa parità di diritto può giammai esser tolta dal voto d'un presidente. Allorchè poi i voti non sono divisi egualmente, ma sta per una parte la pluralità de' suffragi, abbiam detto che, avendo tutti i giudici egual diritto di voce, e tutti i loro voti essendo d'egual valore, vorrebbe la giustizia che l'oggetto in questione sia diviso tra ambe le parti a misura de' voti, che ciascuna ha in suo favore; ma non tutte le teorie o tutti i principj, che sono teoricamente giusti, possono sempre eseguirsi esattamente in pratica, dovendovisi arrecare talvolta de' temperamenti e delle modificazioni,

che il bene pubblico comanda, onde adattarli utilmente alla condizione o natura delle umane cose. Se si ponesse strettamente in esecuzione il principio, che dà a tutti i voti egual valore, e se, in conseguenza di ciò, la cosa in questione dovesse essere sempre divisa secondo il numero de' voti favorevoli ad una parte e de' voti favorevoli all'altra, da ciò seguirebbe un pernicioso effetto, cioè quello di fomentare lo spirito di litigio tra gli uomini per la speranza che una gran parte de' litiganti avrebbe di ottenere una qualche parte almeno dell'oggetto ch'è in contesa, e quindi ciò tenderebbe ad accrescere sempre più ed aumentare il numero delle liti. Io credo quindi che quando per una parte sia una pluralità che giunge a due terzi delle voci, il legislatore possa ordinar giustamente che ad essa sola sia assegnata la cosa di cui si contende, nè alcuna divisione abbia luogo. Se l'unanimità de' suffragi forma agli occhi della legge una morale certezza, una pluralità che giunge a due terzi forma una probabilità a cui la legge può attribuire egual forza che alla unanimità, in vista della tranquillità e del riposo de' cittadini, a fine di prevenire la moltitudine delle liti, che produrrebbe una legge diversa, la

quale dividesse esattamente l'oggetto in questione secondo il numero de' voti che stanno per ciascuna parte: nè alcuno potrà dire ingiusta o contraria al naturale diritto una tal legge perchè il naturale diritto approva tutto ciò che contribuisce al bene pubblico ed alla tranquillità del genere umano.

Sebbene, secondo il rigor del principio dell'egual valore di tutti i voti, ciascuna parte ottener dovrebbe tante porzioni della proprietà ch'è in questione, quanti sono i voti ch'ella ha in suo favore, il legislatore dee por mente a quella massima, la quale dice che le leggi estremamente perfette divengono sovente nocevoli, e che la bontà d'una legge consiste in un giusto mezzo, che si allontana egualmente dai due opposti confini. Se è ingiusta la legge, che per la semplice pluralità de' suffragi, qualunque ella siasi, assegna ad una sola parte tutta la cosa di cui si contende, nocevole sarebbe poi quella che la dividesse esattamente secondo il numero de' voti che stanno per una parte e per l'altra.

Ma quando i voti de' giudici sono talmente divisi, che per una parte v'ha solo una pluralità minore di due terzi, quando di quattordici giudici, a cagion d'esempio, nove o vero

otto stanno per una parte, ma cinque, ovver sei stanno per l'altra, i quali deono pur credersi egualmente probi ed egualmente dotti, allora egli è del tutto incerto da qual canto stia la verità o il buon diritto, ed in questa incertezza giusto mai non sarà che una parte ottenga tutto, e niente ottenga l'altra. Una nuova legge io ho quindi proposta, nella quale viene stabilito,

Che quando i voti discordanti de' giudici sono pari di numero, la cosa, di cui si contende, debba essere tra ambe le parti divisa egualmente.

Che quando la pluralità, che sta per una parte, giunge a due terzi, ad essa sola sia aggiudicata tutta la cosa ch'è in contesa.

Che quando la pluralità, che sta per una parte, non giunge ai due terzi, ed il numero de' voti, che stanno per l'altra, è maggiore d'un terzo, sieno assegnati due terzi della cosa in questione alla prima, ed un terzo assegnato sia alla seconda.

Allorchè i voti che stanno per una parte, non giungono a due terzi, e que' che stanno per l'altra, formano più che un terzo, ognuno dirà che ben moderata è la nuova legge, la quale assegna due terzi dell'oggetto in que-

stione alla prima, e solo un terzo alla seconda, la quale pur dovrebbe conseguirne di più. La parte, per cui sta più che un terzo di voci, avrebbe diritto di conseguire tante porzioni della proprietà in questione, quanti sono i voti ch'ella ha in suo favore; ma poichè ciò non potrebbe sempre esattamente aver luogo senza imbarazzi e difficoltà, sarà giusto almeno che la legge ne assegni un terzo a quella che conseguir pur ne dovrebbe una porzione alquanto maggiore, e non venga privata di tutto, com'è stata privata finora.

Un' altra modificazione io ho creduto doversi arrecare al principio dell'egual valore de' voti de' giudici, modificazione che riguarda il tribunale supremo d'ultima istanza. Sembra bensì a primo aspetto che, dovendo la legge suppor in tutti i giudici, che seggono ne' diversi tribunali, quel grado di sapere che il loro stato richiede, ella debba pur dare ai loro voti egual peso o valore, ed ordinare quindi che tutti i voti pronunziati ne' diversi tribunali esser debbano indistintamente posti in calcolo, osservando, riguardo alla divisione della proprietà ch'è in questione, la norma sopra indicata; ma quantunque il sapere ed i lumi, che trovansi ne' tribunali supremi,

possano pur trovarsi talvolta anche ne' tribunali inferiori, atteso però la cura che sogliono avere i governi di non dare seggio ne' primi se non ai magistrati più riputati per la fama del loro sapere, egli avviene più sovente che realmente in essi seggano uomini di lumi superiori, i quali nella decisione d'un litigio possono vedere, e veggono pure non di rado, ciò che gli altri non videro. Egli è vero che anch'essi sono uomini non esenti da errore, ed è vero altresì che i governi possono pur talvolta ingannarsi nelle loro scelte; ma se è irragionevole che la legge dia ad essi soli tutta l'autorità e tutto il potere, come il diede sempre finora, e niuno ne accordi ai tribunali inferiori, non sarà punto irragionevole ch'ella accordi a' giudici, che seggono ne' tribunali supremi, una fiducia maggiore di quella che accorda agli altri, e dia ai loro voti un qualche maggior peso sopra i voti de' giudici inferiori. Io ho dunque proposta su questo punto una distinzione lontana egualmente dai due estremi, ch'è la seguente.

Se nel tribunale supremo d'ultima istanza tutti i voti de' giudici sono concordi in un medesimo sentimento, questa unanimità dee far presumere ch'essi veggano assai chiara-

mente l'errore che ha sedotto i primi giudici, ed il vero punto della giustizia, che servir dee alla decisione della causa non veduto dagli altri. Ma quando non v'abbia questa unanimità, quando i membri dello stesso supremo tribunale sieno tra loro medesimi discordi, tuttochè per una parte stia la pluralità delle voci; allora, essendo discordi e diversi i voti, non solo de' giudici che pronunziarono sentenza negli antecedenti giudizi, ma i voti eziandio di quelli che seggono nello stesso supremo tribunale, egli è incertissimo da qual parte stia la verità, ed in questa incertezza come potrà esser giusta la legge che dà tutto il potere alla sola pluralità de' voti nell'ultimo tribunale, e niuno ne accorda a quelli che sono ad essa contrari nel tribunale medesimo, e niuno pure a quelli che furono del pari contrari negli antecedenti giudizi? Allora tutte le regole della ragione e della giustizia comandano che i voti discordi, pronunziati nei diversi tribunali, sieno calcolati egualmente, e quando da questo calcolo non risulti in favor d'una parte una pluralità di due terzi, che sia pur divisa tra ambe le parti nella maniera, che sopra abbiam detta, la proprietà ch'è in questione; poichè in tanta discordia

ed incertezza ella sarà sempre la più grande delle ingiustizie il dare tutto ad una parte, e di tutto spogliar l'altra.

Nel nuovo Codice di Procedura civile, dato alla Francia, il quale ebbe luogo per un tempo anche in una parte d'Italia, leggesi quanto segue: 1.° che le sezioni civili delle corti di giustizia, e così pure i tribunali civili di prima istanza sono composti di cinque giudici, ma le cause possono decidersi anche da tre soli giudici: 2.° che le sezioni civili delle corti d'appello sono composte di sette giudici, i quali giudicano colla pluralità delle voci inappellabilmente in tutte le cause, qualunque sia la somma o il valor della lite.

Dal principio, che fa prevaler indistintamente la pluralità delle voci, deono nascere qui pure, come per tutto altrove, gli stessi sinistri effetti, de' quali abbiamo parlato. Poichè ogni corte d'appello decide tutte le cause inappellabilmente con la pluralità de' suffragi, sia che confermi, sia che riformi la sentenza del primo giudizio, quando una parte abbia riportato vittoria nel primo giudizio, e poi succumba per la pluralità delle voci nel giudizio d'appello, dee non di rado avvenire ch'ella perda la causa irreparabilmente quan-

tunque, unendo e calcolando i voti del primo e del secondo giudizio, ella abbia realmente in suo favore o la parità o la pluralità delle voci. Supponghiamo che nel primo giudizio Tizio sia stato un vincitore coi voti concordi di cinque giudici. Portata la causa al secondo giudizio, la corte d'appello, colla pluralità di quattro voti contro tre, riforma la precedente sentenza. Tizio rimane dunque in tal caso vinto e spogliato di tutta la proprietà ch'è in questione, quantunque riunendo tutti i voti, e contro ne abbia soli quattro. Nè giova il dire che i giudici, che hanno seggio nelle corti d'appello, debbono presumersi, come nella dignità, così pure nei lumi e nel sapere, superiori a quelli che seggono ne' tribunali di prima istanza; poichè questa superiorità di lumi potrà al più dalla legge presumersi, allorchè eglino sono tutti concordi nel medesimo sentimento, ma quando discordi pur sono tra lor medesimi, quando agli uni sembra bensì ingiusta la sentenza pronunziata nel primo giudizio, ma agli altri sembra giustissima, chi potrà allora sapere se la superiorità dei lumi sia in quelli che la credono ingiusta, o in quelli che la credono giusta? Allora egli è pur forza il dire ch'è

incertissimo da qual parte di di essi stia la verità, e da quale l'errore, e che ingiustissima quindi è la legge che dà nel tribunale supremo tutto il potere alla sola pluralità de' suffragi, qualunque ella siasi (1).

---

(1) Un rispettabilissimo soggetto, non sono che pochi giorni, mi narrò, come in un supremo tribunale d'Italia era stata poco tempo fa decisa una famosa lite, in cui il valore de' beni, ch'erano in contesa, ascendeva alla somma d'un mezzo milione di fiorini. Essendo state discordi le sentenze del tribunale di prima istanza e del tribunale d'appello, ed essendo stata quindi portata la causa innanzi al tribunale supremo, i giudici furono anche in esso di discorde e contrario parere. Nove erano i giudici votanti in questo tribunale, quattro dei quali stavano per una parte, e quattro stavano per l'altra. In questa discordia toccava al nono giudice il determinare col suo voto la pluralità in favor d'una parte o in favore dell'altra. Egli la determinò dunque, ed il suo voto fece passare interamente il mezzo milione, di cui contendevasi, ad una sola parte, e di tutto privò l'altra. Così doveva andare la cosa; perchè tal è, come fu sempre, la disposizion della legge; ma se questa legge ha regnato finora in tutti i tempi, dovrà dunque regnare per sempre anche in avvenire? In tanta incertezza, da qual parte stia la verità o il buon diritto, chi mai dirà esser giusta una legge, la

Se il primo io fui che ha osato alzare gli occhi contro le leggi, delle quali ho trattato, sebbene sì antiche, o consacrate dal consenso universale delle nazioni, ciò avvenne non per alcuna superiorità, che in me sia, d'ingegno o di lumi, i quali non sono che tenui, ma perchè non è mai caduto finora in mente ad alcuno il pensiero di chiamare queste leggi ad esame, e vedere se sieno conformi ai dettami della retta ragione, ch'è quanto dire ai dettami della natural legge; poichè la retta ragione è pur una vera legge, che non è scritta, ma è nata insieme con noi, che non abbiamo da altri appresa nè letta, ma l'abbiamo ricevuta per mano del supremo Legislatore e signore di tutti gli uomini.

Io ho pubblicato con le stampe un altro mio scritto, intitolato, *Appendice ai due opuscoli Della pluralità de' Suffragi ne' giudizi civili, e Della Decisione delle Cause dubbie*, uscito alla luce in Trento dai torchi di Gio. Batista Monauni, l'anno 1818, in cui ho distesamente confutate ed abbattute, io spero, tutte le obbiezioni che furon mosse o potreb-

---

quale tutto dà ad una parte, e tutto toglie all'altra?

bero nuoversi contro le due nuove leggi che ho proposte. Io unirò ora la nuova legge, che riguarda la decisione delle cause dubbie a quella che riguarda la discordia de' giudici e de' tribunali, e di amendue ne formerò una sola, che, divisa in alcuni articoli, presento ora tutta intera a' miei leggitori.

Poichè v'hanno de' casi, ne' quali non solo difficile, ma talvolta impossibile pure egli è il conoscere la verità, che si nasconde alla limitata mente umana, si osserverà in avvenire da ogni giudice, sia che pronunzi egli solo sentenza in una causa, sia che pronunzi il suo voto in un tribunale composto di più giudici, la seguente norma:

I. Allorchè il giudice, dopo un attento e maturo esame, giunger non possa a conoscere da qual parte stia la verità o il buon diritto, o allorchè la probabilità, che gli sembra di vedere per una parte più che per l'altra, non sia che tenue e leggiera, egli ordinerà che la cosa in contesa venga tra ambe le parti divisa egualmente.

II. Allorchè sorga discrepanza o diversità d'opinioni in un tribunale composto di più giudici, se i voti de' giudici, che stanno per una parte, sono pari di numero a quelli che

stanno per l'altra, in parità di suffragi sara pronunziata la sentenza ordinante che la cosa in questione sia divisa tra ambe le parti egualmente.

III. Allorchè v'abbia in favor d'una parte una pluralità che giunge a due terzi, ad essa sola sarà aggiudicata interamente la proprietà ch'è in questione. Allorchè il numero dei suffragi, che sta per una parte, non giunga a due terzi, e quello che sta per l'altra, sia maggiore d'un terzo, saranno assegnati con la sentenza due terzi della proprietà, ch'è in questione, alla prima, ed un terzo assegnato sarà alla seconda.

IV. Quando una parte de' giudici sia di parere che la cosa in questione debba essere divisa tra ambe le parti egualmente, ma ad un'altra parte de' giudici la maggior probabilità, che sta per una parte più che per l'altra, non sembri leggiera o di leggier momento, e perciò ad essa sola aggiudichi interamente la proprietà, ch'è in questione, i voti di quelli che ordinano l'egual divisione, non saranno contati nè in favore d'una parte, nè in favore dell'altra, ma si porranno in calcolo i voti soltanto di quelli che aggiudicano interamente la cosa ch'è in questione ad una sola parte.

V. Quando la causa venga portata al tribunale supremo d'ultima istanza, se i giudici, che in esso seggono, saranno tutti concordi in un medesimo sentimento, la sentenza del tribunale supremo avrà piena ed intera esecuzione secondo la sua forma e tenore; ma quando v'abbia anche tra' giudici, che seggono nel supremo tribunale, discordia o diversità d'opinioni, allora saranno numerati i voti dei giudici, che stanno per una parte, ed i voti che stanno per l'altra, ponendo in calcolo anche i voti de' giudici che pronunziarono sentenza nell'antecedente giudizio o giudizi. Se de questo calcolo risulterà che i voti sono pari di numero per ambe le parti, il tribunale supremo ordinerà con la sua sentenza la divisione eguale fra le parti della cosa in questione: se risulterà che per una parte v'abbian due terzi di voci, ed un terzo soltanto per l'altra, egli aggiudicherà interamente alla prima la cosa in questione; ma se risulterà che i voti che stanno per una parte non giungono a due terzi, e quelli che stanno per l'altra, superano un terzo, il tribunale supremo aggiudicherà due terzi della cosa in questione alla prima, ed un terzo alla seconda.

VI. Allorchè l'oggetto, o la cosa di cui si contende, non ammetta divisione di sorta alcuna, la presente legge non avrà luogo, ma i giudici osserveranno quelle ch'erano prima in vigore.

Tal è la nuova legge che io ho osato proporre: essa è semplice e piana, ed è della più facile esecuzione; ma vi sarà forse chi dirà che i giudici recherannosi ad onta l'ordinare con le loro sentenze, com'è prescritto dalla nuova legge, la divisione tra le parti in porzioni eguali o ineguali della proprietà ch'è in contesa, dimostrando con ciò la poca estensione del loro sapere, e la corta misura della loro ragione: ma niuno di loro, io rispondo, negherà che non v'abbia sovente cause oscure e dubbie, nelle quali lunghe discussioni e dispute tra di essi sorgono intorno alla sentenza che debbono pronunziare. Tutti i filosofi, e tutti anche i più grandi geni, sono obbligati a confessare, che ristretti essendo i confini della nostra intelligenza, v'ha de' casi ne' quali la verità si nasconde anche ai più penetranti sguardi, nè altro vi si vede che un debole lume ed incerto, il quale non toglie punto l'oscurità, nè dissipa l'incertezza. Chi potrà dunque pretendere che i giudici

esser debbano d'una tempra o natura differente, o superiore a quella degli altri uomini? Quanto più i giudici saranno illuminati e saggi, tanto più conosceranno la giustizia della nuova legge, la quale non iscemerà mai nell'opinione pubblica la venerazione che loro è dovuta. Allorchè in avvenire i giudici ordineranno in una qualche causa, che sia divisa tra le parti la proprietà in questione, ognuno farà plauso alla loro sentenza, la quale nell'oscurità e dubbietà della causa più non ispoglia uno de' contendenti di tutta la proprietà ch'è in litigio, ma, nell'incertezza a quale dei due appartenga, comanda ch'ella sia divisa in porzioni più o meno eguali; poichè i giudici soddisfanno in tal guisa a ciò che detta la sana e retta ragione, a ciò che solo può e dee fare in tai casi la limitata mente umana.

Quando l'oggetto in contesa non ammetta alcuna divisione, la legge previene ogni difficoltà, ordinando che si osservino allora le antiche leggi. Gli oggetti per altro che esser sogliono in litigio, ammettono quasi sempre una comoda e facile divisione, trattandosi ordinariamente di beni mobili o immobili, o di diritti incorporali, che sono apprezzabili

in danaro, o divisibili in parti, per modo che molte volte la divisione apparirà bella e fatta senza l'opera d'alcuno. Negli altri casi poi quello che i calcolatori ed i periti estimatori fanno tuttodì nel dividere tra due o più coeredi gli oggetti ereditari, o tra due e più soci, le proprietà comuni, essi il faranno egualmente e con la stessa facilità, nel dividere tra due litiganti la proprietà ch'è in questione.

Ma oltre i dubbi e le difficoltà, che contro la nuova legge furono mosse, delle quali abbiano finora parlato, e che mosse furono soltanto con private lettere, v'ebbe pure chi venne in campo ad impugnarla con una scrittura resa pubblica con le stampe, scrittura che venne poi luminosamente confutata da un dotto professore di Diritto in un opuscolo, che vide la luce in Milano dalle stampe della Società Tipografica de' Classici Italiani l'anno 1820, intitolato *Lettera seconda d'un Professore.* L'autore dell'avversario scritto disapprova le tante divisioni che dovran farsi, a suo dire, tra i litiganti in quasi tutte le cause della cosa ch'è in contesa; ma egli s'immagina e suppone stranamente ciò che non è. Di cento cause, che agitate vengono in un tribunale, forse due o tre saranno del genere

di quelle che chiamar debbonsi affatto oscure e dubbie, e nelle quali la verità non può in alcuna guisa conoscersi. Di cento cause, due o tre soltanto saranno quelle nelle quali i voti discordanti de' giudici sieno pari di numero per ambe le parti, o nelle quali i voti, che stanno per una parte, non giungano a due terzi. Le cause che sogliono agitarsi nei tribunali, altre sono apertamente ingiuste, altre sembrano bensì sostenute con buone e probabili ragioni da ambe le parti; ma dopo un maturo esame i giudici giungono a conoscere con bastante certezza, da qual parte sia la verità o il buon diritto, nè v'ha alcuna discordia o discrepanza tra di essi, e di questo genere sono nella massima parte le liti che agitansi ne' tribunali. Io ho bensì detto nel precedente Discorso non doversi credere che la nuova legge da me proposta sia di poca importanza, e che le cause oscure e dubbie sien poche, e scarso ne sia il numero; ma ciò dee intendersi relativamente ai tribunali di tutta una provincia, o di tutto uno stato; poichè, quando si ponga mente ad un intero stato, e molto più se la considerazione si estenda a più stati, scarso non sarà già il numero di cotali cause, e somma dovrà sem-

pre dirsi l'importanza della nuova legge di cui parliamo. Quella desolazione o rovina, che la legge presente apporta sì sovente e sì ingiustamente alle famiglie, allorchè nelle cause, anche più oscure e dubbie, fa passare ad una sola parte tutta intera la cosa ch'è in lite, e ne priva interamente l'altra, più non avrebbe luogo in virtù della nuova legge in avvenire, allorchè venisse adottata. Più non avverrebbe che l'uno de' due contendenti ottenga un pieno trionfo, ed acquisti egli solo tutta una cosa ch'è incertissimo a quale dei due appartenga, e l'altro abbia la sventura di rimaner del tutto vinto, senza ottener almeno una parte di ciò che forse gli appartiene interamente; ma allora amendue i contendenti ritornerebbero dal combattimento più o meno lieti e contenti.

È massima insegnata da più gravi scrittori, dovere le leggi procurare sempre la minor disuguaglianza possibile tra le fortune dei cittadini, e così esigere il bene e l'interesse pubblico. La legge dunque che ordina nelle cause dubbie la divisione tra le parti della cosa ch'è in questione, tenderà essa pure a questo importante scopo; ma ciò che ben più merita la considerazione di tutti i legislatori,

si è che la legge presente, la quale, anche nelle cause più oscure e dubbie, dà tutto ad una parte, e di tutto priva l'altra, è apertamente contraria a quella legge suprema ed immutabile, che chiamasi retta ragione, e da cui non deono mai discordare le leggi che fanno gli uomini. Un altro effetto non meno importante e salutare io credo dover nascere dalla nuova legge, cioè quello della diminuzione del numero delle liti. Secondo la legge ch'è in vigore oggidì, ciascuno de' litiganti in una causa dubbia spera di conseguire tutta per sè la cosa di cui si contende; ma se la nuova legge venisse adottata, ambidue i contendenti saprebbero egualmente che, dubbia essendo ed oscura la causa, sperar non possono d'ottenere un'intera vittoria, e che la cosa in questione sarà divisa in parti più o meno eguali tra di essi; il perchè amendue conoscerebbero essere di loro evidente vantaggio l'acconsentire ad un amichevole accordo, onde conseguire una parte della cosa o dell'oggetto in questione, senza esporsi alle inquietudini e molestie ed ai dispendi d'una lite, nella quale sperar pure non potrebbero d'ottenere che una sola parte di ciò ch'è in contesa. La nuova legge dunque è anche la

più conforme all'interesse ed al bene pubblico. Ella è pur finalmente la legge più favorevole ed utile alla parte che sostiene la buona causa, la quale ottiene per essa almeno una parte di ciò che le appartiene, e non viene esposta, come è esposta oggidì, al pericolo di tutto perdere e nulla ottenere.

Se dunque la nuova legge è quella che ordinano i dettami della retta ragione e le regole eterne della giustizia, s'ella è la più conforme all'interesse ed al bene pubblico, s'ella è pure la legge più favorevole e più utile alla parte che ha la verità o la ragion dal suo canto, se tutto questo è vero, potrò io forse credere ch'ella sia per essere un dì generalmente adottata? Le buone leggi sono gl'istrumenti della tranquillità e prosperità pubblica; ma sfortunatamente le riforme, anche le più facili e più salutari, sogliono incontrar sempre degli ostacoli talvolta insuperabili nella prevenzione degli uomini in favore delle antiche leggi e consuetudini, non meno che in favore delle antiche opinioni o dottrine. Una nuova verità vien sempre da principio mal accolta, allorchè è contraria alle vecchie opinioni o agli usi generalmente ricevuti: ella viene dai più trattata da paradosso e rigettata senza esa-

me. È stato detto che le nuove verità, le quali sono sempre da' contemporanei o combattute o neglette, solo da pochi saggi vengono conosciute, e dalla posterità ; ma le deboli mie opere possono elleno sperare di passare alla posterità, e giungere a richiamare l'attenzione de' legislatori, o giacerannosi ignorate e sepolte forse perpetuamente in un profondo obblio? Qualunque sia la sorte ch' esse saran per avere, io avrò almeno soddisfatto al dover sacro, che ha ogni scrittore, d'annunziare quelle verità che egli crede tendere al perfezionamento delle leggi, ed al maggior bene degli uomini.

APPENDICE

Ai due antecedenti Discorsi della Decisione delle Cause dubbie, e della Discordia dei giudici.

Vi sarà forse chi dirà contro tutto quello che io scritto ho nei due sopraccennati Discorsi, che qualunque sia la dubbietà della causa, o sia ch'ella riguardi il fatto, o riguardi il diritto, o l'applicazione del diritto al fatto, i giudici hanno sempre una norma, cui posson e debbon seguire, e che li trae d'ogni imbarazzo, cioè quella di decidere sempre nei casi dubbi in favore del reo o del possessore secondo ciò ch'è disposto dalle leggi romane, le quali dicono: *Favorabiliores rei quam actores habentur* (1). *In pari causa possessor potior haberi debet* (2).

Io osserverò in primo luogo che queste due regole sono prese dal titolo che abbiamo nelle Pandette *De Regulis juris*; ma le regole che abbiamo in questo titolo, non sono già quelle che formano il diritto; poichè la regola accenna solo brevemente ciò che la legge dispone.

---

(1) Leg. 25, De regul. juris. (2). L. 128, Ibidem.

Regula est, dice il principe de' giureconsulti, Cujacio (1), *quæ jus, quod est, breviter enarrat non ut ex regula jus sumatur, sed ex jure, quod est, regula fiat*. Ed altrove egli dice: *Regula est juris expositio brevis, et circumcisa . . . . cui consequens est, quod et Paulus tradit hoc loco, ex regula jus non esse sumendum, sed videndum ex quo jure confecta est, et ad illud tantummodo, ex quo sumpta est, eam referri oportet* (2). Veggiamo ora dunque da quali leggi siasi tratta la prima regola *Favorabiliores rei quam actores habentur*; e quali sieno i casi ne' quali dee essa aver luogo, 1. La legge dispone, che *Reo permittitur pluribus exceptionibus uti etiam diversis* (3); *actori autem non permititur pluribus actionibus uti eadem de re, sed una tantum experiri debet* (4). 2. La legge dispone che *Reus non tenetur actori reddere rationes vel tabulas suas contra se, ut ex eis scilicet actor confirmet intentionem suam; actor au-*

(1) Cujacius ad Tit. De Regul. juris, tom. VIII, col. 657. Edit. Neap.

(2) Cujacius in lib. VIII quaest. Papiniani, tom. IV, col. 273. E.

(3) L. 5. L. 8. Dig. De except.

(4) L. 53. Dig. De oblig. et act. Cujac., tom. VIII, col. 775. E.

tem cogitur reo exhibere suas rationes (1). 3. L'azione o sia il diritto dell'attore, è temporale, e si prescrive, e perde ogni forza nel corso d'un certo tempo a danno di lui; ma le eccezioni, che competono al reo, sono perpetue, nè si prescrivono in alcun tempo (2). 4. Il reo ha il vantaggio di poter esser l'ultimo a parlar in giudizio, ed una volta all'attore si concedevano due ore a perorar la sua causa, ma al reo se ne concedevano tre (3). Questi sono i casi, ne'quali la condizione del reo è migliore della condizion dell'attore, e queste sono le leggi, alle quali si riferisce la regola: *Favorabiliores rei quam actores habentur.*

Passiamo ora all'altra regola, la qual dice: *In pari causa possessor potior haberi debet.* L'esempio d'un caso, in cui ha luogo questa regola l'abbiamo da Papiniano nella *L.* 36. *Dig. de militari testamento*, alla qual legge Cujacio fa la seguente osservazione: *Regula est in re pari meliorem esse causam possessoris; id est, si in hac re neque ego jus habeo, neque tu, sumus pares; ego tamen, qui pos-*

(1) L. 4 et L. ult. Dig. De edendo. Cujac., tom. IX, col. 267. A.

(2) Cujacius, tom. IX, col. 1246. A.

(3) Idem, tom. VIII, col. 759. B.

sideo, sum potior te. Altri esempi dell'uso di questa regola ci offrono le leggi seguenti, cioè il § *Retined. instit. de interdict. L. militis*, § *pen. Dig. de testam. milit. L.* 1 *Dig. de Salvian. interdict.*, riferite dal Cujacio (1). Se alcuno ha donata o venduta a due una cosa che non aveva facoltà di donare o di vendere, invalido è il titolo d'ambidue i contendenti; ma in pari causa la legge dice, che *vincit is, qui possidet, L. si duobus. Dig. de public. in rem actione*. Se alcuno ha ipotecata a due una cosa che non aveva la facoltà o il diritto d'ipotecare, la legge determina che, *possessor potior habetur. L. si non dominus. Dig. qui potiores in pignore*. Se pari è il dolo o il delitto in ambe la parti, *possidentis melior est conditio. L. apu Celsum*, § *Marcellus, Dig. De doli mali except. In pari delicto*, ovvero *in pari turpitudine, causae possessor potior habetur. L.* II, *Cod. de Condict. ob turpem causam*.

Non si tratta dunque di causa o di lite dubbia ed ambigua nelle leggi citate, ma si tratta d'affare o di causa, in cui nè l'uno nè l'altro de' due contendenti ha diritto sulla cosa

---

(1) Cujacius ad Tit. de reg. juris. tom. VIII, col. 678. B

in questione, e in cui pari ed eguale è il loro dolo o delitto. A tali cause soltanto deesi riferire, ed in esse sole ha luogo la regola. *In pari causa possessor potior haberi debêt*, ed in queste sole il possessore dee in pari causa esser assolto dalla petizion dell'attore.

V'hanno bensì degli autori, i quali scrivono in generale che in dubbio deesi giudicare in favore del possessore o del reo, ma ciò ha luogo soltanto nelle questioni o controversie di fatto, allorchè le prove addotte dall'attore, per dimostrare il fatto su cui egli fonda la sua dimanda, sono combattute e rese dubbie ed incerte dalle prove contrarie addotte dal reo; in qual caso, essendo dubbia la verità del fatto, su cui si contende, deesi giudicare in favore del possessore o del reo; perchè i fatti non si presumono, e colui che allega un fatto qualunque, dee provarlo pienamente, onde se le prove dell'attore sono dubbie ed incerte, il possessore od il reo dee nel dubbio esser assolto; ma quando trattasi di controversie intorno al diritto, o all'applicazione del diritto al fatto, quando è dubbio ed incerto, qual legge o qual regola debba aver luogo nelle particolari circostanze del caso in questione, quando è oscura ed incerta la mente o volontà del testatore o de'contraenti, nè può in alcu-

na guisa conoscersi per entro alle tenebre che la circondano, quando si combatte con valide e forti ragioni per ambe le parti, per modo che ben difficile è il vedere quali sieno quelle che preponderano; quando, in somma, la verità è coperta da un denso velo che la nasconde a' nostri occhi, in tali cause, ed in tali oscurità ed incertezze, perchè mai dovrà giudicarsi in favore solo del possessore e del reo contro l'attore? Ambidue i contendenti eguali esser debbono innanzi alla legge, la quale favorir non dee più l'uno che l'altro; poichè il favore conceduto all'uno non sarebbe che ingiustizia verso dell' altro. Egli è manifesto che in pari dubbietà ed incertezza sono pari ed eguali i diritti dell'attore e del reo, e che perciò in parità di diritto la cosa in questione dee del pari esser egualmente divisa. Qual diritto maggiore può dare il possesso a colui che lo ha, per ciò che concerne la proprietà ed il dominio? Il possesso dà bensì al possessore il diritto ch'egli esser dee in esso mantenuto durante il giudizio, nè può esserne privato finchè non sia deciso che ad altri appartenga la cosa che ei possede. Il possesso un altro vantaggio dà al possessore, il quale è ch'egli restituir non dee i frutti che ha goduto con buona fede, e per queste considerazioni venuto è il prover-

bio: *Beati possidentes*: ma dal possesso non può mai risultare alcun diritto rapporto alla proprietà ed al dominio, se non quando ad un possesso sempre pacifico sia congiunta la lunghezza del tempo determinato dalla legge ad indurre la prescrizione. Che l'uno de' contendenti posseda l'oggetto in contesa, e l'altro non lo posseda, ciò non è d'alcun momento; poichè il ritrovarsi alcuno in possesso d'una cosa nuocer non può punto ai diritti che un altro può avere giustamente su di essa. Se discusso ed esaminato l'affare si conosce che il suo possesso è ingiusto, egli dee essere, come viene condannato pur sempre a dimettere interamente la cosa che ingiustamente possede, nè d'alcun giovamento gli è il suo possesso. Se poi dopo un attento e maturo esame si conosce che la causa è dubbia, e ch'è incerto a quale dei due appartenga realmente la cosa di cui si contende, niuno dei due ha diritto di ritenerla o conseguirla tutta per sè, ma nell'incertezza ella dee essere tra di essi divisa egualmente; perchè in egual dubbio ciascuno ha ad essa eguale diritto, nè il diritto di chi la possede è punto maggiore del diritto dell'altro (1).

(1) Nelle cause dubbie i giudici ed i tribunali

Nelle cause oscure e dubbie non dobbiam punto maravigliarci che i giudici sieno sovente di diverso o contrario parere, e che agli uni sembri di vedere qualche maggior probabilità per una parte, ed agli altri sembri maggior probabilità stare per l'altra. Abbiam pur veduto avvenir non di rado che i voti discordanti de' giudici sono pari di numero, perchè una metà di essi assolve il reo dalla petizion dell' atto-

---

non attesero mai nè guardarono nelle lor decisioni, quale dei due contendenti fosse l'attore, e quale il possessore od il reo; poichè dopo essere stati lungamente ondeggianti ed incerti sulla sentenza che dovean pronunziare, essi aggiudicaron sempre tutta la cosa ch'era in questione, a quella parte, per cui loro parve di vedere qualche probabilità, ancorchè tenue, maggior che per l'altra. Così attestano tutti quei numerosi volumi che abbiamo delle decisioni della Rota Romana e di altri supremi tribunali, e così fanno pure oggidì tutti i giudici, i quali danno sempre la sentenza in favore di quello, per cui essi credono stare qualche maggior probabilità, per quanto leggiera ella siasi, sia egli attore o sia reo, o sia che posseda o non posseda la cosa di cui si contende. Egli è vero ch'essi avrebber dovutò ordinarne l'egual divisione; ma ciò fa vedere che del possesso d'una delle parti non si tenne mai, come non doveva tenersi, alcun conto, nè mai vi si ebbe alcun riguardo.

re, e l'altra il condanna. Essendo in tal caso eguale il dubbio e l'incertezza per ambe le parti, io spero d'aver dimostrato nel precedente mio discorso *Della discordia de' giudici*, che dovendo tutti i voti aver innanzi al legislatore egual peso e valore, nella parità ed eguaglianza de' voti egli non potrà mai altro ordinar giustamente, se non che la cosa in questione venga pur tra le parti egualmente divisa. Nell'incertezza, a qual dei due essa appartenga, ed in parità di voti, sarà eternamente vero che pari è ed eguale il diritto d'entrambi, ed in parità di diritto sarà eternamente ingiusto che l'uno ottenga tutto, e niente ottenga l'altro.

Nella nuova legge che ho proposta, è stabilito che quando i voti de' giudici sono pari di numero, la cosa in questione debba essere divisa tra le parti egualmente; ma a quest'articolo io credo che aggiunger debbasene un altro, ch'è il seguente: *S'intendano pari le voci anche quando per una parte non istà che un solo voto di più* Un solo voto di più in favor d'una parte non forma che una tenue e leggiera probabilità; ma una leggiera probabilità non dissipa punto il dubbio e l'incertezza, la quale vien giustamente da' filosofi fis-

sata non solo in quello stato, in cui il dubbio è perfettamente eguale, ma in quello ancora che vi si avvicina o vi è d'appresso.

Nella nuova legge che ho proposta, leggesi il seguente articolo: *Allorchè v'abbia in favore d'una parte una pluralità che giunge a due terzi, ad essa sola sarà aggiudicata interamente la proprietà ch'è in questione. Allorchè il numero de' suffragi che sta per una parte non giunga a due terzi, e quello che sta per l'altra sia maggiore d'un terzo, saranno assegnati con la sentenza due terzi della proprietà, ch'è in questione, alla prima, ed un terzo assegnato sarà alla seconda.* Forse non a tutti piacerà quest'articolo, e quando per una parte stia una pluralità che supera non di un solo, ma di due o più voti, quelli che stanno per l'altra, si potrà lasciar sussistere la legge presente, la quale assegna solo alla prima tutta la cosa o proprietà ch'è in contesa. Io proporrò ora dunque la nuova legge, di cui trattiamo, nel seguente modo.

Poichè v'hanno de'casi, ne'quali non solo difficile, ma talvolta impossibile pure egli è il conoscere la verità che si nasconde alla limitata mente umana, si osserverà in avvenire da ogni giudice, sia che pronunzi egli solo sen-

tenza in una causa, sia che pronunzi il suo voto in un tribunale composto di più giudici, la seguente norma:

1. Allorchè il giudice, dopo un attento e maturo esame, giunger non possa a conoscere da qual parte stia la verità o il buon diritto, o allorchè la probabilità, che gli sembra di vedere per una parte più che per l'altra, non sia che tenue e leggiera, la quale non dissipa punto il dubbio e l'incertezza, egli ordinerà che la cosa in contesa venga tra le parti divisa egualmente.

2. Allorchè sorga discrepanza o diversità d'opinioni in un tribunale composto di più giudici, la sentenza sarà pronunziata secondo la pluralità de' suffragi, ma se i voti de' giudici che stanno per una parte, sono pari di numero a quelli che stanno per l'altra, in parità di suffragi sarà pronunziata la sentenza, ordinante che la cosa in questione sia divisa tra ambe le parti egualmente. S'intendano pari le voci anche quando per una parte non istà che un solo voto di più.

3. Quando la causa venga portata al tribunale supremo d'ultima istanza, se i giudici che in esso seggono, saranno tutti concordi in un medesimo sentimento, la sentenza del tribunale supremo avrà piena ed intera esecu-

zione secondo la sua forma e tenore; ma quando v'abbia anche tra' giudici, che seggono nel supremo tribunale, discordia o diversità d'opinione, allora saranno numerati i voti dei giudici che stanno per una parte, ed i voti che stanno per l'altra, ponendo in calcolo anche i voti de' giudici dell' antecedente giudizio o giudizi, e la sentenza del tribunale supremo sarà pronunziata secondo la pluralità de'suffragi; ma se risulterà che i voti sono pari di numero per ambe le parti, o che non istà per una parte che un solo voto di più, il tribunale supremo ordinerà con la sua sentenza che la cosa in questione sia divisa tra ambe le parti egualmente.

Possono restar come sono gli articoli quarto e sesto della nuova legge che ho prima proposta.

Quanto più io considero questa nuova legge, la quale nell' oscurità e dubbiezza della causa, allorchè la verità è per ogni parte cinta di tenebre, e nella discordia e discrepanza de' giudici, allorchè per una parte non istà che un solo voto di più, ordina che la proprietà ch'è in contesa, venga tra le parti divisa egualmente, io mi persuado sempre più che questa legge sia fondata sulle regole eterne ed immutabili della giustizia, e che la legge

presente, la quale comanda o permette a'giudici, malgrado di qualunque incertezza ed oscurità della causa, ed anche per un sol voto di più, di dare tutto ad una parte, e di tutto privar l'altra; che la legge che dà tutto il potere alla pluralità de' suffragi, ed anche ad un sol voto di più nel tribunale supremo di ultima istanza, e niuno ne accorda ai voti che sono ad essa contrari nello stesso supremo tribunale, e niuno pure a quelli che furono del pari contrari negli antecedenti giudizi, e fa prevalere in tal guisa la parte minor delle voci alla maggiore, queste leggi, dico, sebbene sì antiche e sì universali e comuni a tutte le nazioni d'Europa, sieno leggi del tutto assurde, che offendono evidentemente ed oltraggiano la ragione umana. Quante volte ne' passati tempi una sentenza interamente favorevole ad una parte ha precipitato l'altra nella desolazione e rovina, sebbene fosse incertissimo a' quale delle due parti appartenesse realmente la cosa di cui contendevano? Ciò non sarebbe avvenuto se fosse stata in vigore la nuova legge, di cui parliamo; ma amendue le parti ottenuta avrebbero o conservata la metà almeno di ciò ch'era incerto a quale delle due appartenesse.

FINE DEL PRIMO VOLUME.

INDICE

DELLE COSE CONTENUTE

NEL PRIMO VOLUME.

Avviso del Tipografo pag. v
Prefazione dell'Autore. „ I
Discorso I. *Delle leggi in generale.* „ 5
Discorso II. *Delle leggi che riguardano la religione.* „ 25
Discorso III. *Delle leggi che riguardano l'educazione e l'istruzione pubblica.* „ 37
Discorso IV. *Delle leggi politiche.* „ 54
Discorso V. *Delle leggi civili.* „ 113
Discorso VI. *De'mezzi di diminuire la moltitudine delle liti.* „ 150
Discorso VII. *Della decisione delle cause dubbie.* „ 194
Discorso VIII. *Della discordia delle opinioni de'giudici, e delle sentenze dei tribunali ne'giudizi civili.* „ 228
Appendice *ai due antecedenti Discorsi della Decisione delle Cause dubbie, e della Discordia dei giudici.* „ 270

pag.	lin.	ERRATA	CORRIGE
3	2-3	adattare	adottare
19	10-11	*Faleucum,*	*Zaleucum,*
38	2-3	pubblice	pubbliche
43	23	a quelli	a quelle
45	4	indelibili	indelebili
52	5	ch'essi	che esse
84	7	in essa	in esse
84	13	il suolo	il secolo
94	21	si trovan	si troveranno
103	11	*sociali, qui cœtus civiles*	*sociali, qui civitates*
198	10	espresse.	espressi.
256	5	stato un vincitore	stato vincitore
Ivi	12	i voti, e contro ne abbia soli quattro.	i voti, egli abbia in suo favore otto voti, e contro ne abbia soli quattro.
261	14	Se de	Se da
264	12	abbiano	abbiamo

PUBBLICATO

IL GIORNO XV MAGGIO

M DCCC XXIV.

Se ne sono tirate otto sole copie in carta turchina di Parma.

BROCHANT. Elementi di Mineralogia, compendiosamente tradotti ed aumentati di nuove scoperte e di un ragionamento sulle classificazioni. Milano 1824, vol. 2 in 8, seconda edizione con figure e tav. *lir.* 7 50

——— ——— In carta velina levigata. » 10 00

SAY, Gio. Battista. Catechismo d'Economia Politica o Istruzione Famigliare, che spiega in qual modo si producano, distribuiscano e consumino le ricchezze nella Società; opera fondata sui fatti, ed utile a tutte le classi di persone, perciocchè indica i vantaggi che ciascheduno può ricavare dalla propria posizione ed abilità. Seconda edizione, traduzione dal francese di Fr......o Co......i Milano 1824, in 18. » 1 25

FOSCOLO, Ugo. Dei Sepolcri, ec. *Quarta ediz. di questa Tipogr.* Un vol. in 16. » 1 1.

LECCHI. Trattato de' Canali navigabili, colla Vita, *Ritr.* e *Rami.* Un vol. in 16. » 5 50

SARPI, Fra Paolo. Vita, *Ritr.* Un vol. in 16. » 2 25

CELLINI, Benvenuto. Vita, conforme alla lezione dell'Abate *Carpani*, e per la prima volta divisa in libri e capitoli. Milano 1824, in 16 gr. » 4 50

SOAVE. Novelle Morali, col *Ritratto*. Milano 1824, in 16 gr. » 1 70

Lessing's. Fabeln. Seconda edizione di questa Tipografia. Milano 1824, in 24. » — 70

ROSA, Clemente. Sul Riso Secco della Cina, Memorie lette all'Ateneo di Brescia. Mil. 1824, in 8. » 1 00

COMPENDIO della Vita di S. Girolamo Miani. Milano 1824, in 16 gr., fig. » — 75

DE FILIPPI. Lettera all'Estensore degli Annali della Medicina. Milano, 1824, in 8. » — 60